

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
95/C 340/01	E-339/95 di Alexandros Alavanos al Consiglio Oggetto: Restituzione dei beni culturali ai paesi di origine	1
95/C 340/02	E-738/95 di Anne Van Lancker al Consiglio Oggetto: Assunzione di minorati nelle istituzioni dell'Unione europea	2
95/C 340/03	E-1050/95 di Elly Plooij-van Gorsel al Consiglio Oggetto: Regolamentazione concernente le percentuali di assunzione di lavoratori handicappati presso le istituzioni europee	2
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-738/95 e E-1050/95	2
95/C 340/04	P-825/95 di Per Gahrton al Consiglio Oggetto: Terza fase dell'Unione economica e monetaria	3
95/C 340/05	E-1507/95 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Autorizzazione Euratom per l'importazione di plutonio a Monaco di Baviera	3
95/C 340/06	E-1509/95 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Autorizzazione Euratom per l'importazione di litio 6 a Monaco di Baviera	3
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1507/95 e E-1509/95	3
95/C 340/07	P-1545/95 di Aldo Arroni al Consiglio Oggetto: Provvedimenti di politica commerciale della Polonia	3
95/C 340/08	E-1581/95 di Sir Jack Stewart-Clark al Consiglio Oggetto: Flusso monetario dall'Unione europea alla Russia	4
95/C 340/09	E-1621/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Finanziamento dell'impresa Teokar	4

(segue)

IT

2


<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
95/C 340/10	E-1623/95 di Cristiana Muscardini al Consiglio Oggetto: Rapporto Comitato delle regioni/elezioni in Italia	5
95/C 340/11	E-1774/95 di Riccardo Nencini al Consiglio Oggetto: Crisi occupazionale	5
95/C 340/12	E-1889/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Laboratori radiologici in Grecia	5
95/C 340/13	E-1890/95 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Aiuto comunitario per il restauro dei rifugi dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela	6
95/C 340/14	E-1894/95 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Stanziameti destinati a promuovere abitudini alimentari sane	7
95/C 340/15	E-1900/95 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Riforma dell'OCM delle banane	7
95/C 340/16	E-1917/95 di Ana Miranda de Lage al Consiglio Oggetto: Aumento dei prestiti della BEI	8
95/C 340/17	E-1919/95 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: L'Ecolabel	8
95/C 340/18	E-1946/95 di Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Vibrazioni sonore a bassa frequenza	8
95/C 340/19	E-1950/95 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Controlli alle frontiere esterne	9
95/C 340/20	E-1965/95 di Jaak Vandemeulebroucke al Consiglio Oggetto: Servizi negli edifici dell'Unione	9
95/C 340/21	E-1993/95 di Juan Colino Salamanca e Jesús Cabezón Alonso al Consiglio Oggetto: Concorso per amministratori	10
95/C 340/22	E-1995/95 di Jacques Donnay al Consiglio Oggetto: Conseguenze delle perturbazioni agromonetarie sulla concorrenza tra porti europei	11
95/C 340/23	E-2004/95 di Peter Skinner alla Commissione Oggetto: Impiego di cani randagi in esperimenti di laboratorio	11
95/C 340/24	E-2073/95 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Impiego di cani randagi per la ricerca in Portogallo — Direttiva 86/609/CEE	11
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2004/95 e E-2073/95	11
95/C 340/25	E-2009/95 di Brian Crowley alla Commissione Oggetto: Tossicodipendenti nell'UE	12
95/C 340/26	E-2038/95 di Karl-Heinz Florenz alla Commissione Oggetto: Fanghi di depurazione e composto	12
95/C 340/27	E-2059/95 di André Sainjon alla Commissione Oggetto: Distruzione del prodotto Bergasol	13

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 340/28	E-2063/95 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Istituto Europa-America latina	14
95/C 340/29	E-2072/95 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Istituzione di una rete europea per le riserve di primati (Eupren)	14
95/C 340/30	E-2075/95 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Armi chimiche sommerse	15
95/C 340/31	E-2124/95 di Mathias Reichhold alla Commissione Oggetto: Additivi pericolosi nei mangimi	15
95/C 340/32	E-2128/95 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Caleidoscopio — Mia interrogazione scritta E-332/95	15
95/C 340/33	E-2141/95 di Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Diritti d'autore e dell'esecutore di composizioni musicali	16
95/C 340/34	E-2143/95 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Assicurazione degli impianti nucleari	17
95/C 340/35	E-2144/95 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Massimale del risarcimento in caso di incidente nucleare	17
95/C 340/36	E-2145/95 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Terreni agricoli a Chernobyl	18
95/C 340/37	E-2148/95 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Programma operativo per l'ambiente — Misure di protezione contro l'erosione delle coste	18
95/C 340/38	E-2154/95 di Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Smaltimento di scorie radioattive	19
95/C 340/39	E-2170/95 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Etichettatura dei prodotti alimentari: indicazione dell'indirizzo	19
95/C 340/40	E-2217/95 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Zone agricole svantaggiate in Irlanda	20
95/C 340/41	E-2231/95 di José Gil-Robles Gil-Delgado alla Commissione Oggetto: Ricerca e sviluppo nell'industria dei prodotti veterinari	20
95/C 340/42	E-2235/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per la Macedonia centrale	21
95/C 340/43	E-2236/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per la Grecia continentale	21
95/C 340/44	E-2237/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per il Peloponneso (FESR)	21
95/C 340/45	E-2238/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per Creta	22

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 340/46	E-2240/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per la Grecia occidentale (FESR)	22
95/C 340/47	E-2241/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per la Grecia continentale	22
95/C 340/48	E-2242/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per Creta	23
95/C 340/49	E-2243/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti la Macedonia centrale (FESR)	23
95/C 340/50	E-2244/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti l'Epiro	23
95/C 340/51	E-2245/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti la Macedonia orientale e la Tracia (FESR)	24
95/C 340/52	E-2246/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti la Grecia continentale	24
95/C 340/53	E-2247/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti la Grecia continentale	24
95/C 340/54	E-2248/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti l'Attica (FESR)	25
95/C 340/55	E-2249/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti l'Egeo meridionale	25
95/C 340/56	E-2250/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti le isole lonie	25
95/C 340/57	E-2251/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti la Tessaglia (FESR)	26
	Risposta comune alle interrogazioni scritte da E-2235/95 a E-2238/95 e da E-2240/95 a E-2251/95	26
95/C 340/58	E-2254/95 di Joaquim Miranda alla Commissione Oggetto: Importazione di latte in Portogallo	26
95/C 340/59	E-2261/95 di Susanne Riess-Passer alla Commissione Oggetto: Monopolio esercitato dalla radiotelevisione austriaca	27
95/C 340/60	E-2272/95 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Accesso al mercato interno per le PMI	27

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 340/61	E-2278/95 di David Martin alla Commissione Oggetto: La Commissione nella procedura di votazione del Consiglio	28
95/C 340/62	E-2285/95 di Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Lavoro minorile in India e nel Terzo mondo	29
95/C 340/63	P-2295/95 di Georg Jarzembowski alla Commissione Oggetto: Regolamento (CEE) n. 1893/91	29
95/C 340/64	E-2306/95 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Conferenza sul Trattato di non proliferazione	30
95/C 340/65	E-2330/95 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: BSKyB e Nyrex-Telelavoro	31
95/C 340/66	E-2333/95 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Aiuti finanziari al Paraguay	31
95/C 340/67	E-2338/95 di Jürgen Schröder alla Commissione Oggetto: Tariffe telefoniche e postali all'interno dell'UE	32
95/C 340/68	E-2346/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Tagli nei finanziamenti del Fondo di coesione	32
95/C 340/69	E-2355/95 di Karla Peijs, Peter Pex e Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Aiuti all'industria cantieristica tedesca	33
95/C 340/70	E-2361/95 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Quarto programma di azione dell'Unione europea per la parità di opportunità	33
95/C 340/71	E-2382/95 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Procedure di appalto in Francia	34
95/C 340/72	E-2388/95 di Cristiana Muscardini al Consiglio Oggetto: La Bosnia e la sopravvivenza politica dell'Unione europea	34
95/C 340/73	E-2416/95 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Assunzione e ingaggio di lavoratori portoghesi per cantieri edili in altri Stati membri	35
95/C 340/74	E-2423/95 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Sicurezza dei membri dell'Assemblea nazionale cambogiana	35
95/C 340/75	E-2427/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Scopo del marchio di qualità ecologica	36
95/C 340/76	E-2430/95 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Compatibilità tra la legislazione spagnola sulle società a responsabilità limitata e il diritto comunitario	36
95/C 340/77	E-2432/95 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: L'Unione ai Giochi olimpici	37
95/C 340/78	E-2465/95 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Appalti nel settore delle tecnologie dell'informazione	37
95/C 340/79	E-2466/95 di Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Procedure d'appalto dei fondi strutturali nel Flevoland	37

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
95/C 340/80	E-2476/95 di Hans-Gert Poettering alla Commissione Oggetto: Comunicazioni postali di alcuni Stati membri dell'UE	38
95/C 340/81	E-2478/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Armonizzazione nel settore dei servizi di sicurezza	39
95/C 340/82	E-2490/95 di Jannis Sakellariou alla Commissione Oggetto: Armi accecanti a raggio laser	39
95/C 340/83	E-2493/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Diritti dell'uomo	39
95/C 340/84	P-2494/95 di Yannis Kranidiotis alla Commissione Oggetto: Calendario delle proposte della Commissione per il settore tessile in Grecia	40
95/C 340/85	E-2499/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Prezzi delle automobili	40
95/C 340/86	E-2507/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Assistenza sanitaria	41
95/C 340/87	E-2513/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Violenze sui minori	42
95/C 340/88	E-2517/95 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Aiuti umanitari per la Sierra Leone	42
95/C 340/89	P-2531/95 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Aiuti umanitari al Bangladesh	43
95/C 340/90	E-2550/95 di Richard Balfe alla Commissione Oggetto: Accordo CEE-Turchia 1963 — Nuovi Stati membri	43
95/C 340/91	E-2551/95 di Richard Balfe alla Commissione Oggetto: Accordi di associazione CEE — Disposizioni in materia di non discriminazione	44
95/C 340/92	E-2560/95 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Dazi antidumping sul carbonato di sodio proveniente dagli Stati Uniti	44
95/C 340/93	E-2570/95 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Risarcimento delle vittime di atti di violenza	45
95/C 340/94	E-2576/95 di Susan Waddington alla Commissione Oggetto: Rischi per la salute dei lavoratori a seguito delle emissioni di diesel	45
95/C 340/95	E-2589/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Attività di ricerca	46
95/C 340/96	E-2590/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Incidenti in montagna	47
95/C 340/97	P-2596/95 di Georg Jarzembowski alla Commissione Oggetto: Circolazione rotatoria nel traffico stradale	47
95/C 340/98	E-2639/95 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Il concetto di «straniero» nello sport professionistico	48



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 340/99	P-2649/95 di Marilena Marin alla Commissione Oggetto: Piano d'azione per l'introduzione dei servizi televisivi avanzati	48
95/C 340/100	E-2670/95 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Aiuti alla penisola di Jaffna (Sri Lanka)	49
95/C 340/101	E-2671/95 di Arthur Newens alla Commissione Oggetto: Parità di trattamento dei cittadini dell'Unione europea negli Stati membri	49
95/C 340/102	E-2683/95 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva 89/391/CEE	50
95/C 340/103	E-2687/95 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Recepimento da parte della Spagna della direttiva relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro	51
95/C 340/104	P-2699/95 di Peter Skinner alla Commissione Oggetto: Informazioni concernenti le relazioni sindacali in Europa	51
95/C 340/105	E-2707/95 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Lager per bimbi in Cina	52
95/C 340/106	E-2709/95 di Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Programma Now	52
95/C 340/107	P-2737/95 di Luigi Florio alla Commissione Oggetto: Appalto per la bonifica dall'amianto dell'edificio Berlaymont	52
95/C 340/108	E-2750/95 di David Hallam alla Commissione Oggetto: Istituzione di un Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia	53
95/C 340/109	E-2769/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: L'attività privata di sicurezza nell'UE	53
95/C 340/110	P-2789/95 di Peter Truscott alla Commissione Oggetto: Uniformazione dell'età pensionabile	53
95/C 340/111	E-2809/95 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Miglioramento della gestione di bilancio	54
95/C 340/112	P-2968/95 di Luigi Vinci alla Commissione Oggetto: Mozione anti-omosessuali	54

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA E-339/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

al Consiglio

(16 febbraio 1995)

(95/C 340/01)

Risposta

(8 novembre 1995)

Oggetto: Restituzione dei beni culturali ai paesi di origine

Il Trattato di Maastricht attribuisce all'Unione europea il compito di contribuire allo sviluppo della civiltà dei diversi Stati membri, rispettare la diversità nazionale e incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri. Nell'ambito di questo progetto politico rimane tuttavia aperto il problema della restituzione dei diversi beni artistici e culturali ai paesi da cui provengono, restituzione che consentirebbe di completare collezioni oggi incomplete, perfezionare il restauro di monumenti e colmare i vuoti creati dal trafugamento all'estero di opere d'arte. Questa restituzione gioverebbe ai cittadini e studiosi europei nonché a tante altre persone fuori dell'Europa che avrebbero in tal modo la possibilità di ammirare o studiare in loco opere d'arte integrali e epoche della storia dell'arte.

Può precisare il Consiglio se, nell'affrontare il problema dell'integrità del corpus culturale dei diversi Stati membri, intende appoggiare la restituzione delle opere d'arte ai paesi di origine, conformemente a quanto deciso dall'Assemblea generale dell'ONU e provvedere affinché in sede di revisione del Trattato di Maastricht questo problema venga affrontato in profondità varando una politica che consenta ai diversi Stati membri di ritornare in possesso dei loro beni culturali?

L'articolo 36 del Trattato CE fa esplicito riferimento ai beni culturali nazionali di valore artistico, storico o archeologico, specificando la portata delle disposizioni volte ad eliminare le restrizioni negli scambi di beni tra gli Stati membri (articoli 30-34).

Dal 1° gennaio 1993, data di creazione del mercato interno comportante uno spazio senza frontiere economiche, disposizioni specifiche in materia sono contenute in una direttiva relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (93/7/CEE) e in un regolamento del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali ((CEE) n. 3911/92).

In base all'articolo 13, la direttiva si applica soltanto ai beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a partire dal 1° gennaio 1993. All'articolo 14, paragrafo 2, è tuttavia previsto che «ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1993».

Il regime istituito dalla direttiva e dal regolamento non regola la questione del rientro in uno Stato membro di opere d'arte provenienti da un altro Stato membro; al Consiglio non sono state presentate proposte a tal riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-738/95**di Anne Van Lancker (PSE)****al Consiglio***(16 marzo 1995)**(95/C 340/02)*

Oggetto: Assunzione di minorati nelle istituzioni dell'Unione europea

Il 24 luglio 1986 il Consiglio ha adottato la raccomandazione 86/379/CEE ⁽¹⁾ concernente l'occupazione dei minorati nella quale si esortano gli Stati membri, tra l'altro, ad eliminare le discriminazioni negative e ad intraprendere azioni positive a favore dei minorati.

È ovvio che le istituzioni dell'Unione dovrebbero dare l'esempio nei propri stessi servizi.

Può il Consiglio far sapere quali provvedimenti positivi ha adottato, in quanto istituzione, per favorire l'assunzione di minorati nei propri servizi? Può altresì comunicare il numero di minorati ufficialmente riconosciuti che lavorano nei suoi servizi, ripartiti per grado? Quali disposizioni speciali ha adottato per favorire l'assunzione di queste persone?

Intende eventualmente il Consiglio fissare, come misura positiva, dei contingenti che possano servire di orientamento per l'assunzione di minorati nei propri servizi?

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 43.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1050/95**di Elly Plooi-j-van Gorsel (ELDR)****al Consiglio***(11 aprile 1995)**(95/C 340/03)*

Oggetto: Regolamentazione concernente le percentuali di assunzione di lavoratori handicappati presso le istituzioni europee

Esiste una regolamentazione per quanto concerne le percentuali di assunzione di lavoratori handicappati presso le istituzioni dell'Unione europea?

In caso positivo, quali risultati sono scaturiti dall'applicazione di tale regolamentazione per quanto concerne gli anni 1992, 1993 e 1994?

In caso negativo, per quale motivo non esiste una regolamentazione del genere?

È disposto il Consiglio ad introdurre una regolamentazione per la quale lavoratori handicappati qualificati possano beneficiare di un trattamento preferenziale per quanto concerne l'assunzione di cariche presso le istituzioni europee?

Risposta comune**alle interrogazioni scritte E-738/95 e E-1050/95***(8 novembre 1995)*

1. Entro i limiti fissati dallo statuto dei funzionari (si veda articolo 28 dello statuto dei funzionari) ⁽¹⁾ il segretariato generale del Consiglio ha adottato una posizione aperta all'assunzione di handicappati che si è concretata in vari ambiti:

i) In comune con altre istituzioni, il segretariato generale del Consiglio compie ogni sforzo affinché gli handicappati possano partecipare in condizioni eque ai concorsi generali. L'obiettivo dovrebbe sempre essere quello di mettere i portatori di handicap in grado di candidarsi per un lavoro in condizioni eque. Le sedi di lavoro vengono inoltre adeguate, nei limiti del possibile, così da renderle accessibili alle persone portatrici di handicap.

In futuro, nei formulari di candidatura per i concorsi generali indetti dal segretariato generale verrà inserito un riferimento specifico facoltativo per i portatori di handicap.

ii) Il segretariato generale ha recentemente istituito un gruppo di lavoro interno con l'incarico di formulare proposte che, nei limiti imposti attualmente dallo statuto di funzionari, rendano possibile l'assunzione di handicappati.

iii) Nel contempo il segretariato generale partecipa attivamente ai lavori del gruppo interistituzionale creato dal collegio dei capi dell'amministrazione per approntare proposte in materia di assunzione di handicappati. Questo gruppo presenterà a breve termine la sua relazione nella quale, verosimilmente, sarà sollevata la questione delle percentuali di assunzione di lavoratori handicappati presso le istituzioni europee.

2. Non ci è possibile indicare con precisione il numero di minorati ufficialmente riconosciuti che lavorano presso il segretariato generale del Consiglio poiché i candidati ad un concorso generale non hanno l'obbligo di dichiarare se siano handicappati. Il Servizio medico del Consiglio ritiene che otto funzionari attualmente in servizio fossero portatori di handicap al momento dell'assunzione.

I gradi di questi funzionari sono: 1 A3, 1 LA3, 3 LA5, 1 LA6, 1 C3 e 1 C4.

Inoltre, durante la loro carriera, alcuni funzionari sono diventati disabili parziali.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-825/95**di Per Gahrton (V)****al Consiglio***(8 marzo 1995)**(95/C 340/04)*

Oggetto: Terza fase dell'Unione economica e monetaria

Può il Consiglio far sapere se a sua detta uno Stato membro dell'Unione europea che soddisfi i requisiti di convergenza ai sensi del Trattato di Maastricht aderirà automaticamente all'Unione economica e monetaria e sarà tenuto a partecipare alla terza fase, anche per quel che riguarda la moneta comune, oppure se pensa che l'eventuale adesione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria possa essere decisa liberamente dai parlamenti dei singoli paesi membri anche in caso di rispetto dei criteri di convergenza?

Risposta*(8 novembre 1995)*

Si prega l'onorevole parlamentare di fare riferimento alla risposta fornita l'11 ottobre 1995 dal Presidente del Consiglio all'interrogazione H-683 (identica).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1507/95**di Hiltrud Breyer (V)****al Consiglio***(9 giugno 1995)**(95/C 340/05)*

Oggetto: Autorizzazione Euratom per l'importazione di plutonio a Monaco di Baviera

1. Può il Consiglio precisare quando (in che data) l'Euratom ha autorizzato l'importazione del plutonio giunto a Monaco di Baviera in provenienza dalla Russia il 10 agosto 1994?

2. Con quale motivazione (scopi di utilizzo) e da chi è stata richiesta l'autorizzazione di importazione nella Repubblica federale di Germania?

3. Qual era il nome del destinatario menzionato nella richiesta e che tipo di autorizzazioni ha ottenuto per la manipolazione?

4. Chi è stato indicato come proprietario del plutonio al momento del trasporto, nonché nella fase precedente e successiva?

5. Qual era la composizione isotopica (anni e quantitativi, installazioni, scopi di utilizzo) del plutonio rinvenuto a Monaco?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1509/95**di Hiltrud Breyer (V)****al Consiglio***(9 giugno 1995)**(95/C 340/06)*

Oggetto: Autorizzazione Euratom per l'importazione di litio 6 a Monaco di Baviera

1. Può il Consiglio precisare quando (in che data) l'Euratom ha autorizzato l'importazione di litio 6, giunto a Monaco di Baviera in provenienza dalla Russia il 10 agosto 1994?

2. Con quale motivazione (scopi di utilizzo) e da chi è stata richiesta l'autorizzazione di importazione nella Repubblica federale di Germania?

3. Qual era il nome del destinatario menzionato nella richiesta e che tipo di autorizzazioni ha ottenuto per la manipolazione?

4. Chi è stato indicato come proprietario del litio 6 al momento del trasporto nonché nella fase precedente e successiva?

Risposta comune**alle interrogazioni scritte E-1507/95 e E-1509/95***(8 novembre 1995)*

Si invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento alle risposte fornite dalla Commissione alle sue interrogazioni scritte E-1489/95 e E-1508/95 (identiche).

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1545/95**di Aldo Arroni (UPE)****al Consiglio***(30 maggio 1995)**(95/C 340/07)*

Oggetto: Provvedimenti di politica commerciale della Polonia

Il governo polacco ha avviato una politica economica protezionistica con disposizioni che variano continuamente. Per favorire l'industria dolciaria nazionale ha minacciato di aumentare i dazi dall'attuale media del 45 % a circa il 110 % dal 1° luglio. Ultimamente la posizione del governo polacco si è modificata in questo senso: diminuire del 10 % i dazi doganali e triplicare contemporaneamente la tassa sullo zucchero (DGC: da 0,0017 ECU/kg a 0,0051 ECU/kg). Quanto citato si desume dai giornali finanziari polacchi vicini al governo il quale continua ad essere latitante sulle risposte mantenendo in una situazione di totale incertezza il mercato. Questo significa che la modifica non muta minimamente l'attuale complessiva situazione di imposizione doganale per le aziende dolciarie.

Poiché il governo polacco sta contemporaneamente trattando in sede GATT norme tendenti a migliorare le condizioni di esportazione dei prodotti agricoli, ritiene il Consiglio di intervenire affinché il governo polacco osservi una linea meno discriminatoria nel settore dei prodotti dolciari?

Risposta

(8 novembre 1995)

Il Consiglio è consapevole dei problemi derivanti dai provvedimenti unilaterali di politica commerciale presi dalla Polonia, che riguardano peraltro anche settori diversi da quello cui l'onorevole parlamentare si riferisce.

Sul piano generale tali problemi sono stati segnalati alla parte polacca sia nella sessione del Consiglio di associazione del 17 luglio 1995, sia in occasione dei lavori del comitato di associazione del 29 e 30 giugno 1995.

Per quanto riguarda i problemi del settore dell'industria dolciaria, in seno agli organi tecnici competenti del comitato di associazione si sta lavorando per delineare soluzioni entro l'anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1581/95

di Sir Jack Stewart-Clark (PPE)

al Consiglio

(9 giugno 1995)

(95/C 340/08)

Oggetto: Flusso monetario dall'Unione europea alla Russia

Si ha conferma dalla «Financial Crimes Enforcement Network» con sede negli Stati Uniti che la «Federal Reserve Bank» di New York trasferisce ogni giorno in Russia circa 100 milioni di USD. Un progetto di ricerca è stato avviato allo scopo di verificare in quale percentuale tale flusso monetario corrisponda al movimento di denaro proveniente da attività criminose ovvero sia destinato ad usi non legittimi all'interno dell'ex Unione Sovietica.

Può il Consiglio valutare quali flussi di denaro abbiano attualmente dall'Unione europea in direzione della Russia? È disposto il Consiglio ad avviare, in collegamento con i governi nazionali, uno studio analogo a quello condotto dal FCEN?

Risposta

(8 novembre 1995)

Il solo atto legislativo basato sul Trattato di Roma che riguarda specificamente la lotta contro le attività criminose

nel settore bancario è attualmente la direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Secondo la direttiva, la Commissione elaborerà almeno ogni tre anni una relazione sull'applicazione della direttiva e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il Consiglio non dispone di altre informazioni relative all'oggetto dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1621/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(12 giugno 1995)

(95/C 340/09)

Oggetto: Finanziamento dell'impresa Teokar

L'impresa di montaggio di autoveicoli Teokar con sede a Volos ha interrotto le proprie attività, il che ha determinato una nuova perdita di centinaia di posti di lavoro nella regione.

Ha la Commissione finanziato in passato tale impresa e in caso affermativo a titolo di quali programmi (PIM, 1° QCS, cofinanziamento dei programmi greci in materia di sviluppo, programmi di formazione dei lavoratori, ecc.)?

A quanto ammontavano i finanziamenti? Ha assunto l'impresa in questione degli impegni, e in caso affermativo quali, in relazione a tali finanziamenti?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(29 settembre 1995)

L'impresa di montaggio autoveicoli Teokar ha ricevuto dei finanziamenti comunitari solo per un programma di formazione di cui hanno beneficiato 164 dipendenti nel 1993 e 185 nel 1994. L'impresa Tecom, consociata di Teokar, ha preso parte allo stesso programma con 11 dei suoi dipendenti nel 1993 e 25 nel 1994.

Le autorità greche non hanno ancora fornito gli elementi richiesti per completare la risposta alla suddetta interrogazione scritta. La Commissione provvederà ad inviare all'onorevole parlamentare le informazioni richieste non appena saranno disponibili.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1623/95di **Cristiana Muscardini (NI)**

al Consiglio

(14 giugno 1995)

(95/C 340/10)

Oggetto: Rapporto Comitato delle regioni/elezioni in Italia

Dopo l'insediamento del Comitato delle regioni avvenuto il 15 marzo 1994, in Italia hanno avuto luogo le elezioni politiche generali e le elezioni provinciali e comunali. Pertanto l'insieme dei membri italiani del Comitato, sia titolari che supplenti, non rispecchia in alcun modo i cambiamenti politici avvenuti a seguito delle elezioni. Infatti alcuni membri nominati in marzo del 1994 non ricoprono più gli incarichi che esercitavano allora e molti di essi non sono più stati eletti.

1. Non ritiene il Consiglio che tale situazione, nonostante la portata dell'articolo 198 A del Trattato, pregiudichi la legittimità e la credibilità del Comitato delle regioni, la cui composizione non riflette più l'esito altamente democratico delle elezioni?
2. Non ritiene il Consiglio che la proposta di «avere un mandato democratico in assemblea regionale o locale» per poter essere membri del Comitato delle regioni possa in avvenire ovviare all'inconveniente denunciato? (si veda risoluzione Bourlanges/Martin).
3. Ritiene compatibile il Consiglio la funzione di parlamentare europeo con quella di membro del Comitato delle regioni, essendo il PE autorità di bilancio ed il Comitato delle regioni fruitore di stanziamenti decisi dal PE?

Risposta

(8 novembre 1995)

1. Il Consiglio nomina i membri del Comitato su proposta degli Stati membri. Spetta agli Stati membri decidere chi rappresenta le collettività regionali e locali.

I membri sono nominati dal Consiglio per quattro anni. Il Consiglio non ha il potere di decidere che un membro del Comitato non rappresenti o non rappresenti più una collettività regionale o locale. Esso può procedere alla sostituzione di un membro del Comitato solo in conformità del Trattato.

2. Il Consiglio non può pronunciarsi sulla proposta citata, che potrà, se del caso, essere esaminata dalla conferenza intergovernativa del 1996.

3. Le regole relative all'incompatibilità della funzione di parlamentare europeo sono enunciate nell'articolo 6 dell'Atto del 20 settembre 1976. Il mandato di membro del

Comitato delle regioni non è menzionato in questo articolo, che deve essere interpretato in modo stretto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1774/95di **Riccardo Nencini (PSE)**

al Consiglio

(26 giugno 1995)

(95/C 340/11)

Oggetto: Crisi occupazionale

Nell'Italia centrale (Firenze) esiste una grande azienda denominata «Acqua Panna» che sta per essere trasferita in località Tione senza apparenti motivi: detto trasferimento comporterebbe la perdita di oltre cento posti di lavoro, mentre l'acqua manterrebbe, pur spostando la produzione in altra regione, lo stesso nome della sorgente originaria. Può il Consiglio arginare detto trasferimento, tenendo conto anche del fatto che il nome «Acqua Panna» verrebbe usato per altra sorgente e non per quella originaria?

Risposta

(13 novembre 1995)

La materia menzionata dall'onorevole parlamentare non rientra nelle competenze del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1889/95di **Alexandros Alavanos (GUE/NGL)**

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 340/12)

Oggetto: Laboratori radiologici in Grecia

Lo Stato greco ha reclamato la sostituzione delle attrezzature dei laboratori radiologici privati «classici» quale condizione per il rinnovo delle relative autorizzazioni. Si calcola che il costo della sostituzione di ciascuna apparecchiatura vari tra 15 e 40 milioni di DRA, importo questo insostenibile stanti le attuali condizioni di austerità e le tariffe statali incredibilmente basse. D'altra parte, l'Unione panellenica dei medici radiologi sostiene che la sostituzione richiesta non ha alcun senso pratico, in quanto i cambiamenti apportati alle nuove apparecchiature non hanno alcuna influenza sulle dosi di irradiazioni a cui viene in generale sottoposto il paziente sotto esame, come emerge dagli studi e dalle pubblicazioni edite da Radioprotezione

europea, tra cui l'opuscolo del gennaio 1993 intitolato «La radioprotezione e voi».

1. Può la Commissione riferire se per ottenere il rinnovo delle relative autorizzazioni negli Stati membri dell'Unione europea è imposta la sostituzione delle apparecchiature esistenti nei laboratori radiologici «classici» ovvero se la loro durata è indeterminata e l'unico obbligo è quello di controllarne a intervalli regolari il corretto funzionamento?
2. Ha la Commissione esaminato la possibilità di erogare un contributo comunitario per finanziare il rinnovo delle apparecchiature in questione attraverso i programmi per la sanità del secondo quadro comunitario di sostegno ovvero attraverso altri poli comunitari?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(22 settembre 1995)

Le norme e normative comunitarie per i laboratori radiologici sono le seguenti:

- La protezione dalle radiazioni del personale medico sul posto di lavoro e delle persone è contemplata dalla direttiva 80/836/Euratom del Consiglio del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽¹⁾. Gli Stati membri devono sottoporre ogni attività che comporta un rischio di radiazioni ionizzanti ad un sistema di denuncia e di autorizzazione preventiva (articolo 3) e devono anche predisporre un sistema di ispezioni per controllare l'applicazione del disposto della direttiva (articolo 45).
- Le questioni di salute e sicurezza legate alla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione in commercio e alla messa in servizio dei dispositivi radiologici sono trattate nella direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici ⁽²⁾.
- Gli aspetti di protezione radiologica dei pazienti sono trattati nella direttiva 84/466/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984, che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone esposte ad esami e a trattamenti medici ⁽³⁾.

Nel quadro dei fondi strutturali non è previsto un finanziamento dei laboratori radiologici in Grecia.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 12. 7. 1993.

⁽³⁾ GU n. L 265 del 5. 10. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1890/95

di Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 340/13)

Oggetto: Aiuto comunitario per il restauro dei rifugi dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela

Il pellegrinaggio a Santiago de Compostela è uno dei segni più caratterizzanti e universalmente riconosciuti della civiltà europea, come del resto prova il fatto che sia stato dichiarato patrimonio europeo. Il passaggio costante di pellegrini per tutto il cammino di Santiago attesta che un gran numero di generazioni lo ha ritenuto espressione delle credenze che sostanziano i nostri valori storici europei.

Pertanto appare contraddittorio il fatto che numerosi rifugi solitamente utilizzati dai pellegrini diretti a Santiago de Compostela si trovino in un deplorabile stato di abbandono, che contrasta con l'alto ideale che spinge i credenti a compiere un pellegrinaggio così impegnativo.

La Commissione ritiene opportuno proporre un programma generale affinché lungo il cammino di Santiago, che passa attraverso diversi paesi comunitari, le amministrazioni comunitarie, nazionali e regionali compiano uno sforzo comune per restaurare i rifugi dei pellegrini in funzione delle singole necessità, evitando così ulteriori disagi a coloro che vogliono testimoniare la loro fede recandosi in pellegrinaggio a Santiago de Compostela?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(25 settembre 1995)

La Commissione è pienamente consapevole dell'importanza delle tradizioni culturali legate al pellegrinaggio a Santiago de Compostela.

I fondi strutturali possono, in linea di principio, finanziare azioni culturali, purché esse siano legate allo sviluppo economico, ad esempio nel settore del turismo.

In tale contesto la Commissione è pronta a esaminare proposte idonee da parte delle autorità degli Stati membri interessati.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1894/95

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 340/14)

Oggetto: Stanziamenti destinati a promuovere abitudini alimentari sane

Il comitato delle organizzazioni familiari presso le Comunità europee (Coface) e la comunità europea delle cooperative dei consumatori (Euro Coop) hanno criticato il fatto che la Commissione non abbia utilizzato nel 1994/1995 i 10 milioni di ECU previsti per le azioni e i programmi volti a promuovere sane abitudini alimentari, come pure in alcuni casi, per esempio quello della campagna «Butter Council» contro i grassi vegetali, i criteri di utilizzazione di tali stanziamenti.

Può la Commissione far sapere qual è l'importo non utilizzato per il 1994/1995, i motivi della mancata utilizzazione e l'impiego cui sarà destinato?

Quanti milioni di ecu sono destinati a promuovere sane abitudini alimentari nel 1995/1996, quali sono le azioni previste e quali criteri sono stati seguiti per la selezione?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(15 settembre 1995)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che l'azione promozionale della Commissione comprende numerosi settori agricoli, tra i quali figura quello del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per questo settore è stata prevista una spesa di bilancio di 9 milioni di ECU nel 1995.

La procedura di approvazione dei programmi promozionali per il consumo del latte per la campagna 1994/1995 è stata più lunga del previsto, a causa delle informazioni complementari che si sono dovute richiedere per portare a termine l'esame dei programmi.

Dato che i contratti sono stati firmati solo nel gennaio 1995, le azioni promozionali vengono finanziate a carico del bilancio 1995.

Per la campagna 1995/1996 la Commissione ha appena presentato al Consiglio la comunicazione sul programma delle azioni promozionali del consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità ⁽¹⁾.

Questa comunicazione prevede che le proposte siano presentate, entro il 31 agosto 1995, agli organismi compe-

tenti, i quali devono inviarle alla Commissione, unitamente ad un parere motivato, entro il 30 settembre 1995.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 230.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1900/95

di Honório Novo (GUE/NGL)

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 340/15)

Oggetto: Riforma dell'OCM delle banane

I mass media hanno riferito che, in occasione della sua recente trasferta a Washington, il commissario Franz Fischler si sarebbe espresso a favore delle rivendicazioni del governo nordamericano circa una revisione dell'OCM delle banane finalizzata all'aumento del contingente di importazioni comunitarie.

In considerazione del fatto che la produzione comunitaria si colloca in regioni ultraperiferiche e che una riduzione delle sue produzioni non mancherebbe di aggravare i problemi socio-economici che assillano zone già in difficoltà per la loro insularità, potrebbe la Commissione far sapere se dette informazioni rispondono al vero e quali sono le sue intenzioni?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(1° agosto 1995)

La posizione della Commissione per quanto riguarda la petizione 301 non è cambiata. In effetti la Commissione ha sempre detto che gli obiettivi e le caratteristiche fondamentali dell'organizzazione comune del mercato della banana non saranno messi in questione, il che non esclude tuttavia adeguamenti puntuali.

La Commissione ha presentato al Consiglio due proposte di modifica ⁽¹⁾ del regolamento (CEE) n. 404/93, che riguardano in particolare il necessario aumento del contingente tariffario in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e le modifiche al regime di attribuzione delle licenze.

La Commissione cercherà di risolvere la presente controversia con l'amministrazione americana tenendo presente la necessità di sostenere la produzione comunitaria e quella degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, e di rispettare al tempo stesso gli impegni assunti a livello internazionale.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 114 e doc. COM(95) 115.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1917/95**di Ana Miranda de Lage (PSE)****al Consiglio***(3 luglio 1995)**(95/C 340/16)***Oggetto:** Aumento dei prestiti della BEI

Con l'adesione all'Unione europea di tre nuovi paesi, il massimale del credito della Banca europea per gli investimenti supera già i 155 000 MECU.

All'incirca il 10% dei crediti è destinato a paesi non comunitari, come per esempio i PVS-ALA, il Sudafrica, i paesi del Mediterraneo e dell'Europa orientale.

Dato il grande successo di tale strumento finanziario, il Consiglio sarebbe disposto a favorire un significativo aumento, per esempio raddoppiando gli stanziamenti dell'attuale linea concernente i PVS-ALA?

Risposta*(13 novembre 1995)*

Si ricorda che il 15 febbraio 1993 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia del bilancio comunitario ai prestiti della BEI nei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione. L'importo massimo dei prestiti garantiti ammonta a 250 milioni di ECU all'anno, per tre anni.

Il Consiglio ha del pari deciso che il massimale della decisione sarà riesaminato al termine del triennio.

Pertanto il Consiglio ritiene prematuro pronunciarsi sul quesito posto dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1919/95**di Cristiana Muscardini (NI)****alla Commissione***(3 luglio 1995)**(95/C 340/17)***Oggetto:** L'Ecolabel

Premesso che il regolamento (CEE) n. 880/92 del 23 marzo 1992 ⁽¹⁾ concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica prevede che ogni Stato membro designi un organismo competente per l'esecuzione di norme applicative e che, a tutt'oggi, pare che alcuni Stati non abbiano ancora ottemperato a questo obbligo,

1. Non ritiene la Commissione che tale negligenza rechi pregiudizio alle imprese di quei paesi privi di un importante strumento di politica commerciale e di qualità?
2. Non considera inoltre la Commissione che tale privazione rechi oggettivamente danno soprattutto alle piccole e medie imprese e contribuisca a falsare la concorrenza?
3. È intenzionata la Commissione a sollecitare gli Stati inadempienti proprio per evitare le conseguenze negative sopra accennate?

⁽¹⁾ GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione***(2 ottobre 1995)*

La Commissione ritiene che gli Stati membri che non hanno ancora designato l'organismo responsabile dell'attuazione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CEE) n. 880/92 (marchio di qualità ecologica) penalizzino, in effetti, i propri produttori, grandi e piccoli, che operano nei settori per i quali i criteri per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica sono stati stabiliti e le relative richieste possono essere avanzate. Inoltre tali Stati membri non possono avviare il processo che porta alla definizione dei criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica (articolo 5, paragrafo 2 del regolamento) e non si trovano nelle condizioni adatte a consentir loro di partecipare al programma di assegnazione del suddetto marchio. Infine, la mancata attuazione del programma in tutti gli Stati membri comporta un indebolimento del carattere comunitario del programma stesso.

La Commissione ha più volte insistito sulla necessità di designare gli organismi previsti dal programma di assegnazione del marchio di qualità ecologica e di renderli operativi. In mancanza di sviluppi positivi, la Commissione intende procedere per inadempienza contro gli Stati membri che non hanno rispettato il requisito in questione previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1946/95**di Christine Crawley (PSE)****alla Commissione***(6 luglio 1995)**(95/C 340/18)***Oggetto:** Vibrazioni sonore a bassa frequenza

Vorrei ringraziare la Commissione per la sua risposta alla mia precedente interrogazione sul ronzio (E-2307/94) ⁽¹⁾. In tale risposta si afferma che «la trasmissione di gas naturale attraverso sistemi di gasdotti ad alta pressione è general-

mente considerata innocua»: in effetti vi sono sempre più prove che la trasmissione di gas naturale è ben lungi dall'essere innocua e crea molti inconvenienti a moltissime persone. Avendo sottolineato alla Commissione il problema, può essa indagare su di esso nell'interesse della salute e della sicurezza?

(¹) GU n. C 75 del 27. 3. 1995, pag. 31.

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(29 settembre 1995)

I sistemi di gasdotti ad alta pressione possono emettere ronzii a bassissima frequenza in vicinanza delle pompe e nei punti di curvatura. Si tratta di pulsazioni di frequenza inferiore ai 20 Hz, non percepibili direttamente.

A seguito di alcune lamentele nel Regno Unito, il Building Research Establishment (BRE) ha realizzato una ricerca di due anni per conto del Department of the Environment. La relazione finale, dell'ottobre 1994, afferma che non sono state trovate prove di un legame tra i ronzii a bassa frequenza e la vicinanza di stazioni di pompaggio del gas.

La Commissione non è a conoscenza di lamentele per ronzii a bassa frequenza dovuti a sistemi di gasdotti in altri Stati membri. Se l'esistenza di un tale problema si limita al Regno Unito, la questione dovrebbe essere affrontata a livello nazionale con le autorità inglesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1950/95

di Johanna Maij-Weggen (PPE)

alla Commissione

(6 luglio 1995)

(95/C 340/19)

Oggetto: Controlli alle frontiere esterne

Alcuni preoccupati cittadini olandesi mi hanno segnalato che, in occasione di un viaggio in pullman (Praga-Dresda-Paesi Bassi) effettuato domenica 28 maggio, non sono stati oggetto di alcun controllo nel pullman alla frontiera tra la Germania (Zinnwald) e la Repubblica ceca (Cinovec).

Essi, giustamente, si interrogano sul rigore dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione in seguito all'entrata in vigore della Convenzione di Schengen. Essi ritengono che avrebbero potuto facilmente recare con sé ingenti quantitativi di merci vietate o passeggeri clandestini.

Qual è la posizione della Commissione in merito?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(13 ottobre 1995)

È necessario distinguere tra il controllo delle merci e quello delle persone, da un lato, e tra le norme della Convenzione di Schengen e quelle dell'Unione dall'altro.

Per quanto concerne il controllo delle merci gli Stati membri hanno il dovere di assicurare un'adeguata ispezione doganale delle merci in entrata. Le ispezioni doganali dei bagagli dei viaggiatori che entrano nella Comunità competono alle autorità di frontiera nazionale che, in molti casi, contrallano le merci in maniera selettiva, basandosi su un'analisi dei rischi. Per questo motivo, oltre che al fine di evitare inutili ritardi alle frontiere, i controlli non vengono sempre estesi ai bagagli di tutti i viaggiatori.

Al contrario, nel caso dei controlli sulle persone alle frontiere esterne, le uniche disposizioni attualmente in vigore che impongano controlli sistematici rientrano esclusivamente nell'ambito di applicazione della Convenzione di Schengen ed esulano, al momento, dall'ambito degli strumenti legislativi comunitari o di quelli di cui al titolo VI del Trattato sull'Unione europea.

Nel quadro della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono attualmente all'esame disposizioni equivalenti valide per l'interna Unione, ma l'apposito progetto di convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne non è stato ancora adottato. Tutti gli Stati membri riconoscono, tuttavia, l'importanza di garantire l'efficacia dei controlli lungo le frontiere esterne dell'Unione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1965/95

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)

al Consiglio

(10 luglio 1995)

(95/C 340/20)

Oggetto: Servizi negli edifici dell'Unione

Si chiede al Consiglio di far sapere quali servizi sono stati predisposti nei vari edifici del Consiglio a favore dei funzionari.

Il Consiglio può indicare in quale edificio è ubicato ogni singolo servizio e quali sono le sue ore di apertura? Può inoltre specificare se sia stato posto a disposizione dei singoli servizi personale competente e, in caso affermativo, quanti siano i relativi addetti e da chi siano stipendati?

Infine, si chiede di far sapere quali infrastrutture siano state poste a disposizione al di fuori degli edifici del Consiglio, ma a spese del bilancio dell'Unione, e quali ne siano, caso per caso, i prezzi di costo.

Risposta

(8 novembre 1995)

A seguito dell'interrogazione scritta E-1965/95, l'onorevole parlamentare troverà in appresso le informazioni concernenti i servizi a disposizione dei funzionari negli edifici dell'Unione europea:

1. Servizi: ristoranti, bar, edicola, sala polisportiva.
 2. a) Detti servizi si trovano nei seguenti edifici:
 - Justus Lipsius: 3 ristoranti con 320 posti a sedere, 2 bar con 320 posti a sedere, 1 edicola, 1 sala polisportiva.
 - Frère Orban: 1 bar con 120 posti a sedere.
 - b) Gli orari di apertura dal lunedì al venerdì sono i seguenti:
 - per i ristoranti: dalle 12.15 alle 14.15;
 - per i bar: dalle 8.30 alle 10.30, dalle 12.15 alle 14.15, dalle 15.30 alle 16.15;
 - per l'edicola: dalle 7.45 alle 18.30;
 - per la sala polisportiva: orario da definire.
 - c) Il personale dei ristoranti e dei bar è composto di cuochi, camerieri e lavapiatti. Si tratta di personale della categoria D e il suo costo è diviso tra il bilancio e l'esercizio del ristorante in ragione del 50 % ciascuno.
3. Per le istituzioni con sede a Bruxelles un'infrastruttura è messa a disposizione del personale delle Comunità per le attività sportive, sociali e culturali. Il Centro interistituzionale è situato a Overijse. Il bilancio del Consiglio dell'Unione europea interviene per un importo pari a 30 000 ECU annui.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1993/95

di Juan Colino Salamanca e Jesús Cabezón Alonso (PSE)
 al Consiglio
 (10 luglio 1995)
 (95/C 340/21)

Oggetto: Concorso per amministratori

In precedenti occasioni ci si è già rivolti alla Commissione, esponendo preoccupazione per la mancanza di trasparenza nel reclutamento dei funzionari pubblici.

In quest'occasione si fa riferimento al concorso generale per esami del Consiglio A 338 per amministratori, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾.

Già il bando di concorso forniva pochissime informazioni. Ciò nonostante, in molti hanno dedicato tempo e denaro per acquistare libri e frequentare corsi, al fine di preparare tale concorso per esami. Infine, nel mese di marzo 1995 è corsa voce che il concorso stesso potrebbe essere annullato.

Dati gli evidenti danni provocati:

Può il Consiglio informare in merito ai motivi che si addurrebbero per cancellare tali prove?

È consapevole il Consiglio dei danni che tale cancellazione può provocare?

Non ritiene il Consiglio che, in ogni caso, gli eventuali interessati dovrebbero poter contare su una migliore e più rapida informazione?

(¹) GU n. C 15 del 18. 1. 1994.

Risposta

(8 novembre 1995)

1. Gli onorevoli parlamentari sono pregati di far riferimento alla risposta data alla loro interrogazione scritta E-985/95 ⁽¹⁾.

2. Per quanto riguarda l'informazione dei candidati concernente l'annullamento del concorso:

— la notifica dell'annullamento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾;

— tutti i candidati sono stati informati dell'annullamento del concorso con lettera spedita fine febbraio 1995 ⁽³⁾.

(¹) GU n. C 230 del 4. 9. 1995.

(²) GU n. C 39 del 16. 2. 1995.

(³) Copia di tale lettera è disponibile su richiesta.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1995/95**di Jacques Donnay (UPE)****al Consiglio***(10 luglio 1995)**(95/C 340/22)*

Oggetto: Conseguenze delle perturbazioni agromonetarie sulla concorrenza tra porti europei

Il sistema della politica agricola comune e le attuali perturbazioni agromonetarie sono all'origine di gravi distorsioni della concorrenza tra porti europei.

Così, per quanto riguarda le esportazioni di zucchero ed altri prodotti agricoli, gli esportatori del Nord dell'Europa preferiscono ormai operare a partire da porti belgi piuttosto che dal porto di Dunkerque, al fine di ottenere restituzioni all'esportazione più consistenti.

Può dire il Consiglio quali sono le misure previste dall'Unione europea per ristabilire le condizioni necessarie ad una concorrenza sana e leale tra porti europei in questo settore?

Risposta*(8 novembre 1995)*

Il regolamento agromonetario adottato dal Consiglio nel dicembre 1994 prevede un periodo di conferma prima di procedere ad una riduzione del tasso di conversione agricolo (TCA) allorché una moneta ha un divario positivo superiore alla franchigia di cinque punti. In seguito alle perturbazioni sul piano monetario verificatesi nei primi mesi del 1995, divari importanti di oltre il 7% si sono protratti per periodi relativamente lunghi. Com'è noto divari di tale ampiezza possono pregiudicare il corretto funzionamento degli scambi.

In seguito al Consiglio «Agricoltura» di giugno, che ha adottato disposizioni in materia di aiuti ai produttori colpiti da un calo sensibile del TCA, tenendo conto delle restrizioni di bilancio, sono state effettuate riduzioni di TCA per varie monete forti, tra cui il franco belga e lussemburghese e il marco tedesco. I divari tra monete diverse sono quindi stati sostanzialmente ridotti e dovrebbero essere stati riportati ad un livello che non provoca gli effetti rilevati dall'onorevole parlamentare.

Se dovessero nuovamente manifestarsi perturbazioni monetarie che provocassero divari più rilevanti, il regolamento agromonetario conferisce alla Commissione i poteri appropriati per modificare la durata del periodo di conferma durante il quale permangono tali divari, onde evitare distorsioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2004/95**di Peter Skinner (PSE)****alla Commissione***(8 luglio 1995)**(95/C 340/23)*

Oggetto: Impiego di cani randagi in esperimenti di laboratorio

Secondo quanto affermato dall'associazione britannica per l'abolizione della vivisezione (British Union for the Abolition of Vivisection), almeno due laboratori portoghesi continuano ad operare nell'illegalità per quanto riguarda l'utilizzo di cani randagi a fini sperimentali, e ciò nonostante il fatto che la direttiva 86/609/CEE ⁽¹⁾ vieti espressamente l'impiego di cani negli esperimenti di laboratorio. Può la Commissione confermare se tali affermazioni corrispondono a verità e, in tal caso, come intende porre rimedio alla situazione?

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2073/95**di Anita Pollack (PSE)****alla Commissione***(12 luglio 1995)**(95/C 340/24)*

Oggetto: Impiego di cani randagi per la ricerca in Portogallo — Direttiva 86/609/CEE

Nel 1994 alla Commissione sono state segnalate gravi violazioni della direttiva 86/609/CEE riguardanti l'impiego in Portogallo di cani randagi per esperimenti ed è stato presentato un ricorso ufficiale (n. 94/4735). Ulteriori indagini della British Union for the Abolition of Vivisection (unione britannica per l'abolizione della vivisezione) eseguite quest'anno hanno rivelato che si continuano ad utilizzare cani randagi a questo fine.

Cosa intende fare la Commissione per porre fine a questa violazione della legge da parte di uno Stato membro?

**Risposta comune data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2004/95 e E-2073/95
(6 ottobre 1995)**

Il recepimento nella legge portoghese e l'applicazione in Portogallo della direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, non è soddisfacente.

Per quanto riguarda il recepimento, le autorità portoghesi hanno comunicato alla Commissione le disposizioni legislative di attuazione che sono state considerate come insufficienti. La Commissione ha pertanto preso contatto con le autorità portoghesi che hanno recentemente fornito un atto

giuridico complementare attualmente all'esame della Commissione.

Per quanto riguarda l'interrogazione specifica sollevata dagli onorevoli membri, la Commissione è stata informata dell'uso limitato di cani randagi in alcuni laboratori portoghesi. La Commissione sta attualmente indagando su un reclamo che solleva questo problema ed ha indirizzato una dichiarazione alle autorità portoghesi affinché definiscano la loro posizione. Si è in attesa della risposta delle autorità portoghesi.

La Commissione farà il possibile per rimediare alla situazione ove vi fosse mancanza di adeguamento alla direttiva 86/609/CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2009/95

di Brian Crowley (UPE)

alla Commissione

(8 luglio 1995)

(95/C 340/25)

Oggetto: Tossicodipendenti nell'UE

1. Può la Commissione comunicare qual è attualmente il numero di tossicodipendenti accertati in ciascuno Stato membro, compresi quelli che fanno uso di droghe pesanti, e fornire indicazione analoghe anche per gli anni 1990, 1985 e 1980? Se l'informazione è disponibile, può inoltre presentare tali dati ripartiti in base ai diversi gruppi di età e al sesso?
2. Può la Commissione altresì fornire informazioni sulle più recenti cifre disponibili a livello di Unione europea sui reati connessi alla droga e sul numero di condanne pronunciate e di sentenze applicate?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(12 settembre 1995)

1. La Commissione non è in grado di fornire all'onorevole parlamentare le informazioni richieste. Mancano infatti dati obiettivi, affidabili e comparabili in ordine al numero dei tossicodipendenti nella Comunità.

È probabile che questa lacuna conoscitiva venga colmata dal Centro europeo per l'osservazione delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), agenzia della Comunità istituita dal regolamento (CEE) n. 302/93 (CEE) del Consiglio ⁽¹⁾. Annualmente l'agenzia pubblicherà una relazione sulla situazione delle droghe in Europa in cui verranno fornite informazioni obiettive, affidabili e comparabili sulle droghe, sulle tossicodipendenze e sulle loro conseguenze. La prima relazione annuale dovrebbe essere pubblicata nel 1996.

2. La Commissione non raccoglie dati sui reati connessi alla droga, sul numero delle condanne e sulle sentenze eseguite.

Ogni tentativo sistematico di procedere ad un confronto dei dati nazionali sulla criminalità troverebbe un limite invalicabile nella pluralità delle metodologie di raccolta di dati statistici, nelle definizioni impiegate dalla normativa penale e nelle sanzioni previste negli Stati membri.

(¹) GU n. L 36 del 12. 2. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2038/95

di Karl-Heinz Florenz (PPE)

alla Commissione

(12 luglio 1995)

(95/C 340/26)

Oggetto: Fanghi di depurazione e composto

La direttiva 86/278/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura tollera una concentrazione di metalli pesanti nei fanghi di depurazione destinati ad essere impiegati in agricoltura, tale da comportare un'accumulazione degli stessi metalli.

1. Nell'arco di quale periodo, all'esaurimento del carico di metalli autorizzati nei fanghi di depurazione e in caso di regolare concimazione dei suoli con fanghi di depurazione saranno raggiunti i valori limite di concentrazione di metalli pesanti nei suoli?
2. Condivide la Commissione l'opinione dell'interrogante, secondo cui a quasi 10 anni dal varo della direttiva sui fanghi di depurazione è necessario ridurre sensibilmente i valori limite di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi di depurazione destinati ad essere impiegati in agricoltura al fine di garantire un'efficace protezione dei suoli?
3. All'atto di aggiornare la direttiva sui fanghi di depurazione, la qual cosa si rende urgentemente necessaria, intende la Commissione stabilire anche i valori limite di concentrazione per le sostanze organiche tossiche?

(¹) GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 6.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(5 ottobre 1995)

1. Non è possibile rispondere in modo univoco alla questione. Il periodo necessario per raggiungere i valori limite delle concentrazioni di metalli pesanti in caso di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura dipende infatti da una serie di parametri variabili in ogni singolo caso. Questi parametri sono:

- a) la quantità e la qualità dei fanghi utilizzati. La loro qualità è influenzata:
 - dalla quantità e dalla qualità delle acque che arrivano degli impianti di depurazione,

- dal tipo e dall'efficacia di questi impianti,
 - dalla natura fisica e chimica nonché dalla concentrazione dei metalli pesanti presenti nei fanghi;
- b) la qualità, la struttura, la composizione chimica e la concentrazione iniziale di metalli pesanti dei terreni che infuiscono sul comportamento dei metalli;
- c) il potere di assorbimento dei metalli dall'insieme della fauna e della flora che vivono nel suolo e sul suolo;
- d) il clima, in particolare le precipitazioni che possono dilavare i terreni e esportare i metalli pesanti.

Ogni singolo caso ha quindi un carattere specifico. Così, dai risultati dello spandimento ad intervalli su un terreno sabbioso fertile con una coltura di diversi cereali ed erbe, è stato stimato che il periodo in questione possa variare da 43 a 315 anni, a seconda dei metalli pesanti e della loro concentrazione (iniziale nel suolo e variabile nei fanghi).

2 e 3. La Commissione si propone di comunicare verso la fine del 1995 al Parlamento una relazione sull'attuazione della direttiva, basata sulle relazioni nazionali degli Stati membri che le sono state trasmesse.

La questione di un'eventuale revisione della direttiva potrebbe essere oggetto di una discussione basata su dette relazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2059/95

di André Sainjon (ARE)

alla Commissione

(12 luglio 1995)

(95/C 340/27)

Oggetto: Distruzione del prodotto Bergasol

Dalla fine degli anni '80 i concorrenti di Bergasol, utilizzando gli esperti di taluni Stati membri, cercano di ottenere attraverso il comitato di adeguamento della direttiva e il comitato scientifico di cosmetologia il divieto dello psoralene.

Tali esperti hanno fallito una prima volta il 1° giugno 1992 in quanto il testo, approvato il 28 aprile 1995 dal comitato di adeguamento, era stato originariamente respinto da quest'ultimo.

Un grande simposio internazionale, accettato dalla Commissione e organizzato da Bergaderm il 3 e 4 giugno 1991 con la partecipazione di 40 specialisti di tutto il mondo che avevano condotto esperimenti sul prodotto Bergasol, è stato deliberatamente boicottato da un funzionario della Commissione incaricato della politica dei consumatori; quest'ultimo ha infatti organizzato nei due giorni in questione una

riunione di lavoro del comitato di adeguamento, impedendo così ai membri di tali comitati di partecipare al simposio.

1. Non ritiene la Commissione che sia opportuno riprendere da capo l'intera procedura, su base di indipendenza, imparzialità ed obiettività, prima di adottare la direttiva di adeguamento sui prodotti cosmetici?
2. Può spiegare la Commissione perché il simposio internazionale organizzato a Bruxelles il 3 e 4 giugno 1991 con l'accordo degli Stati membri, che riuniva 40 scienziati di fama internazionale che avevano sperimentato il prodotto finito Bergasol, è stato deliberatamente boicottato da un funzionario della Commissione incaricato della politica dei consumatori, quando tutti i rappresentanti degli Stati membri e i membri del comitato scientifico di cosmetologia erano invitati a parteciparvi?
3. Si rende conto la Commissione che, accettando tutte queste irregolarità procedurali, ha fatto in realtà il gioco di un grande gruppo farmaceutico europeo che cerca accanitamente di distruggere un prodotto cosmetico concorrente, come era già avvenuto nel caso del pentaclorofenolo della società Rhône-Poulenc?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(4 ottobre 1995)

La Commissione può informare l'onorevole parlamentare che essa ha provveduto a consultare il comitato scientifico di cosmesi (CSC) prima di elaborare la sua proposta di 18ª direttiva per adattare al progresso tecnico gli allegati della direttiva «Prodotti cosmetici», contenente fra l'altro un divieto per la presenza di furocumarine oltre 1 mg/kg nelle creme solari e nei prodotti per l'abbronzatura. In occasione della riunione plenaria del 24 giugno 1994, il CSC ha ribadito l'opinione espressa nel 1992 secondo la quale la quantità massima di 5-MOP in tali prodotti dovrebbe essere limitata a 1 ppm.

Il gruppo di lavoro «prodotti cosmetici», comprendente rappresentanti degli Stati membri, delle associazioni di consumatori e dell'industria, ha del pari esaminato in occasione della riunione del 16 febbraio 1995 il progetto di proposta di 18ª direttiva, prima che questo venisse presentato al comitato di adattamento al progresso tecnico, il quale ha provveduto ad esaminarla a sua volta esprimendo un voto favorevole in data 28 aprile 1995.

La Commissione non ha inoltre affatto boicottato il simposio internazionale dei giorni 3 e 4 giugno 1991 e i membri del CSC sono stati opportunamente informati circa i risultati di tale simposio.

La Commissione ritiene pertanto priva di oggetto la terza interrogazione presentata dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2063/95**di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)**

alla Commissione

(12 luglio 1995)

(95/C 340/28)

Oggetto: Istituto Europa-America latina

Può far sapere la Commissione quali attività ha svolto l'Istituto Europa-America latina per l'interdipendenza e la solidarietà nell'anno 1994?

Come si compone l'organico di tale istituto?

Dispone l'istituto di altre entrate oltre alle sovvenzioni dell'Unione europea e, in caso affermativo, da quale fonte provengono e qual è la proporzione tra tali entrate e le sovvenzioni dell'Unione?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(4 ottobre 1995)

Nel 1994 l'Istituto Europa-America latina (IRELA) ha organizzato in Europa e in America latina otto conferenze, a cui hanno partecipato 426 persone provenienti dalle due aree geografiche. L'istituto ha realizzato inoltre 21 pubblicazioni (37, se si tiene conto delle traduzioni) comprendenti libri, dossier, documenti di lavoro e relazioni, e ha messo a punto sei progetti in collaborazione con la Commissione, il Sistema economico latino-americano (SELA) e l'Organizzazione sanitaria panamericana (OSP). Per un'informazione più dettagliata in merito al programma di lavoro dell'istituto, si trasmette direttamente all'onorevole parlamentare, e al segretariato generale del Parlamento, la relazione annuale 1994, che offre un panorama più completo delle attività realizzate.

L'IRELA ha un organico di 18 persone che operano all'interno di una struttura gerarchica composta da un direttore, due sottodirettori, un gerente, personale accademico e personale ausiliario. L'organigramma è disponibile presso l'istituto.

Le risorse dell'istituto si dividono in una sovvenzione concessa sulla linea di bilancio A-3020 del bilancio generale della Comunità, e in progetti che l'IRELA sviluppa su richiesta della Commissione o della Banca interamericana di sviluppo (BIS). L'IRELA riceve inoltre una piccola sovvenzione dal governo lussemburghese e ricava qualche profitto dalla vendita delle proprie pubblicazioni. Si può constatare quindi che la maggior parte del finanziamento dell'istituto proviene direttamente dalle istituzioni comunitarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2072/95**di Anita Pollack (PSE)**

alla Commissione

(12 luglio 1995)

(95/C 340/29)

Oggetto: Istituzione di una rete europea per le riserve di primati (Eupren)

Nel 1994 fu istituita la rete europea per le riserve di primati (Eupren), che comprendeva in Europa 5 centri di allevamento di primati a scopi di ricerca. Fra gli obiettivi della rete vi è quello di garantire la disponibilità di primati per la ricerca, migliorando le capacità di allevamento di questi centri, coordinando la ricerca sui primati e agevolando le collaborazioni a questo fine, per le quali potrebbe essere chiesto un finanziamento al bilancio ricerca della Commissione.

La Commissione può confermare se la Direzione generale XI intende stanziare fondi per questa rete e, in caso affermativo, quante di queste azioni si conciliano con l'obiettivo della Commissione di ridurre gli esperimenti sui vertebrati del 50% entro il 2000, come dichiarato nel V programma d'azione per l'ambiente? La Commissione può fornire le motivazioni di ogni decisione presa in merito?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(5 ottobre 1995)

La Direzione generale per l'ambiente, la sicurezza nucleare e la protezione civile (DG XI) non prevede di finanziare la rete Eupren.

Essa intende tuttavia cofinanziare una conferenza, prevista per marzo 1996, che verterà sull'obiettivo comunitario di ridurre del 50% l'uso globale degli animali di laboratorio entro l'anno 2000.

Obiettivo della conferenza sarà quello di riunire i principali operatori con responsabilità ed interessi nel settore della sperimentazione sugli animali al fine di esaminare come istituire, realizzare e sostenere un programma di riduzione sostanziale. Trattandosi del primo colloquio pubblico a livello comunitario su questo obiettivo, la conferenza è destinata a stimolare il dibattito sulla realizzazione dei principali obiettivi del quinto programma d'azione per l'ambiente.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2075/95

di Alex Smith (PSE)
alla Commissione
(12 luglio 1995)
(95/C 340/30)

Oggetto: Armi chimiche sommerse

In risposta all'interrogazione orale n. 87 dell'on. Christine Crawley (H-293/95) ⁽¹⁾ riguardante armi chimiche sommerse, la Commissione afferma che è compito delle autorità interessate fornire informazioni e studiare i rischi per l'ambiente e per le attività umane allo scopo di minimizzarli.

Poiché il governo del Regno Unito non ha effettuato alcuno studio di questo tipo sulla presenza di armi chimiche sommerse nel mare fra la Scozia e l'Irlanda, cosa conta di fare la Commissione per indurre il governo del Regno Unito ad effettuare tali studi?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo* n. 4 (maggio 1995).

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
(6 ottobre 1995)**

In base all'articolo 155 del Trattato CE la Commissione opera affinché le disposizioni del Trattato ed i provvedimenti adottati dalle istituzioni in base ad esso vengano applicati. Ai fini di detto articolo la Commissione può agire soltanto come custode del Trattato qualora possa essere accertata, o almeno presunta una violazione della normativa comunitaria.

Alla luce del fatto che allo stato attuale della normativa comunitaria lo scarico a mare di armi chimiche risalenti alla Seconda guerra mondiale non contravviene né al Trattato né a qualsiasi altra normativa comunitaria esistente, la Commissione non ha la competenza per intervenire e obbligare uno Stato membro a svolgere azioni specifiche in questo campo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2124/95

di Mathias Reichhold (NI)
alla Commissione
(19 luglio 1995)
(95/C 340/31)

Oggetto: Additivi pericolosi nei mangimi

Nel corso della riunione della commissione per l'agricoltura del 27 giugno 1995 il commissario Fischler ha affermato che nei mangimi vengono utilizzati additivi che sono ancora più pericolosi degli ormoni.

Potrebbe la Commissione far sapere a che cosa si riferiva esattamente il commissario?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(27 settembre 1995)**

Si tratta soprattutto di un riferimento alle sostanze beta-agoniste e soprattutto al clenbuterolo, la cui somministrazione fraudolenta ha provocato varie intossicazioni gravi nell'uomo in questi ultimi anni. Inoltre, secondo talune informazioni, varie misture di sostanze (che associano in particolare beta-agonisti e corticosteroidi) sarebbero attualmente somministrate di frodo agli animali da ingrasso attraverso i mangimi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2128/95

di Gerhard Schmid (PSE)
alla Commissione
(19 luglio 1995)
(95/C 340/32)

Oggetto: Caleidoscopio — Mia interrogazione scritta E-332/95

1. Per quale motivo la Commissione non ha fornito una risposta precisa alla mia interrogazione scritta E-332/92 ⁽¹⁾ malgrado l'estrema chiarezza del suo oggetto?
2. A quanto sono ammontate nel 1994 le spese per i tre posti a tempo pieno della Commissione occupati da due funzionari ed una segretaria responsabili del programma Caleidoscopio?
3. A quanto si valutano approssimativamente le spese materiali sostenute nel 1994 per la gestione del programma?
4. A quanto stima all'incirca la Commissione le spese sostenute per le numerose persone del servizio interessato che hanno partecipato, per motivi discutibili, alla gestione degli stanziamenti destinati a Caleidoscopio nel 1994?

⁽¹⁾ GU n. C 175 del 10. 7. 1995, pag. 33.

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(16 ottobre 1995)

1 e 2. La Commissione è spiacente del fatto che l'onorevole parlamentare non sia rimasto soddisfatto dalla risposta precedente. A interpretazione di quest'ultima, essa è tuttavia pronta a fornire le informazioni supplementari riportate di seguito.

Il progetto pilota Caleidoscopio è attualmente gestito da tre funzionari (uno di grado A, uno di grado B ed uno di grado C) i quali svolgono, parallelamente, anche altre mansioni all'interno della direzione. Si inviano direttamente all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento la tabella degli stipendi dei funzionari della Commissione, pubblicata regolarmente sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, nonché i comunicati stampa che riguardano il progetto pilota Caleidoscopio 1994 e 1995.

La gestione del progetto pilota Caleidoscopio include una fase di intenso lavoro, della durata di circa sei mesi, ed un periodo di preparazione e d'informazione tale da consentire ai funzionari di svolgere anche altre mansioni relative all'azione culturale. È pertanto difficile procedere ad una valutazione esatta del costo del personale cui è affidato il progetto pilota in questione.

3 e 4. Per i sei mesi di gestione piena del progetto pilota, è necessario ricorrere alla collaborazione anche di altri membri del servizio, attualmente assunti in qualità di personale esterno. Il progetto pilota Caleidoscopio, infatti, si rivolge ad operatori culturali di tutti gli Stati membri e richiede il disbrigo, nelle undici lingue comunitarie, di una notevole mole di corrispondenza e di scambio d'informazioni sui progetti presentati. Non è quindi possibile esigere la necessaria competenza, sia linguistica che specifica dell'azione culturale, unicamente dalle tre persone incaricate della gestione del programma. Ora come ora, la Commissione, lungi dal disporre di un organico numeroso, si trova anzi a dover risolvere un problema di penuria di personale nel settore culturale.

È difficile anche determinare l'esatto importo delle spese materiali (fax, telefono, carta, computer ecc. . .) che il progetto pilota comporta, visto che esse fanno parte delle spese complessive della Direzione generale X «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo».

Tenendo presente quanto precede, si possono comunque valutare le spese di gestione del progetto pilota Caleidoscopio 1994 (costo del personale e spese materiali) pari a 130 000 ECU circa, il che rappresenta meno del 4% del bilancio complessivo di cui il progetto è dotato, che, per il 1994, ammonta a 3 360 000 ECU. Va tuttavia osservato che tali spese, per la loro stessa natura, non sono state imputate sul bilancio del progetto pilota che, invece, fa parte della linea di bilancio B3 2001 «Azioni di incoraggiamento alle iniziative culturali di portata europea».

Tali dati potranno essere modificati in seguito all'adozione, da parte del Parlamento e del Consiglio, del nuovo programma Caleidoscopio proposto dalla Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2141/95

di Spalato Belleré (NI)

alla Commissione

(19 luglio 1995)

(95/C 340/33)

Oggetto: Diritti d'autore e dell'esecutore di composizioni musicali

Considerando che esistono i diritti d'autore per i compositori delle musiche e delle parole delle canzoni e delle varie composizioni musicali, tutelati dalle società preposte nei vari Stati membri, non ritiene la Commissione che sarebbe il caso di valutare la situazione vigente e di impartire direttive affinché possa essere tutelato anche il primo esecutore (o esecutori) del brano musicale inedito, almeno per un congruo periodo di tempo?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(3 ottobre 1995)

Come fa osservare l'onorevole parlamentare, i parolieri ed i compositori di musica sono protetti dai diritti d'autore, quali definiti dalla Convenzione di Berna che disciplina la protezione delle opere letterarie e artistiche, fra le quali figurano in particolare le composizioni musicali.

La protezione prevista per gli artisti che interpretano o eseguono opere musicali è disciplinata, a livello internazionale, dalla Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli enti di radiodiffusione. Detta Convenzione codifica per queste categorie di aventi diritto un certo numero di prerogative generalmente conosciute col nome di «diritti connessi».

A livello comunitario la direttiva «noleggio-presito» 92/100/CEE del 19 novembre 1992 ⁽¹⁾ ha armonizzato, sulla base della Convenzione di Roma, alcuni diritti connessi col diritto d'autore. Per molti di essi, l'armonizzazione è stata realizzata a un livello superiore a quello previsto dalla Convenzione di Roma. In tal modo la direttiva ha rafforzato considerevolmente, nella Comunità, il regime di protezione dei titolari di diritti connessi e, conseguentemente, degli artisti interpreti o esecutori.

Per quel che riguarda infine la durata della protezione concessa, questa è stata oggetto di un'armonizzazione ad opera della direttiva 93/98/CEE del 29 ottobre 1993 ⁽²⁾, che ha fissato per tali diritti una protezione a livello comunitario per un periodo di 50 anni dopo il fatto generatore.

⁽¹⁾ GU n. L 346 del 27. 11. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 290 del 24. 11. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2143/95

di Nuala Ahern (V)
alla Commissione
(19 luglio 1995)
(95/C 340/34)

Oggetto: Assicurazione degli impianti nucleari

Qual è la copertura assicurativa degli impianti nucleari ad uso civile nell'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione
(5 ottobre 1995)**

La Commissione non è in possesso dell'informazione richiesta. L'assicurazione delle centrali nucleari costituisce una transazione commerciale tra l'operatore dell'impianto nucleare e la compagnia assicurativa ed è, come tale, di natura confidenziale, non soggetta a limiti statutari di sorta. È noto tuttavia che il massimale offerto dai gruppi di livello mondiale per gli impianti nucleari non basta a garantire la copertura totale dei rischi di un impianto nucleare moderno di grandi dimensioni e che, per ragioni commerciali, gli operatori tendono comunque a stipulare polizza al di sotto della massima copertura possibile. La copertura assicurativa degli impianti nucleari in Europa risulta pertanto eterogenea.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2144/95

di Nuala Ahern (V)
alla Commissione
(19 luglio 1995)
(95/C 340/35)

Oggetto: Massimale del risarcimento in caso di incidente nucleare

Può la Commissione far sapere qual è il massimale di risarcimento cui sono tenuti gli operatori del settore nucleare nell'Unione europea in caso di incidente?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione
(4 ottobre 1995)**

Tutti gli Stati membri con centrali nucleari hanno aderito alle Convenzioni di Parigi sulla responsabilità civile nel settore dell'energia nucleare. Ai sensi di questa Convenzione, l'operatore di un impianto nucleare è responsabile di ogni danno alle persone o della morte di queste e di ogni danno ai beni o perdita degli stessi, qualora sia provato che tali danni o morti o perdite siano stati causati da un infortunio nucleare nel quale erano coinvolti combustibili nucleari, o prodotti, o rifiuti radioattivi, o sostanze nucleari provenienti da detto impianto.

I danni all'impianto nucleare stesso e ai mezzi di trasporto, in caso di incidente durante il trasporto, sono esclusi da questa responsabilità. Per coprire questa responsabilità che è limitata, l'operatore deve avere un'assicurazione o altre garanzie finanziarie.

La responsabilità dell'operatore è stabilita entro i margini consentiti dalla Convenzione di Parigi dalle normative nazionali in materia nucleare degli Stati membri, che determinano anche la copertura assicurativa di compensazione. La disponibilità assicurativa per i grandi impianti nucleari è attualmente la seguente:

	(milioni SDR/DSP ⁽¹⁾)
Belgio	86
Germania	90
Spagna	127
Francia	75
Italia	18
Paesi Bassi	200
Finlandia	150
Svezia	175
Regno Unito	150

⁽¹⁾ SDR/DSP special drawing right of the International monetary fund (diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale).

Tutti questi Stati membri sono anche parte della Convenzione complementare di Bruxelles alla Convenzione di Parigi. Di conseguenza, nei casi in cui la legislazione nazionale in campo nucleare limita la responsabilità dell'operatore al di sotto di 175 milioni di SDR, è possibile una compensazione supplementare da parte dello Stato in cui si trova l'impianto che copre la differenza tra il limite assicurato e i 175 milioni di SDR. Inoltre un fondo collettivo istituito in base alla Convenzione di Bruxelles rende disponibile un terzo livello di compensazione, portando il limite a 300 milioni SDR.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2145/95**di Nuala Ahern (V)****alla Commissione***(19 luglio 1995)**(95/C 340/36)**Oggetto:* Terreni agricoli a Chernobyl

Può la Commissione far sapere a quali limitazioni sono stati assoggettati i terreni e i prodotti agricoli nell'Unione europea all'epoca dell'incidente di Chernobyl e quali restrizioni sono ancora in vigore?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione***(2 ottobre 1995)*

Dato che il rischio sanitario diretto risultante dalla contaminazione delle terre non era significativo, per motivi pratici evidenti non sono state le terre come tali ad essere sottoposte a restrizioni nella Comunità in seguito all'incidente di Chernobyl, ma i prodotti agricoli. Il 6 maggio 1986, alcuni giorni dopo l'incidente e dopo aver consultato gli Stati membri, la Commissione ha inviato una raccomandazione (86/156/CEE) ⁽¹⁾ a tutti gli Stati membri concernente il coordinamento delle misure nazionali adottate per i prodotti agricoli. Questa raccomandazione, riguardante soprattutto la contaminazione radioattiva da iodio 131, un radionuclide con un periodo di dimezzamento relativamente breve (circa 8 giorni), fissava livelli massimi di attività decrescenti nel tempo per il latte e i prodotti lattiero-caseari nonché per gli ortofrutticoli presenti sul mercato comunitario e insisteva presso gli Stati membri affinché gli stessi limiti fossero applicati ai prodotti destinati all'esportazione.

Pochi giorni dopo, il 12 maggio 1986, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1388/86 ⁽²⁾, valido fino al 31 maggio 1986, relativo alla sospensione delle importazioni di taluni prodotti agricoli (ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari, carni, pesci, ecc.) originari di taluni paesi terzi (Unione Sovietica, Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania e Jugoslavia).

Il 30 maggio 1986 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1707/86 ⁽³⁾ che fissa le tolleranze massime cumulate di cesio 134 e 137 (i radionuclidi più pertinenti a mezzo termine e a medio termine) nei prodotti agricoli applicabili alle importazioni nella Comunità (370 Bq/kg per il latte, i prodotti lattiero-caseari e le derrate alimentari destinate ai lattanti e 600 Bq/kg per gli altri prodotti).

Nei negoziati svoltisi in sede di Consiglio nel 1986 sulla regolamentazione delle importazioni di prodotti agricoli, gli Stati membri si sono impegnati ad applicare in generale

questi stessi limiti sia per le proprie produzioni sia per gli scambi con gli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986.⁽²⁾ GU n. L 127 del 13. 5. 1986.⁽³⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986.**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2148/95****di Mark Killilea (UPE)****alla Commissione***(19 luglio 1995)**(95/C 340/37)**Oggetto:* Programma operativo per l'ambiente — Misure di protezione contro l'erosione delle coste

Nell'elaborare proposte per l'utilizzazione degli stanziamenti accantonati dal governo irlandese a titolo del programma operativo — misure di protezione contro l'erosione delle zone costiere, il ministero per l'Ambiente ha chiesto a ciascun consiglio di contea del paese di trasmettere un elenco dei progetti prioritari.

Nel caso del consiglio di contea di Galway, i due progetti prioritari sono l'isola di Inishboffin e l'isola di Tawin. Tali progetti sono stati formalmente approvati dal consiglio di contea e trasmessi al ministero per l'Ambiente corredati dei dati pertinenti. Tuttavia sembra che il ministero non sia disposto a sbloccare i fondi necessari per realizzare questi importanti progetti, sebbene tali finanziamenti comunitari siano attualmente disponibili presso il ministero in questione.

Può la Commissione far sapere se il ministero per l'Ambiente le ha notificato problemi specifici in ordine allo sblocco di tali fondi e, in caso di risposta negativa, intende avviare presso il ministero sopraccitato un'inchiesta sui motivi di tale ritardo?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione***(2 ottobre 1995)*

Per le misure di protezione delle coste nell'ambito del programma operativo per l'ambiente relativo all'Irlanda (1995-1999) sono stati stanziati complessivamente 6,3 Mio di ECU, di cui 4,7 Mio di ECU sono erogati dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Nel 1994 il ritmo di spesa per tali misure è stato più lento del previsto, a causa della necessità di un'ampia consultazione con le autorità locali delle zone costiere e del gran numero di domande di contributi, ma la Commissione non è a conoscenza di particolari problemi riguardo allo sblocco dei fondi. Si prevede di recuperare nel 1995 il lieve slittamento verificatosi nel 1994. Il ministero della Marina è responsabile

dell'applicazione delle misure, mentre il ministero dell' Ambiente è incaricato di controllare l'attuazione generale del programma.

La maggior parte dei fondi disponibili per il 1995 è già stata stanziata. Una seconda serie di sovvenzioni dovrebbe essere annunciata all'incirca entro il prossimo mese. Poiché, tuttavia, le domande di finanziamento oltrepassano di gran lunga le risorse disponibili, non tutti i progetti presentati saranno sovvenzionati nell'ambito del programma. Saranno privilegiati quelli da cui l'Irlanda può trarre maggiori benefici, in termini economici e in altri campi.

Le autorità locali che hanno presentato domanda di finanziamento possono chiedere, per iscritto, informazioni al ministero della Marina sullo stato d'avanzamento delle pratiche relative ai singoli progetti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2154/95

di Giuseppe Rauti (NI)

alla Commissione

(28 luglio 1995)

(95/C 340/38)

Oggetto: Smaltimento di scorie radioattive

La Commissione è a conoscenza dell'inchiesta giudiziaria avviata in Italia sul presunto smaltimento di scorie radioattive del centro ENEA della Trisaia, in provincia di Matera?

Non pensa la Commissione di dover anch'essa avviare un'inchiesta visto che il centro suddetto è finanziato parzialmente dall'Unione europea e che lo «smaltimento» interesserebbe una vasta area delle acque del Mar Ionio, lungo la costa lucana, e cioè uno dei luoghi turisticamente più promettenti di tutto il Mediterraneo?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(13 ottobre 1995)

La Commissione è a conoscenza di un'inchiesta giudiziaria concernente il trattamento di residui radioattivi presso l'impianto pilota di Itrec per ritrattare il combustibile esaurito del centro di ricerca Trisaia, nella provincia di Matera (Italia).

L'impianto pilota ha cessato l'attività nel 1979. La Commissione ha cofinanziato, nell'ambito del suo programma di ricerca e sviluppo a compartecipazione finanziaria sullo smantellamento degli impianti nucleari, le «prove di dimostrazione e di smantellamento a distanza nell'impianto di ritrattamento di Itrec». I risultati sono stati pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali (Lussemburgo) nel rapporto EUR 14640.

La situazione del trattamento e del deposito di residui radioattivi nell'impianto pilota è, per quanto risulta alla Commissione, sicura e non è stata indicata alla Commissione alcuna violazione della normativa comunitaria, in particolare delle norme fondamentali di radioprotezione o della normativa italiana in materia.

Gli aspetti amministrativi dell'autorizzazione dell'impianto esulano dalle competenze della legislazione comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2170/95

di Marianne Thyssen (PPE)

alla Commissione

(28 luglio 1995)

(95/C 340/39)

Oggetto: Etichettatura dei prodotti alimentari: indicazione dell'indirizzo

L'articolo 3, paragrafo 1, punto 6 della direttiva 79/112/CEE ⁽¹⁾ relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale prevede l'obbligo di indicare sull'etichetta «il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità».

A norma del testo di un considerando «qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori».

È possibile dedurre, dalla necessità di tutelare i consumatori, che la ratio legis dell'indicazione obbligatoria dell'indirizzo sia, tra l'altro, quella di permettere all'istanza governativa di controllo di individuare in modo rapido ed efficace il fabbricante, il condizionatore o il venditore stabilito nella Comunità?

Non ritiene la Commissione che la semplice indicazione sull'etichetta di una casella postale non sia sufficiente, ma che debba venire indicato un indirizzo completo dove la persona interessate possa effettivamente venir contattata?

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(28 settembre 1995)

L'obbligo di fare apparire sull'etichettatura dei prodotti alimentari il nome e l'indirizzo del fabbricante, del condizionatore o anche di un venditore ha per obiettivo principale di permettere al consumatore di stabilire un contatto con uno degli operatori della fabbricazione o della commercializzazione del prodotto al fine di potere, se necessario, trasmettere le sue critiche positive o negative relative al prodotto acquistato.

Quest'informazione può essere utile ai servizi di controllo ma non è direttamente destinata ad essi, in quanto la persona o la ditta responsabile possono essere domiciliati in un paese diverso da quello in cui il prodotto è venduto.

È chiaro che l'indirizzo riportato sull'etichetta deve consentire di stabilire un contatto affettivo e deve quindi rispondere alle norme postali in vigore nei vari Stati membri. L'indicazione di una casella postale dovrebbe essere ammessa soltanto nel caso in cui permetta di raggiungere una delle persone responsabili.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2217/95

di John McCartin (PPE)

alla Commissione

(28 luglio 1995)

(95/C 340/40)

Oggetto: Zone agricole svantaggiate in Irlanda

È la Commissione al corrente del fatto che le zone irlandesi in cui vengono versate indennità compensative sono attualmente distribuite su vasta parte del paese? I rappresentanti degli agricoltori hanno pertanto proposto che le zone gravemente svantaggiate in montagna e lungo la costa occidentale siano oggetto di una riclassificazione che permetta di restituire loro alcuni vantaggi. Può dire la Commissione se intende esaminare opzioni di questo tipo?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(27 settembre 1995)

Le indennità compensative sono pagate agli allevatori di bestiame nelle regioni designate svantaggiate, che interessano circa il 71 % della superficie agricola totale dell'Irlanda. Queste regioni sono caratterizzate da terreni relativamente improduttivi e non adatti alla coltivazione, destinati principalmente all'allevamento con un basso carico di bestiame (meno di un'unità di bovini adulti — per ettaro).

Conformemente al regolamento (CEE) n. 2328/91 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare agli articoli 17-19 relativi alle indennità compensative, il livello dei pagamenti viene fissato dalle autorità irlandesi a seconda della gravità degli svantaggi naturali permanenti. In questo modo le regioni più gravemente svantaggiate dell'Irlanda, comprese le regioni della costa occidentale di cui parla l'onorevole parlamentare, ricevono attualmente un'indennità più elevata, ossia 10 ECU in più per unità di bestiame. Questo beneficio aggiuntivo è accordato in circa il 70 % delle regioni più svantaggiate.

Nelle regioni in cui le condizioni di allevamento sono particolarmente difficili, la normativa comunitaria permette alle autorità nazionali di designare le regioni più gravemente colpite nell'ambito delle zone agricole svantaggiate, previa approvazione della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2231/95

di José Gil-Robles Gil-Delgado (PPE)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/41)

Oggetto: Ricerca e sviluppo nell'industria dei prodotti veterinari

Nel 1980 all'Unione europea era ascrivibile il 40 % degli investimenti mondiali nella ricerca e nello sviluppo di prodotti veterinari. Attualmente tale percentuale si è ridotta al 18 %, a causa della rigida legislazione europea nel settore, che induce le imprese a investire in altri settori, la cui legislazione è più vantaggiosa. Tale riduzione ha un impatto sociale, occupazionale e commerciale che danneggia evidentemente l'industria europea del settore, avvantaggiando gli Stati Uniti e il Giappone, dove la legislazione e una burocrazia meno rigida favoriscono gli investimenti, riducendone i costi.

Può la Commissione indicare se stia esaminando tale situazione e, in caso affermativo, quali misure intenda adottare al riguardo?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(29 settembre 1995)

Con i propri finanziamenti la Commissione promuove un'industria europea validamente impegnata nella ricerca, per mettere a punto i migliori medicinali veterinari possibili, e l'eliminazione degli ostacoli inutili.

È indispensabile che i prodotti farmaceutici siano sicuri, efficaci e dotati della necessaria qualità, poiché le derrate alimentari derivanti da animali ai quali è stato somministrato un medicinale sono destinate a entrare nella catena alimentare umana. Le autorità di regolamentazione della Comunità, degli Stati Uniti e del Giappone sono in contatto permanente per poter armonizzare i requisiti a livello internazionale.

La Commissione lavora in collaborazione con l'industria per sostituire i requisiti divergenti esistenti a livello nazionale con disposizioni armonizzate. Con la recente fondazione dell'EMEA (l'Agenzia europea per la valutazione dei prodotti medicinali), le autorizzazioni per l'immissione in commercio di medicinali veterinari innovativi sono concesse non più a livello nazionale ma comunitario. Tali medicinali innovativi possono ora essere immessi più facilmente e rapidamente sul mercato di tutta la Comunità, consentendo così all'industria di recuperare i costi di ricerca e sviluppo nell'ambito di un mercato unico.

I dati citati dall'onorevole parlamentare sono discutibili. Molte ditte non distinguono la spesa della ricerca per i medicinali umani da quella della ricerca per i medicinali veterinari. Gli unici dati a disposizione sono quindi quelli del settore farmaceutico nel suo insieme. La maggior parte delle fonti riferisce che durante il periodo in esame le spese di ricerca e sviluppo per i medicinali negli Stati Uniti e nella Comunità erano più o meno equivalenti. Tuttavia l'attuale situazione è tutt'altro che soddisfacente e la Commissione sta analizzando soluzioni che possano rendere più efficaci gli sforzi condotti dalla Comunità nel settore della ricerca.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2235/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/42)

Oggetto: Completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per la Macedonia centrale

L'azione 7.2 del programma operativo multifondo (POM) per la Macedonia centrale prevede progetti per un importo di 461 000 ECU per il proseguimento di opere che erano state incluse nel primo QCS (PIM-POM), ma che non erano state portate a termine prima che esso scadesse.

Considerando che tali opere devono avere un'autonomia operativa minima ed essere disponibili entro il 31 luglio 1995, si chiede alla Commissione:

1. Quali progetti specifici sono stati inclusi nell'azione sopracitata?
2. Quali progetti avviati nel corso del primo QCS sono rimasti incompiuti e non sono stati inclusi nell'azione sopracitata?
3. Quali progetti previsti dall'azione 7.2 sono stati completati (al 31 luglio 1995)?
4. Quali progetti sono pressoché conclusi e quali fasi della realizzazione devono essere ancora intraprese?
5. Quale è stato il tasso di utilizzazione dell'azione 7.2?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2236/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/43)

Oggetto: Completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per la Grecia continentale

L'azione 7.3 del programma operativo multifondo (POM) per la Grecia continentale prevede il completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per il dipartimento di Evritania, progetti intesi a far uscire tale dipartimento dal suo isolamento, nonché a contribuire al suo sviluppo.

Il costo complessivo di tali progetti ammonta a 17 897 000 ECU per il proseguimento di opere che erano state incluse nel primo QCS.

Considerando che tali opere devono avere un'autonomia operativa minima ed essere disponibili entro il 31 luglio 1995, si chiede alla Commissione:

1. A che punto si trovano i progetti relativi alla costruzione degli assi stradali Karpenissi-Lamia e Karpenissi-Karditsa?
2. Quali progetti specifici sono stati inclusi nell'azione sopracitata?
3. Quali progetti avviati nel corso del primo QCS sono rimasti incompiuti e non sono stati inclusi nell'azione sopracitata?
4. Quali progetti previsti dall'azione 7.3 sono stati completati (al 31 luglio 1995)?
5. Quali progetti sono pressoché conclusi e quali fasi della realizzazione devono essere ancora intraprese?
6. Quale è stato il tasso di utilizzazione dell'azione 7.3?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2237/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/44)

Oggetto: Completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per il Peloponneso (FESR)

Il sottoprogramma 7 del programma operativo multifondo (POM) per il Peloponneso prevede progetti per un importo di 9 815 000 ECU per il proseguimento di opere che erano

state incluse nel primo QCS (PIM-POM), ma che non erano state portate a termine prima che esso scadesse.

Considerando che tali opere devono avere un'autonomia operativa minima ed essere disponibili entro il 31 luglio 1995, si chiede alla Commissione:

1. Quali progetti specifici sono stati inclusi nell'azione sopracitata?
2. Quali progetti avviati nel corso del primo QCS sono rimasti incompiuti e non sono stati inclusi nel sottoprogramma sopracitato?
3. Quali progetti previsti dal sottoprogramma 7 sono stati completati (al 31 luglio 1995)?
4. Quali progetti sono pressoché conclusi e quali fasi della realizzazione devono essere ancora intraprese?
5. Quale è stato il tasso di utilizzazione del sottoprogramma 7?
6. Dove è stato inserito il tratto Tsakónas-Paradisiú della strada Tripoli-Kalamata? Quali importi sono stati previsti e qual è la strutturazione della strada?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2238/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/45)

Oggetto: Completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per Creta

Il sottoprogramma 7 del programma operativo multifondo (POM) per Creta prevede progetti per un importo di 10 628 000 ECU per il proseguimento di opere che erano state incluse nel primo QCS (PIM-POM), ma che non erano state portate a termine prima che esso scadesse.

Considerando che tali opere devono avere un'autonomia operativa minima ed essere disponibili entro il 31 luglio 1995, si chiede alla Commissione:

1. Quali progetti specifici sono stati inclusi nell'azione sopracitata?
2. Quali progetti avviati nel corso del primo QCS sono rimasti incompiuti e non sono stati inclusi nel sottoprogramma sopracitato?
3. Quali progetti previsti dal sottoprogramma 7 sono stati completati (al 31 luglio 1995)?
4. Quali progetti sono pressoché conclusi e quali fasi della realizzazione devono essere ancora intraprese?

5. Quale è stato il tasso di utilizzazione del sottoprogramma 7?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2240/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/46)

Oggetto: Completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per la Grecia occidentale (FESR)

Il codice VII.1 del programma operativo multifondo (POM) per la Grecia occidentale prevede progetti per un importo complessivo di 6 050 000 ECU che non sono stati portati a termine prima della scadenza del primo QCS.

Tali progetti includono:

- a) 11 progetti relativi alla costruzione di strada e un progetto relativo al porto di Patrasso,
- b) 6 reti idriche, 1 rete di scarico, 1 impianto di trattamento biologico e 1 di raffinazione,
- c) valorizzazione di zone turistiche e
- d) miglioramento del livello di istruzione.

Considerando che tali opere devono essere portate a termine entro il 31 luglio 1995, si chiede alla Commissione:

1. Quali dei progetti sopracitati sono stati conclusi?
2. Quali dei rimanenti sono pressoché conclusi e quali fasi della realizzazione devono ancora essere intraprese?
3. Quale è stato il tasso di utilizzazione del programma in questione?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2241/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/47)

Oggetto: Completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per la Grecia continentale

L'azione 7.2 del programma operativo multifondo (POM) per la Grecia continentale prevede progetti relativi al completamento delle fasi operative di opere di infrastruttura per un importo di 1 755 000 ECU per il proseguimento di opere che erano state incluse nel primo QCS (PIM-POM). Gli operatori responsabili della realizzazione di tale azione sono organi di autogoverno locali.

Considerando che tali opere devono avere un'autonomia operativa minima e essere disponibili entro il 31 luglio 1995, si chiede alla Commissione:

1. Quali progetti specifici sono stati inclusi nell'azione sopraccitata?
2. Quali progetti avviati nel corso del primo QCS sono rimasti incompiuti e non sono stati inclusi nell'azione sopraccitata?
3. Quali progetti previsti dall'azione 7.2 sono stati completati (al 31 luglio 1995)?
4. Quali progetti sono pressoché conclusi e quali fasi della realizzazione devono essere ancora intraprese?
5. Quale è stato il tasso di utilizzazione dell'azione 7.2?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2242/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/48)

Oggetto: Completamento di progetti incompiuti rientranti nel primo QCS per Creta

Il sottoprogramma 7 del programma operativo multifondo (POM) per Creta prevede progetti per un importo di 4 411 000 ECU per il proseguimento di opere che erano state incluse nel primo QCS (PIM-POM), ma che non erano state portate a termine prima che esso scadesse.

Considerando che tali opere devono avere un'autonomia operativa minima ed essere disponibili entro il 31 luglio 1995, si chiede alla Commissione:

1. Quali progetti specifici sono stati inclusi nel sottoprogramma sopraccitato?
2. Quali progetti avviati nel corso del primo QCS sono rimasti incompiuti e non sono stati inclusi nel sottoprogramma sopraccitato?
3. Quali progetti previsti dal sottoprogramma 7 sono stati completati (al 31 luglio 1995)?
4. Quali progetti sono pressoché conclusi e quali fasi della realizzazione devono essere ancora intraprese?
5. Quale è stato il tasso di utilizzazione del sottoprogramma 7?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2243/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/49)

Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti la Macedonia centrale (FESR)

La misura 7.1 del programma operativo multifondi (POM) (Macedonia centrale) prevede il completamento di opere dal costo di 30 953 MECU, già iscritte nel primo QCS (PIM/POM), ma rimaste incompiute.

Poiché queste opere devono avere un'autonomia operativa minima e poter essere rese accessibili entro il 31 luglio 1995, può far sapere la Commissione:

1. quali siano le opere effettivamente inserite nella suddetta misura,
2. quali delle opere avviate durante il periodo di vigenza del primo QCS siano rimaste incompiute e non siano state inserite nella suddetta misura,
3. quali delle opere iscritte nella misura 7.1 siano state completate entro il 31 luglio 1995,
4. attraverso quali fasi saranno completate le opere rimaste incompiute,
5. quale sia stato il tasso di utilizzazione della misura 7.1?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2244/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/50)

Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti l'Epiro

Il sottoprogramma 6 del programma operativo multifondi (POM) (Epiro) prevede il completamento di opere dal costo di 8 095 MECU, già iscritte nel primo QCS (PIM/POM), ma rimaste incompiute.

Poiché queste opere devono avere un'autonomia operativa minima e poter essere rese accessibili entro il 31 luglio 1995, può far sapere la Commissione:

1. quali siano le opere effettivamente inserite nel suddetto sottoprogramma,
2. quali delle opere avviate durante il periodo di vigenza del primo QCS siano rimaste incompiute e non siano state inserite nel suddetto sottoprogramma,
3. quali delle opere iscritte nel sottoprogramma 6 siano state completate entro il 31 luglio 1995,
4. attraverso quali fasi saranno completate le opere rimaste incompiute,
5. quali sia stato il tasso di utilizzazione del sottoprogramma?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2245/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/51)

Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti la Macedonia orientale e la Tracia (FESR)

Il programma operativo multifondi (POM) (Macedonia orientale e Tracia) prevede il completamento di opere dal costo di 47 586 MECU, già iscritte nel primo QCS (PIM/POM), ma rimaste incompiute.

Poiché queste opere devono avere un'autonomia operativa minima e poter essere rese accessibili entro il 31 luglio 1995, può far sapere la Commissione:

1. quali siano le opere effettivamente inserite nel suddetto programma,
2. quali delle opere avviate durante il periodo di vigenza del primo QCS siano rimaste incompiute e non siano state inserite nel suddetto programma,
3. quali delle opere siano state completate entro il 31 luglio 1995,
4. attraverso quali fasi saranno completate le opere rimaste incompiute,
5. quali sia stato il tasso di utilizzazione del programma?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2246/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/52)

Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti la Grecia continentale

La misura 7.4 del programma operativo multifondi (POM) (Grecia continentale) prevede il completamento di opere dal costo di 2 754 MECU, già iscritte nel primo QCS (PIM/POM), ma rimaste incompiute.

Poiché queste opere devono avere un'autonomia operativa minima e poter essere rese accessibili entro il 31 luglio 1995, può far sapere la Commissione:

1. quali siano le opere effettivamente inserite nella suddetta misura,
2. quali delle opere avviate durante il periodo di vigenza del primo QCS siano rimaste incompiute e non siano state inserite nella suddetta misura,
3. quali delle opere iscritte nella misura 7.4 siano state completate entro il 31 luglio 1995,
4. attraverso quali fasi saranno completate le opere rimaste incompiute,
5. quale sia stato il tasso di utilizzazione della misura 7.4?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2247/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/53)

Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti la Grecia continentale

La misura 7.1 del programma operativo multifondi (POM) (Grecia continentale) prevede il completamento di opere dal costo di 30 288 MECU, già iscritte nel primo QCS (PIM/POM), ma rimaste incompiute.

Poiché queste opere devono avere un'autonomia operativa minima e poter essere rese accessibili entro il 31 luglio 1995, può far sapere la Commissione:

1. quali siano le opere effettivamente inserite nella suddetta misura,
2. quali delle opere avviate durante il periodo di vigenza del primo QCS siano rimaste incompiute e non siano state inserite nella suddetta misura,
3. quali delle opere iscritte nella misura 7.1 siano state completate entro il 31 luglio 1995,
4. attraverso quali fasi saranno completate le opere rimaste incompiute,
5. quale sia stato il tasso di utilizzazione della misura 7.1?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2248/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/54)

Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti l'Attica (FESR)

Il sottoprogramma 7 del programma operativo multifondi (POM) (Attica) prevede il completamento di opere da costo di 65 259 MECU, già iscritte nel primo QCS (PIM/POM), ma rimaste incompiute.

Poiché queste opere devono avere un'autonomia operativa minima e poter essere rese accessibili entro il 31 luglio 1995, può far sapere la Commissione:

1. quali siano le opere effettivamente inserite nel suddetto sottoprogramma,
2. quali delle opere avviate durante il periodo di vigenza del primo QCS siano rimaste incompiute e non siano state inserite nel suddetto sottoprogramma,
3. quali delle opere iscritte nel sottoprogramma 7 siano state completate entro il 31 luglio 1995,
4. attraverso quali fasi saranno completate le opere rimaste incompiute,
5. quale sia stato il tasso di utilizzazione del sottoprogramma 7?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2249/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/55)

Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti l'Egeo meridionale

Il sottoprogramma 7 del programma operativo multifondi (POM) (Egeo meridionale) prevede il completamento di opere dal costo di 10 700 MECU, già iscritte nel primo QCS (PIM/POM), ma rimaste incompiute.

Poiché queste opere devono avere un'autonomia operativa minima e poter essere rese accessibili entro il 31 luglio 1995, può far sapere la Commissione:

1. quali siano le opere effettivamente inserite nel suddetto sottoprogramma,
2. quali delle opere avviate durante il periodo di vigenza del primo QCS siano rimaste incompiute e non siano state inserite nel suddetto sottoprogramma 7,
3. quali delle opere iscritte nel sottoprogramma 7 siano state completate entro il 31 luglio 1995,
4. attraverso quali fasi saranno completate le opere rimaste incompiute,
5. quale sia stato il tasso di utilizzazione del sottoprogramma 7?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2250/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/56)

Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti le isole Ionie

Il sottoprogramma 6 del programma operativo multifondi (POM) (isole Ionie) prevede il completamento di opere dal costo di 20 967 248 ECU, già iscritte nel primo QCS (PIM/POM), ma rimaste incompiute.

Poiché queste opere devono avere un'autonomia operativa minima e poter essere rese accessibili entro il 31 luglio 1995, può far sapere la Commissione:

1. quali siano le opere effettivamente inserite nel suddetto sottoprogramma,

2. quali delle opere avviate durante il periodo di vigenza del primo QCS siano rimaste incompiute e non siano state inserite nel suddetto sottoprogramma,
3. quali delle opere iscritte nel sottoprogramma 6 siano state completate entro il 31 luglio 1995,
4. attraverso quali fasi saranno completate le opere rimaste incompiute,
5. quale sia stato il tasso di utilizzazione del sottoprogramma 6?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2251/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/57)

Oggetto: Completamento di opere del primo QCS rimaste incompiute e riguardanti la Tessaglia (FESR)

Il sottoprogramma 8 del programma operativo multifondi (POM) (Tessaglia) prevede il completamento di opere dal costo di 5 059 MECU, già iscritte nel primo QCS (PIM/POM), ma rimaste incompiute.

Poiché queste opere devono avere un'autonomia operativa minima e poter essere rese accessibili entro il 31 luglio 1995, può far sapere la Commissione:

1. quali siano le opere effettivamente inserite nel suddetto sottoprogramma,
2. quali delle opere avviate durante il periodo di vigenza del primo QCS siano rimaste incompiute e non siano state inserite nel suddetto sottoprogramma 8,
3. quali delle opere iscritte nel sottoprogramma 8 siano state completate entro il 31 luglio 1995,
4. attraverso quali fasi saranno completate le opere rimaste incompiute,
5. quale sia stato il tasso di utilizzazione del sottoprogramma 8?

**Risposta comune data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte da E-2235/95 a E-2238/95 e da
E-2240/95 a E-2251/95
(18 settembre 1995)**

La Commissione rammenta che il metodo di finanziamento per programma si basa sull'accettazione, da parte delle istanze compartecipi (Commissione-Stato membro-regione), degli obiettivi di ciascun programma e dei criteri di selezione dei singoli progetti. La scelta dei progetti da

finanziare nell'ambito dei programmi spetta allo Stato membro.

Nella fattispecie, i criteri di selezione dei progetti da finanziarsi nel quadro dei sottoprogrammi «clean-up» sono i seguenti:

- a) i progetti devono aver già fruito di un primo finanziamento nel contesto del precedente quadro comunitario di sostegno (QCS), senza aver raggiunto una sufficiente autonomia funzionale;
- b) il finanziamento a carico del secondo QCS deve coprire esclusivamente la conclusione di una fase operativa completa;
- c) in linea di massima, l'oggetto fisico finanziato nel quadro del secondo programma non deve superare il 50% di quello finanziato nel primo programma;
- d) il termine per la chiusura del provvedimento scade il 30 settembre 1995.

A fine maggio 1995 il tasso di assorbimento per questi sottoprogrammi «clean-up» nelle varie regioni si presentava come segue:

Egeo meridionale	82 %
Egeo settentrionale	34,6 %
Attica	71 %
Epiro	70 %
Creta	78 %
Macedonia-Tracia	65 %
Tessaglia	79 %
Isole ioniche	56 %
Grecia continentale	72 %
Macedonia centrale	59 %
Macedonia occidentale	37 %
Peloponneso	45 %
Grecia occidentale	76 %

La Commissione, in un intento di sana gestione dei fondi comunitari, si accerterà in tempo utile che tutti i progetti finanziati a carico del primo QCS abbiano effettivamente raggiunto l'autonomia operativa.

Per le altre informazioni richieste, si invita l'onorevole parlamentare a rivolgersi alle autorità dello Stato membro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2254/95

di Joaquim Miranda (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/58)

Oggetto: Importazione di latte in Portogallo

L'importazione in Portogallo di latte proveniente da altri Stati membri e destinato in particolare alle grandi superfici

commerciali ha registrato negli ultimi tempi un considerevole aumento, e si prevede inoltre che nel prossimo futuro tale tendenza si affermerà ulteriormente.

È dubbio, tuttavia, che ciò avvenga in condizioni di concorrenza normale e trasparente, poiché, tra l'altro, il prezzo pagato ai produttori portoghesi non è superiore a quello praticato in altri paesi, mentre, inevitabilmente, i costi di trasporto gravano in modo sensibile sul prezzo del prodotto importato.

Può la Commissione confermare che tale situazione non è dovuta a pratiche di dumping o ad altre pratiche concorrenziali illecite adottate all'interno dell'Unione a danno di uno dei suoi Stati membri? Qualora l'esistenza di tali pratiche venisse accertata, quali misure intende adottare la Commissione?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(27 settembre 1995)

La Commissione non dispone di informazioni che confermino l'esistenza di pratiche di concorrenza sleale per quanto riguarda gli scambi di latte da consumo tra il Portogallo e altri Stati membri.

Del resto bisogna far notare che il mercato del latte da consumo nella Comunità è caratterizzato, da qualche anno, da una concorrenza molto forte sia a livello dei fabbricanti di tali prodotti che a livello delle aziende del settore della grande distribuzione. Il fenomeno del latte da consumo offerto a prezzi assai competitivi non è quindi limitato al mercato portoghese.

Nel caso in cui la Commissione disponesse di indicazioni relative alle pratiche di concorrenza illecite in tale settore, essa potrebbe avviare un'indagine approfondita in virtù delle sue competenze in materia di concorrenza e, ove necessario, iniziare le procedure previste al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2261/95

di Susanne Riess-Passer (NI)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/59)

Oggetto: Monopolio esercitato dalla radiotelevisione austriaca

In Austria il settore radiotelevisivo è gestito in regime di monopolio da un'azienda di Stato.

Nel 1993 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato la situazione di monopolio nel settore radiotelevisivo austriaco come una violazione del diritto alla libera espressione di pensiero. Finora però la situazione di monopolio perdura sia nel settore radiofonico che in quello televisivo.

1. I cittadini austriaci possono esigere per vie legali di essere risarciti per la violazione del diritto alla libera espressione di pensiero?
2. Le imprese che hanno già operato investimenti iniziali in virtù della liberalizzazione del settore radiofonico, tutt'ora vietata però per legge dal governo austriaco, e che hanno subito danni per il perdurare della situazione di monopolio possono esigerne il risarcimento?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(21 settembre 1995)

I ricorsi fondati su sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e nella legge interna dello Stato contraente interessato dalla decisione della Corte, in questo caso l'Austria.

Pertanto la Commissione non ha alcuna competenza per trattare la questione, che rientra tra le prerogative delle autorità nazionali, oltre che del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che vigila sull'esecuzione delle sentenze della Corte (articolo 54 della Convenzione).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2272/95

di Elly Plooi-j-van Gorsel (ELDR)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/60)

Oggetto: Accesso al mercato interno per le PMI

Nel rapporto 1994 della Commissione sullo stato di avanzamento del mercato unico si legge che è tuttora arduo per le piccole e medie imprese conquistarsi un posto nel mercato europeo e che tale situazione va ricondotta alla difformità delle interpretazioni delle norme europee nei vari Stati membri, alla loro trasposizione burocratica nel diritto interno e agli ostacoli tecnici incontrati, soprattutto nei settori non regolamentati. A ciò si aggiunga che la presentazione di reclami è sovente un iter lungo, difficile e dispendioso, che spesso finisce per ripercuotersi negativamente sull'immagine dell'azienda.

1. È la Commissione consapevole del fatto che i piccoli imprenditori preferiscono produrre beni anziché atti legali?
2. Non ritiene che le piccole e medie imprese debbano trarre vantaggio dal mercato interno anziché esserne ostacolate?

3. Non crede che sia opportuno designare un ombudsman per le piccole e medie imprese, incaricato di esaminare e risolvere gli eventuali reclami o problemi in modo rapido, accettabile e finanziariamente sostenibile per le aziende interessate?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(27 ottobre 1995)

La Commissione è pienamente consapevole delle difficoltà che le piccole e medie imprese (PMI) incontrano nell'interpretazione delle normative e delle relative conseguenze sul piano amministrativo negli Stati membri, difficoltà che si accentuano ulteriormente quando delle piccole imprese si trovano ad operare nel mercato interno.

Su tale problema si è incentrato il programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato ⁽¹⁾, una parte del quale concerne un'azione concertata con gli Stati membri in materia di semplificazione legislativa e amministrativa a favore delle imprese. La Commissione è stata invitata dal Consiglio ad istituire un comitato in collaborazione con gli Stati membri e con le organizzazioni europee rappresentative delle PMI al fine di migliorare e semplificare il contesto aziendale a livello amministrativo e legislativo.

Il 19 e 20 giugno 1995 il comitato ha tenuto un primo convegno per individuare la prassi migliore nella creazione di nuove imprese. Simili convegni saranno organizzati allo scopo di esaminare altre fasi del ciclo vitale delle imprese.

Riguardo alla proposta di nominare un ombudsman per le PMI che analizzi e componga le vertenze, la Commissione vorrebbe attirare l'attenzione dell'onorevole membro del Parlamento sui punti seguenti:

— la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura d'informazione reciproca sui provvedimenti nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità ⁽²⁾. Tale procedura mira a informare gli Stati membri e la Commissione dei casi in cui uno Stato membro intraprende delle misure che impediscano la libera circolazione delle merci, benché queste siano state prodotte o immesse nel mercato di un altro Stato membro in conformità delle leggi vigenti. Tale decisione, in ordine alla quale il 29 giugno 1995 si è giunti ad un comune accordo in seno al Consiglio, dovrebbe agevolare gli Stati membri e la Commissione nella ricerca di soluzioni appropriate ai problemi che insorgono nelle aree non armonizzate senza attendere i reclami, in particolare da parte delle PMI. Questa proposta, inoltre, prevede che gli Stati membri cerchino di assicurare la creazione di un punto di contatto o di una rete di punti di contatto che funga da riferimento iniziale per tutte le indagini nei settori in cui altre normative nazionali non sono riconosciute;

— attualmente è in fase di preparazione una proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia, secondo la quale le organizzazioni professionali nazionali avranno il diritto di presentare reclami negli altri Stati membri, in modo da assicurare un'efficace attuazione della legislazione comunitaria riguardo alla tutela dei consumatori ed evitare distorsioni della concorrenza. Questi sviluppi dovrebbero favorire le PMI in quanto i reclami possono rimanere anonimi e le PMI stesse possono esercitare una maggiore influenza sulle loro organizzazioni perché si occupino del caso con efficienza e sollecitudine;

— ai sensi del Trattato CE il Parlamento ha nominato un ombudsman cui presentare i reclami. Alcuni Stati membri, inoltre, hanno già creato tale struttura e la Commissione accoglierebbe senz'altro con favore simili iniziative da parte di altri Stati membri;

— se la difficoltà insorge dalla violazione della normativa comunitaria, si può presentare reclamo alla Commissione, la quale garantirà l'assunzione di misure appropriate per comporre la vertenza; la rete degli Eurosportelli, inoltre, è in grado di assistere la parte lesa nella formulazione del reclamo a livello sia di legislazione nazionale sia di legislazione europea.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 207.

⁽²⁾ Doc. COM(94) 250 che modifica COM(93) 670.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2278/95

di David Martin (PSE)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 340/61)

Oggetto: La Commissione nella procedura di votazione del Consiglio

Nella sua risposta all'interrogazione scritta E-1534/95 ⁽¹⁾, la Commissione afferma che la proposta relativa all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽²⁾ è stata esaminata in seno al Consiglio ed è stata oggetto di un orientamento politico da parte di quest'ultimo sulla base di una soluzione di compromesso.

Se non è stata la Commissione, chi ha proposto la soluzione di compromesso?

È stato l'orientamento politico oggetto di una qualche approvazione formale o informale da parte del Consiglio, prima che la Commissione modificasse la sua proposta per conformarla al compromesso?

⁽¹⁾ GU n. C 257 del 2. 10. 1995, pag. 52.

⁽²⁾ Doc. COM(94) 498 def.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**
(27 settembre 1995)

Nel corso del Consiglio del 12-15 dicembre 1994, la presidenza ha presentato una possibile soluzione di compromesso sulla base delle proposte della Commissione ed alcune modifiche, relative in particolare alla proposta sul regime agromonetario.

Dal conseguente dibattito è emerso che la maggioranza qualificata degli Stati membri e la Commissione potevano approvare il compromesso.

La Commissione ha quindi modificato la proposta agromonetaria ai sensi dell'articolo 189A, paragrafo 2 del Trattato CE.

Il 23 gennaio 1995, tenuto conto del parere espresso dal Parlamento il 20 gennaio 1995, il Consiglio ha formalmente adottato, a maggioranza qualificata, la proposta modificata della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2285/95

di Giuseppe Rauti (NI)
alla Commissione
(31 luglio 1995)
(95/C 340/62)

Oggetto: Lavoro minorile in India e nel Terzo mondo

La Commissione sta seguendo la positiva evoluzione registrata in India, che il 13 luglio 1995 ha portato all'approvazione di un «certificato» attestante che i tappeti da essa «garantiti» non sono frutto del lavoro minorile, autentico flagello sociale di quel paese così come di tanti altri paesi del Sud-Est asiatico e del Terzo mondo in genere. Ancora due mesi fa, la potente associazione dei fabbricanti di tappeti (la «All India Carpet Manufactures Association») era riuscita a bloccare una normativa in questo senso. Il problema tuttavia non è risolto, perché in numerosi altri settori imperversa il lavoro minorile e anche quello effettuato dalle donne, in condizioni di vero e proprio schiavismo, tanto che si calcola che nella sola area del Sub-Continente indiano tra i 450 milioni di bambini che hanno meno di 15 anni, almeno 80 milioni siano vittime di questo odioso sfruttamento. Sempre di recente il nuovo governo del Tamil Nadu ha iscritto ufficialmente nel suo programma l'obiettivo prioritario di «sopprimere entro il duemila il lavoro dei bambini al di sotto dei dodici anni».

Può la Commissione far sapere se prevede qualche iniziativa che introduca la «clausola sociale» nei confronti di tutte le importazioni dai paesi del Terzo mondo nei quali tali forme di lavoro continuano ad essere purtroppo applicate?

Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione
(12 ottobre 1995)

A partire dall'entrata in vigore del nuovo sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) nel settore industriale (regolamento (CE) n. 3281/94), in determinate condizioni e previa approfondita indagine la Comunità può decidere di adottare misure di revoca temporanea del regime preferenziale nei confronti di un paese beneficiario nel quale si sia dimostrato che si praticano forme di schiavismo definito ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 25 settembre 1926 e del 7 settembre 1956 e delle convenzioni n. 29 e n. 105 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nonché dell'articolo 9 del regolamento citato (1).

La clausola sociale prevista da tale regolamento istituisce d'altronde, sotto forma di preferenze aggiuntive (articoli 7 e 8 del regolamento in questione), un regime speciale di incoraggiamento ai paesi terzi beneficiari che applicano politiche sociali avanzate e non dispongono ancora delle risorse per sostenerne il costo. A partire dal 1° gennaio 1998 tali preferenze potranno essere riconosciute, in particolare, ai paesi terzi beneficiari che applicano le norme delle convenzioni n. 87 e n. 98 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relative all'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, e della convenzione n. 138 relativa all'età minima di accesso al lavoro (lavoro minorile).

A tal fine il Consiglio intraprenderà una revisione del sistema SPG sulla base della relazione che la Commissione presenterà in merito ai risultati delle analisi sui rapporti tra gli scambi e i diritti dei lavoratori che devono svolgere l'OIL, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Alla luce di tale revisione la Commissione trasmetterà al Consiglio una proposta di decisione relativa all'intensità e alle modalità di applicazione di tale regime di incoraggiamento.

(1) GU n. L 348 del 31. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2295/95

di Georg Jarzembowski (PPE)
alla Commissione
(25 luglio 1995)
(95/C 340/63)

Oggetto: Regolamento (CEE) n. 1893/91

L'interrogazione scritta P-381/95 (1) non ha ricevuto dalla Commissione (15 giugno 1995) una risposta esauriente. I riferimenti al paragrafo 9, comma 3, prima e seconda frase, dell'AEG (legge generale sulle ferrovie tedesche), ai sensi dell'articolo 5 della legge di riforma delle ferrovie del

27 dicembre 1993, e all'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1191/69⁽²⁾ come modificato, nonché l'affermazione che le due disposizioni sono tra loro compatibili, vanno al di là di quanto chiesto con l'interrogazione. L'AEG si applica, a norma del paragrafo 1, alle ferrovie nell'ambito del trasporto pubblico urbano, ad esempio alle ferrovie urbane rapide (S-Bahn) gestite dalla DB (Deutsche Bundesbahn) nonché alle corrispondenti società ferroviarie dei Länder. L'interrogazione scritta si riferiva invece alle imprese che forniscono servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali, per le quali si applica la legge sul trasporto dei passeggeri (PBefG). Solo per tali imprese la disposizione del paragrafo 8, comma 4, seconda frase, della PBefG, citata nell'interrogazione, ha esteso il concetto di «autonoma redditività» tanto da offrire la possibilità, a determinate condizioni (consorzi comunali di aziende di pubblici servizi, affiliazioni (Organschaften) con accordi di trasferimento dei risultati di gestione) di non sopprimere, applicare in modo nuovo o regolare per contratto, a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69 modificato, gli obblighi di servizio pubblico, bensì di mantenerli e di appianare i relativi deficit, ad esempio con gli utili di imprese collegate o con fondi del bilancio statale, mediante apporto di capitali propri. Qualora si trattasse di un caso di elusione, dal 1° gennaio 1996 esso non sarebbe più coperto dall'articolo 1, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1191/69 modificato, poiché l'esenzione ai sensi del regolamento di modifica del governo federale del 29 novembre 1994 concernente la definizione del campo di applicazione del suddetto regolamento (CEE) scade alla data del 31 dicembre 1995.

È ammesso dopo il 31 dicembre 1995 ricorrere, per la copertura delle perdite delle imprese pubbliche di trasporto urbano, all'apporto di capitali propri provenienti dal bilancio dello Stato e/o da utili di imprese affiliate, il che costituirebbe una terza forma di finanziamento del trasporto pubblico urbano di passeggeri in aggiunta alle possibilità previste all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 1191/69 modificato? In caso affermativo, come si colloca questa terza possibilità rispetto all'articolo 1, paragrafo 3, del predetto regolamento, nonché rispetto ai principi, enunciati nel preambolo di tale regolamento, della creazione di condizioni di parità nella concorrenza e della «autonomia commerciale delle imprese di trasporto»?

⁽¹⁾ GU n. C 270 del 16. 10. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(12 settembre 1995)

Secondo la Commissione le autorità tedesche hanno rispettato il disposto del regolamento (CEE) n. 1893/91⁽¹⁾ del Consiglio del 20 giugno 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, per quanto riguarda gli obblighi di pubblico servizio. Ciò vale per tutti i tipi di pubblico servizio contemplati dal regolamento, malgrado l'articolo 1, para-

grafo 1 di esso consenta agli Stati membri di esonerare le imprese le cui attività sono esclusivamente limitate alla gestione di servizi urbani, extraurbani e regionali. La questione di eventuali sovvenzioni incrociate tra diverse imprese del settore pubblico sollevata dall'onorevole parlamentare comporta complessi aspetti giuridici e di contabilità. La Commissione esaminerà nuovamente questo punto con le autorità tedesche.

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2306/95

di Nuala Ahern (V)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 340/64)

Oggetto: Conferenza sul Trattato di non proliferazione

Facendo seguito alla risposta della Commissione alla mia interrogazione E-1522/95⁽¹⁾ avente per oggetto i risultati della conferenza sul trattato di non proliferazione, vuol la Commissione spiegare perché il «main committee II» della conferenza non è stato in grado di raggiungere un accordo? Vuol inoltre la Commissione indicare con precisione le attività da essa attualmente condotte nel quadro dei contatti con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica per rendere più efficaci le misure di controllo nucleare?

⁽¹⁾ GU n. C 230 del 4. 9. 1995, pag. 47.

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(4 ottobre 1995)

Alla conferenza di esame e di proroga del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Nuclear non-proliferation treaty — NPT), svoltasi a New York dal 17 aprile al 12 maggio 1995, il «main committee II» aveva principalmente il compito di riesaminare l'attuazione delle disposizioni dello NPT concernenti la non proliferazione delle armi nucleari, i controlli di sicurezza e la zone prive di armi nucleari. Le disposizioni principali discusse erano gli articoli I, II e i relativi paragrafi di introduzione e i loro nessi con gli articoli II e IV; l'articolo III e i relativi paragrafi di introduzione per i loro nessi con l'articolo IV; e l'articolo VII.

Durante il dibattito sono stati sollevati diversi aspetti complessi, tra cui controlli export, controlli di sicurezza negli Stati dotati di armi nucleari, modalità dei controlli di sicurezza per gli impianti di trattamento, problemi di applicazione dei controlli di sicurezza in Iraq e nella Corea del Nord e una zona priva di armi nucleari nel Medio Oriente. Su queste questioni sensibili non è stato possibile raggiungere un consensus a causa della mancanza di un accordo politico tra le parti.

Anche se è difficile dire perché questo non è stato possibile, una delle cause è stata indubbiamente la mancanza di tempo. Da notare a questo proposito che, malgrado il fatto che il rapporto del «main committee II» non abbia potuto essere approvato mediante consensus, esso rimane un importante documento di lavoro. La decisione politica adottata dalla conferenza sui principi e sugli obiettivi della non proliferazione nucleare e del disarmo contiene disposizioni cui la comunità internazionale potrà fare riferimento nei prossimi anni.

Per quanto riguarda la seconda parte della comunicazione, la Comunità e i suoi Stati membri hanno tre accordi di verifica vigenti con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) attraverso i quali le salvaguardie di non proliferazione sono attuate nella Comunità. Entrambe le organizzazioni cooperano strettamente per migliorare la qualità di queste attività di salvaguardia nell'ambito degli accordi. Il recente accordo tra la Commissione e l'AIEA sul «nuovo approccio di partnership» contribuirà anche a rendere più efficaci ed efficienti le salvaguardie. Per maggiori dettagli, si invita l'on. parlamentare a prendere visione della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento del 12 aprile 1995 ⁽¹⁾ (Relazione sulle attività della Comunità europea dell'energia atomica connesse agli obiettivi degli articoli III e IV del trattato di non proliferazione nucleare e preparata per la conferenza del 1995 di esame e di proroga del trattato di non proliferazione delle armi nucleari).

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 127 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2330/95

di Glyn Ford (PSE)
alla Commissione
(1° settembre 1995)
(95/C 340/65)

Oggetto: BSKyB e Nyrex-Telelavoro

La Commissione è certa che l'accordo di fornitura di programmi in oggetto non infranga le regole della concorrenza?

Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione
(21 settembre 1995)

La Commissione suppone che l'onorevole parlamentare faccia riferimento agli accordi per la trasmissione via cavo tra BSKyB e gli operatori di rete Nyrex e Telewest. A questo riguardo alcuni operatori di rete britannici hanno presentato un reclamo contro BSKyB che la Commissione sta esaminando.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2333/95

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)
alla Commissione
(1° settembre 1995)
(95/C 340/66)

Oggetto: Aiuti finanziari al Paraguay

Nel quadro dei progetti finanziati dall'Unione in Paraguay la Commissione, ovviamente, ha contatti con autorità e organizzazioni locali.

Può far sapere la Commissione quali sono i suoi interlocutori nel quadro dei progetti relativi alla regione del Chaco? Può inoltre precisare se ritiene di aver trattato con organizzazioni rappresentative e, in caso affermativo, su cosa si basa per poterlo affermare?

Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione
(16 ottobre 1995)

Fino ad oggi la cooperazione della Commissione con il Paraguay ha portato nella regione del Chaco a un solo progetto, dal titolo «Sviluppo sostenibile nel Chaco», per il quale la Commissione sta firmando la convenzione di finanziamento.

Per elaborare questo progetto, la Commissione si è rivolta a diversi interlocutori, rappresentanti delle differenti parti in causa:

- Istituzioni ufficiali:
 - Governo paraguaiano, democraticamente eletto nel 1993,
 - Commissione ad hoc per l'elaborazione di un progetto per lo sviluppo sostenibile del Chaco, dipendente dalla presidenza della Repubblica,
 - INDI, «Instituto Paraguayo del Indígena»,
 - IBR, «Instituto de Bienestar Rural»,
 - SSERMA, «Sub-Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente»,
 - ASCIM, «Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Mennonita»,
 - IAP, «Iglesia Anglicana Paraguaya».
- Rappresentanti europei:
 - La delegazione della Commissione in Paraguay,
 - Gli ambasciatori degli Stati membri,
 - GTZ, agenzia di cooperazione tedesca,
 - Antropologi (Dr. Volker von Bremen).
- Rappresentanza indigena:
 - Considerando il fatto che rappresentante non democraticamente eletto degli indigeni è il «cacico»

(capotribù), quando il progetto si trovava in fase di concezione la delegazione della Commissione ha incontrato le diverse etnie e dialogato con i rispettivi «cacichi», per tener conto dei loro punti di vista.

Durante la settimana del 18 settembre, 9 «cacichi» dell'etnia «Enxet» si sono incontrati con la delegazione al fine di esprimere il loro vivo interesse per il progetto e conoscerne la probabile data di avvio.

La rappresentatività delle organizzazioni sopra menzionate è indubbia. La stessa cosa non può dirsi riguardo alla rappresentatività indigena, la quale deve venir considerata tenendo conto del contesto nel quale si esprime.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2338/95

di Jürgen Schröder (PPE)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 340/67)

Oggetto: Tariffe telefoniche e postali all'interno dell'UE

Si prevede di ridurre in un prossimo futuro le tariffe telefoniche e postali nell'ambito dell'Unione europea (soprattutto per quanto riguarda pacchi e pacchetti)?

In caso affermativo, per quando è prevista tale riduzione?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(27 settembre 1995)

Le tariffe dei servizi telefonici e postali non sono fissate a livello comunitario ma dai singoli Stati membri, conformemente alle norme e alle procedure vigenti in ciascuno di essi, e in base alle forze di mercato laddove i servizi sono aperti alla concorrenza.

Con lo sviluppo di una vivace concorrenza, la Commissione prevede una riduzione significativa delle tariffe dei servizi telefonici, soprattutto per quanto concerne le comunicazioni transfrontaliere. Il servizio telefonico pubblico è già stato liberalizzato in Finlandia, in Svezia e nel Regno Unito e sarà aperto completamente alla concorrenza nel resto dell'Unione europea il 1° gennaio 1998, salvo periodi di transizione supplementari previsti per gli Stati membri che presentano reti meno sviluppate.

Con lo sviluppo della concorrenza, si possono prevedere diminuzioni del 30-40% dei prezzi delle comunicazioni transfrontaliere. Negli ultimi due anni, il prezzo medio delle comunicazioni transfrontaliere è diminuito del 12% circa in termini nominali.

Alla Commissione non risulta che in un immediato futuro si avrà una generale riduzione delle tariffe dei servizi postali e, più in particolare, di quelle dei pacchetti e dei pacchi. A tale proposito è opportuno segnalare che il servizio pacchi è liberalizzato in tutti gli Stati membri e il servizio pacchetti nella maggior parte degli Stati membri. Tali servizi non vengono perciò erogati esclusivamente dagli operatori del servizio riservato, ma anche da operatori postali privati che operano in regime di concorrenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2346/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 340/68)

Oggetto: Tagli nei finanziamenti del Fondo di coesione

Nel Consiglio Ecofin dell'11 luglio 1995 è stata preannunciata, a seguito di una votazione, la decisione di operare tagli nei finanziamenti del Fondo di coesione qualora i paesi beneficiari non provvedano a ridurre il loro disavanzo pubblico.

Può far sapere la Commissione:

1. quando si accerterà se requisiti posti per ridurre il disavanzo pubblico siano stati osservati o no,
2. quali criteri saranno utilizzati,
3. da quando avranno inizio i tagli dei finanziamenti,
4. se questi tagli riguarderanno tutti i progetti del Fondo di coesione compresi quelli tuttora in fase di esecuzione,
5. a quali condizioni e quando saranno ripresi i finanziamenti?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(25 settembre 1995)

1. Le condizioni di convergenza alle quali si riferisce l'onorevole parlamentare derivano direttamente dal Trattato CE e dal suo protocollo sulla coesione economica e sociale. Il protocollo stabilisce che gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione devono aver definito un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104C del Trattato CE. Spetta quindi al Consiglio decidere se vi è o meno un disavanzo eccessivo nel senso contemplato dal Trattato.

2. I criteri sono quelli descritti dall'articolo 104C, paragrafo 2 del Trattato CE.

3. Il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione prevede all'articolo 6, paragrafo 3, che la sospensione del finanziamento non abbia effetto prima della scadenza di un termine di due anni

dall'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, ossia del 1° novembre 1995.

4. La sospensione dei finanziamenti del Fondo di coesione riguarda i nuovi progetti, o, nel caso di vasti progetti articolati in più fasi, le nuove fasi, ma non i progetti per i quali è già stata presa una decisione da parte della Commissione. I progetti o le fasi di progetti in corso di realizzazione per i quali è stato concesso un contributo del Fondo di coesione in seguito a una decisione della Commissione saranno eseguiti e ultimati regolarmente.

5. La sospensione dei finanziamenti termina al momento in cui il Consiglio abroga, conformemente all'articolo 104C, paragrafo 12, la decisione presa in base all'articolo 104C, paragrafo 6 del Trattato CE.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2355/95
di Karla Peijs, Peter Pex e Bartho Pronk (PPE)

alla Commissione
(1° settembre 1995)
(95/C 340/69)

Oggetto: Aiuti all'industria cantieristica tedesca

Può la Commissione far sapere se è a conoscenza del fatto che l'amministrazione comunale di Brema ha concesso un aiuto finanziario di 250 milioni di DM a «Bremer Vulkan», un conglomerato di cantieri navali situati a Brema e a Bremerhaven?

Ritiene la Commissione che questa decisione sia compatibile con le disposizioni della direttiva 94/73/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, basata sull'accordo OCSE del 17 luglio 1994, anche tenendo conto del fatto che detto aiuto ostacola direttamente il buon funzionamento del mercato unico?

Non ritiene necessario adottare, a breve scadenza, dei provvedimenti per porre termine alla situazione sopra menzionata?

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 31. 12. 1994, pag. 10.

Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione
(10 ottobre 1995)

La Commissione ha preso atto dei numerosi articoli comparsi nella stampa circa i programmi dell'amministrazione regionale di Brema di erogare aiuti alla ristrutturazione ai cantieri navali «Bremer Vulkan» di Brema e Bremerhaven. Il governo tedesco, interpellato dalla Commissione, ha precisato che tali programmi d'aiuto sono ancora in esame presso l'amministrazione di Brema. La stessa amministrazione ha esplicitamente dichiarato alla

società che qualunque aiuto alla ristrutturazione dovrà rispettare la legislazione comunitaria e le normative concernenti gli aiuti di Stato. Il governo tedesco ha confermato che il programma sarà debitamente notificato, se e quando verrà concretato.

La Commissione seguirà attentamente ogni ulteriore sviluppo della questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2361/95

di Concepció Ferrer (PPE)
alla Commissione
(1° settembre 1995)
(95/C 340/70)

Oggetto: Quarto programma di azione dell'Unione europea per la parità di opportunità

La Confederazione europea dei sindacati (CES), in una dichiarazione effettuata in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della donna, ha segnalato che l'obiettivo di un miglior livello di occupazione si raggiungerà soltanto realizzando una più equa ripartizione delle responsabilità familiari e professionali tra l'uomo e la donna.

Può la Commissione indicare se, nell'ambito del quarto programma di azione dell'Unione europea per la parità di opportunità, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio entro la fine della Presidenza spagnola, si è introdotta un'impostazione mista che preveda una distribuzione più equa del tempo dedicato alle responsabilità familiari, allo scopo di consentire alle donne una maggiore partecipazione alla vita professionale e lavorativa?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(15 settembre 1995)

Da lungo tempo la Commissione riconosce l'importanza di conciliare il lavoro e le responsabilità familiari delle donne e degli uomini, in specie come mezzo per consentire alle donne di rappresentare un ruolo maggiore nella vita professionale e lavorativa. Il quarto programma d'azione sulle pari opportunità, approvato dalla Commissione il 19 luglio, continua questo approccio. Esso raccomanda un approccio misto allo sviluppo di politiche, particolarmente legate agli orari di lavoro e alle disposizioni in materia di congedo, in modo da incoraggiare sia gli uomini sia le donne a realizzare il loro vero potenziale nel mercato del lavoro e di avere un ruolo pieno nella vita familiare. La Commissione attribuisce valore alle competenze che le parti sociali, inclusa la confederazione dei sindacati europei, possono apportare a questo processo di sviluppo della politica.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2382/95**di Glyn Ford (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1995)**(95/C 340/71)***Oggetto:** Procedure di appalto in Francia

Come valuta la Commissione la posizione, espressa e dimostrata nella documentazione trasmessa separatamente, secondo cui i criteri relativi agli appalti pubblici in Francia contengono un elemento soggettivo che favorisce le società nazionali francesi? Può dire inoltre se ha ritenuto o ritiene opportuno esaminare tale questione?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(5 ottobre 1995)

Il quesito posto dall'onorevole parlamentare si basa sugli elementi forniti da una società che ha già depositato un reclamo presso la Commissione.

La società reclamante ritiene di essere vittima di discriminazioni sistematiche da parte di tutte le entità e amministrazioni aggiudicatrici in occasione della presentazione di offerte per contratti di forniture sul mercato francese. A sostegno del suo reclamo ha segnalato un gran numero di appalti che pongono problemi giuridici diversi e possono essere affrontati dal punto di vista delle direttive del Consiglio relative agli appalti pubblici 93/36/CEE ⁽¹⁾ (appalti di forniture) e 93/38/CEE ⁽¹⁾ (appalti aggiudicati nei settori speciali), dell'articolo 30 del Trattato CE per quanto riguarda le discriminazioni tecniche, e degli articoli 85 e 86 del Trattato per ciò che riguarda il mercato francese. La Commissione esamina attentamente le varie questioni sollevate da questo caso molto complesso ed effettua le verifiche necessarie.

Per quanto riguarda gli appalti evocati nella documentazione trasmessa dall'onorevole parlamentare, la Commissione non può pronunciarsi a priori sulle situazioni brevemente descritte dalla società lesa senza che questa fornisca gli elementi che giustificano le sue dichiarazioni. Le direttive sugli appalti pubblici prevedono l'aggiudicazione dei contratti sulla base dei prezzi più bassi, il che corrisponde molto spesso al caso della società reclamante, ma anche secondo l'«offerta economicamente più vantaggiosa», che prende in considerazione oltre al prezzo altri elementi come la qualità o il valore tecnico della proposta. D'altra parte la società reclamante adduce elementi di discriminazione tecnica a volte difficili da determinare come riconosce essa stessa nel documento fornito.

La Commissione non mancherà di informare l'onorevole parlamentare del risultato del suo esame e del seguito dato alla procedura.

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 9. 8. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2388/95**di Cristiana Muscardini (NI)****al Consiglio***(1° settembre 1995)**(95/C 340/72)***Oggetto:** La Bosnia e la sopravvivenza politica dell'Unione europea

Le Nazioni Unite, malgrado il crollo del Muro di Berlino, non sono riuscite ad assumere quel ruolo che competeva loro, cioè il mantenimento della pace nel mondo; al contrario i conflitti locali si sono moltiplicati ed hanno operato un terribile salto di qualità, coinvolgendo aree che si pensava essere al riparo da turbolenze belliche.

La NATO non è in grado di funzionare senza il decisivo appoggio degli Stati Uniti.

L'Unione europea non ha saputo assumere le proprie responsabilità nei confronti di drammatici eventi che si svolgono alla propria periferia.

La somma di tutte queste carenze si concentra nella tragedia Bosnia.

In Bosnia è in gioco il sistema di valori basato sul diritto, che è alla base delle società democratiche; è allora in gioco l'avvenire dell'Europa, e non solo. Il tempo gioca a favore dei serbi, dell'aggressione, della barbarie.

Urgono decisioni definitive e rapide: se un'opzione militare seria venisse presa, essa deve necessariamente coinvolgere tutti gli Stati membri, a prescindere dalla neutralità di alcuni e dalle lacune dei Trattati perché non è solo in gioco la sopravvivenza della Bosnia, ma quella dell'Unione europea e del nostro modello di società liberali. Il peso morale di un'Unione europea decisa e realmente unita può convincere gli USA e la Russia, e soprattutto la Serbia, che non si cede più.

Può il Consiglio operare in questo senso presso gli Stati membri?

Risposta

(13 novembre 1995)

Come l'onorevole parlamentare ben sa, dall'inizio della crisi nell'ex Jugoslavia l'Unione europea è stata fortemente impegnata nella ricerca di una soluzione negoziata e nell'aiuto umanitario alle popolazioni civili drammaticamente colpite dalle conseguenze del conflitto.

L'Unione è sempre stata pienamente consapevole delle implicazioni di tale crisi e dell'importanza dei valori in gioco. Questa consapevolezza ha trovato espressione, dall'inizio della crisi, in un'instancabile attività diplomatica (dell'Unione in quanto tale e dei suoi Stati membri), in un contributo determinante agli sforzi compiuti per il mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite, nella determinazione di affrontare la crisi umanitaria causata dal conflitto, e nella decisione di esercitare tutta la necessaria pressione per convincere le parti a trovare una soluzione negoziata di un conflitto protrattosi oltremodo.

Le prospettive politiche e diplomatiche schiusesi con la riunione di Ginevra dell'8 settembre 1995 rappresentano un primo importante risultato di un piano che essa ha ampiamente contribuito ad elaborare nell'ambito del gruppo di contatto. L'Unione europea è pienamente coinvolta, fra l'altro attraverso il suo mediatore sig. Bildt, nel processo che si spera sfoci nella pacificazione e nella ricostruzione degli Stati nati dall'ex Jugoslavia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2416/95

di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 340/73)

Oggetto: Assunzione e ingaggio di lavoratori portoghesi per cantieri edili in altri Stati membri

Premesso che nell'ottobre 1994 si rivolgeva un'interrogazione alla Commissione sull'ingaggio di lavoratori all'insegna della libera circolazione (E-2184/94) ⁽¹⁾ la cui risposta, quantunque del tutto soddisfacente a titolo di informazione, non aveva alcuna incidenza sulla realtà.

Infatti, stante la connivenza di imprese edili con i più disparati ingaggiatori, continua l'adescamento di lavoratori portoghesi — come lo dimostrano gli annunci pubblicati quotidianamente nei giornali portoghesi — al riparo di contratti di quanto mai dubbia legalità (in spregio alla direttiva 91/533/CEE ⁽²⁾), in condizioni di trasporto e di accoglienza più che precarie e senza alcuna sicurezza e stabilità sociale.

Considerato altresì che, in tali condizioni, oltre che verificarsi traffico e sfruttamento di lavoratori si alimenta il razzismo e la xenofobia, potrebbe la Commissione far sapere come segue una siffatta situazione e quali provvedimenti potrebbe adottare, d'intesa con i governi degli Stati membri (nella fattispecie il Portogallo e soprattutto la Germania), per tutelare i diritti economici e sociali dei

cittadini degli Stati membri a lavorare in altri paesi comunitari?

⁽¹⁾ GU n. C 36 del 13. 2. 1995, pag. 50.

⁽²⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 32.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(2 ottobre 1995)

La Commissione è vivamente preoccupata dei rischi di sfruttamento dei lavoratori collegati allo sviluppo di pratiche di subappalto transnazionale. L'onorevole parlamentare è stato precedentemente informato dell'esistenza di disposizioni comunitarie tendenti a scoraggiare e ad impedire tali abusi.

Gli Stati membri sono strettamente associati all'attuazione effettiva ed efficace di queste disposizioni, dovendo le autorità degli Stati membri assicurarsi del rispetto integrale della legislazione comunitaria.

Trattandosi della direttiva 91/533/CEE del Consiglio relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, quest'ultima è stata recepita nel diritto interno in Portogallo tramite un decreto legge n. 5/94 dell'11 gennaio 1994. Il controllo dell'applicazione delle disposizioni di detto decreto legge è di competenza prioritaria delle autorità e delle procedure in vigore in Portogallo.

Peraltro la Commissione riafferma la necessità di una adozione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori mirante precisamente a prevenire abusi che nuociono agli interessi dei lavoratori ma anche delle imprese.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2423/95

di Alex Smith (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 340/74)

Oggetto: Sicurezza dei membri dell'Assemblea nazionale cambogiana

La Commissione è a conoscenza delle preoccupazioni espresse circa la sicurezza dei membri dell'Assemblea nazionale cambogiana?

L'organizzazione internazionale per i diritti dell'uomo Amnesty International ha affermato che sono state formulate minacce di morte contro taluni membri dell'Assemblea nazionale che avevano preso posizione a favore di Sam

Rainsy, ex ministro dell'Economia e delle Finanze, espulso dall'Assemblea nazionale in data 22 giugno 1995. Sono stati altresì espressi timori per la sicurezza di giornalisti, a quanto sembra minacciati per avere espresso le loro opinioni politiche.

Amnesty International ha invitato nel giugno 1995 il governo cambogiano a garantire la sicurezza di tutti i rappresentanti eletti e delle loro famiglie, nonché a sostenere il diritto alla libertà di opinione e d'espressione nel paese.

Cosa risulta alla Commissione in merito a quanto riportato? Intende la Commissione sostenere l'appello di Amnesty International?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(11 ottobre 1995)

La Commissione è regolarmente informata delle preoccupazioni per la sicurezza dei membri dell'Assemblea nazionale cambogiana.

In tale contesto le analisi e le iniziative di Amnesty International costituiscono un importante strumento d'informazione, in grado di contribuire ad una più completa conoscenza degli avvenimenti e di aiutare ad orientare le attività in loco, in particolare quelle attività che hanno implicazioni dirette per il rispetto del diritto alla libertà di pensiero e di espressione in Cambogia.

La Commissione segue con la massima attenzione l'evolversi della situazione politica in Cambogia dal 1992. In tale quadro, e parallelamente alle numerose attività di ristrutturazione avviate, la Commissione ha dedicato particolare attenzione alle questioni relative alla promozione dei diritti umani nonché al funzionamento delle nuove istituzioni del governo monarchico.

La Commissione è venuta a conoscenza delle informazioni a cui si riferisce l'onorevole parlamentare, in particolare tramite l'Ufficio di coordinamento tecnico (BTC) di Phnom Penh (operativo da un anno) e la delegazione regionale di Bangkok, e mediante contatti diretti con membri dell'assemblea, con l'ex ministro Sam Rainsy e le ONG khmer ed europee che operano in Cambogia per conto della Comunità.

L'appello lanciato da Amnesty International non può che stimolare la Commissione ad intensificare il dialogo con i membri dell'assemblea e con le autorità khmer, a concretizzare il suo appoggio al parlamento cambogiano per mezzo di un sostegno adeguato alla commissione parlamentare per i diritti umani e a incoraggiare un'azione concertata con il centro dell'ONU per i diritti umani in favore dei rappresentanti dei mezzi di comunicazione della Cambogia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2427/95

di Peter Crampton (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 340/75)

Oggetto: Scopo del marchio di qualità ecologica

La Commissione accetta il fatto che si sia proposta l'assegnazione del marchio di qualità ecologica a fissatori per capelli sperimentati su animali, considerando che il 1998 è il termine ultimo per l'introduzione del divieto di sperimentazioni di prodotti cosmetici a livello comunitario?

In che modo la Commissione può conciliare le due posizioni?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(6 ottobre 1995)

La Commissione non ha fissato criteri per il marchio ecologico per fissatori per capelli.

Una proposta per tali criteri è stata presentata alla Commissione dall'ente britannico per il marchio di qualità ecologica nell'ambito del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio ⁽¹⁾.

Attualmente la definizione e l'eventuale adozione di questi criteri non rientrano tra le priorità della Commissione nel campo dei marchi di qualità ecologica.

La Commissione intende chiarire il rapporto tra criteri puramente ecologici, attualmente previsti dal regolamento (CEE) n. 880/92 ed altri obiettivi auspicabili, quali il benessere degli animali e l'igiene del lavoro all'atto della prossima revisione di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 99 dell'11. 4. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2430/95

di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 340/76)

Oggetto: Compatibilità tra la legislazione spagnola sulle società a responsabilità limitata e il diritto comunitario

Non ritiene la Commissione che si configuri una discriminazione ai sensi del diritto comunitario, qualora la legislazione di uno Stato membro stabilisca che lo statuto di una società a responsabilità limitata può prevedere che i soci della stessa residenti all'estero saranno convocati indivi-

dualmente soltanto se avranno designato ai fini della notifica un luogo situato in tale Stato membro?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(2 ottobre 1995)

Secondo la Commissione, il fatto che lo statuto di una società a responsabilità limitata preveda che i soci residenti all'estero debbano indicare un indirizzo nel territorio dello Stato membro interessato, al quale saranno notificate le convocazioni individuali per partecipare ad un'assemblea generale, non costituisce un'infrazione al diritto comunitario.

La Commissione ritiene infatti che una tale disposizione dello statuto possa giustificarsi con la necessità di un pronto e rapido avviamento della procedura di convocazione dell'assemblea generale

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2432/95

di Florus Wijsenbeek (ELDR)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 340/77)

Oggetto: L'Unione ai Giochi olimpici

Sa la Commissione che la regione di Bruxelles si è candidata ad ospitare i Giochi olimpici?

Intende la Commissione sostenere concretamente tale candidatura e gli obblighi che ne deriveranno? In caso affermativo, in che modo?

Non ritiene la Commissione che nel caso in cui venisse accettata la candidatura di Bruxelles sarebbe opportuno che l'Unione nel suo insieme fosse rappresentata ai Giochi olimpici? È disposta la Commissione ad intraprendere le iniziative necessarie a tal fine e, in caso affermativo, quali? In caso negativo, per quale motivo?

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(12 ottobre 1995)

Secondo le informazioni in possesso della Commissione, l'idea dell'autorità regionale di Bruxelles di candidarsi a ospitare i Giochi olimpici è stata oggetto di discussione nel mondo sportivo ed è stata commentata dalla stampa sia nazionale che internazionale.

Recentemente le autorità federali belghe e quelle regionali di Bruxelles hanno espresso parere negativo e spetta pertanto ormai alle autorità olimpiche belghe decidere se una candidatura formale debba o meno essere presentata.

Alle ultime Olimpiadi, che si sono tenute ad Albertville e a Barcellona nel 1992, la Commissione ha organizzato diverse manifestazioni sull'Europa, soprattutto in occasione delle cerimonie di apertura e di chiusura.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2465/95

di Anita Pollack (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 340/78)

Oggetto: Appalti nel settore delle tecnologie dell'informazione

Attua la Commissione, nel settore delle tecnologie dell'informazione, una politica o strategia in materie di appalti basata sul ricorso ad un unico fornitore? In caso affermativo, per quali tecnologie o servizi? Da quanto tempo viene perseguita tale politica? Quale ne è la giustificazione?

Quali sono, secondo la Commissione, i suoi vantaggi e quali gli inconvenienti?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(25 ottobre 1995)

La Commissione pratica una politica di fornitore esclusivo quando, a motivo di vincoli tecnici, è indispensabile che un contraente unico si faccia carico della responsabilità della realizzazione. Ciò riguarda in particolare la costruzione e la gestione della rete interna di trasmissione di dati.

In tutti gli altri casi, la Commissione pratica una politica di acquisti plurifornitori.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2466/95

di Pieter Dankert (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 340/79)

Oggetto: Procedure d'appalto dei fondi strutturali nel Flevoland

La stampa olandese, in particolare il settimanale *Vrij Nederland* del 10 giugno 1995, riferisce di una riunione avvenuta a Lelystad il 10 aprile 1995 in cui mediatori di sussidi ed altri intermediari sono stati informati dalla provincia Flevoland circa i fondi disponibili nel quadro dei fondi strutturali (obiettivo 1). Secondo il suddetto articolo, il funzionario in questione avrebbe detto che «chi partecipa con i suoi soldi ha buone possibilità di ottenere appalti di intermediazioni per sussidi» e che «un ufficio contabile ha già promesso centinaia di migliaia di fiorini».

Ritiene la Commissione che tali appalti ricadano nelle competenze della direttiva 92/50/CEE ⁽¹⁾ o di altre normative assimilabili? In caso affermativo, è stata seguita una procedura conforme a tale direttiva o ad altre normative?

Qualora l'articolo di stampa corrisponda a verità e sia stata seguita una procedura, ritiene la Commissione che questa sia stata seguita correttamente?

Qualora non sia stata (ancora) seguita una procedura, come invece avrebbe dovuto avvenire, quali iniziative assumerà la Commissione?

Qualora essa ritenga che non occorra seguire alcuna procedura ai sensi della direttiva 92/50/CEE o di altre normative, non si configura, a suo parere, una distorsione abusiva di concorrenza o, altrimenti, una violazione del diritto comunitario? In caso affermativo, quali iniziative assumerà la Commissione?

(¹) GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
(26 settembre 1995)**

Il documento unico di programmazione per il Flevoland relativo al periodo 1994-1999 comprende la misura «Servizi di consulenza per le PMI». Con questa misura è stato predisposto un sistema di aiuti per i contratti di servizio che diventerà presto operativo. Le PMI potranno chiedere un sussidio per i servizi forniti dai consulenti relativamente, tra l'altro, alla commercializzazione e allo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi procedimenti. Il valore massimo dei contratti ammissibili in base al sistema di aiuti è di 15 000 HFL. La direttiva 92/50/CEE non si applica a questi contratti, in quanto riguarda gli appalti pubblici di servizi con un valore, al netto dell'IIVA, non inferiore a 200 000 ECU.

I contratti di servizi presi in considerazione dal sistema di aiuti summenzionato non rientrano nel campo della direttiva 92/50/CEE o di qualsiasi altra direttiva comparabile, sicché non si deve seguire nessuna procedura comunitaria specifica.

Poiché chi richiede un sussidio per un contratto di servizi con un consulente è libero di scegliere quest'ultimo e poiché le norme del sistema di aiuti sono le stesse per tutti i consulenti, non vi sono distorsioni di concorrenza o violazioni del diritto comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2476/95

di Hans-Gert Poettering (PPE)

alla Commissione

(11 settembre 1995)

(95/C 340/80)

Oggetto: Comunicazioni postali di alcuni Stati membri dell'UE

Nonostante l'apertura del mercato interno 1993 e la conseguente armonizzazione nel settore dei servizi vi è ancora molto da fare a livello delle amministrazioni pubbliche e del sistema postale.

Chiedo pertanto alla Commissione:

1. È vero che nelle comunicazioni postali di alcuni Stati membri dell'UE non sono sufficienti le usuali abbreviazioni internazionali, ad esempio «NL» per i Paesi Bassi, ma che nell'indirizzo occorre altresì scrivere per intero il nome del paese?
2. Negli Stati membri in questione, la posta viene evasa prontamente anche quando nell'indirizzo è indicata solo l'abbreviazione del paese e non il nome per intero?
3. Quali misure intende adottare la Commissione ai fini di un'armonizzazione per ovviare ai regolamenti postali nazionali chiaramente superflui in tale settore?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(9 ottobre 1995)

Effettivamente, per quanto concerne il settore postale, non si è ancora completato il mercato unico — lo spazio senza frontiere all'interno del quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Il funzionamento dei servizi postali è ancora in gran parte basato su regolamentazioni nazionali, e ciò è testimoniato dalle grandi disparità di trattamento del materiale postale all'interno della Comunità.

Tuttavia il 26 luglio 1995 la Commissione ha adottato un insieme di misure, definite in una proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio, nonché un programma di informazione sull'applicazione delle regole della concorrenza al settore postale. Tali misure garantiranno l'erogazione di un servizio universale armonizzato a livello comunitario e, nel contempo, l'apertura del mercato ad una maggiore concorrenza.

Inoltre, per quanto concerne più specificamente le iniziative miranti all'armonizzazione tecnica del settore postale, nel 1994 la Commissione ha conferito un mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) perché analizzi le misure di normalizzazione che potrebbero favorire una più efficace interoperabilità delle reti degli operatori postali e migliorare la qualità del servizio erogato agli utenti.

Fra i vari temi in esame figura soprattutto quello relativo alle condizioni di armonizzazione degli indirizzi postali (impostazione dell'indirizzo e contenuto delle informazioni) a livello comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2478/95

di Peter Crampton (PSE)

alla Commissione

(11 settembre 1995)

(95/C 340/81)

Oggetto: Armonizzazione nel settore dei servizi di sicurezza

Può la Commissione far sapere se esistono progetti concernenti una regolamentazione volta ad armonizzare in tutta l'Unione europea il settore dei servizi di sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli investigatori privati, ed eventualmente indicare quali sono?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(13 ottobre 1995)

Non vi sono per ora progetti legislativi intesi ad armonizzare il settore della sicurezza in senso generale o la professione particolare di investigatore privato.

Negli Stati membri dove le professioni nel settore della sicurezza sono regolamentate, il riconoscimento dei titoli professionali è possibile ai sensi delle due direttive relative ad un sistema generale per il riconoscimento dell'istruzione e della formazione professionale: la direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni, e la direttiva 92/51/CEE⁽²⁾ relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2490/95

di Jannis Sakellariou (PSE)

alla Commissione

(11 settembre 1995)

(95/C 340/82)

Oggetto: Armi accecanti a raggio laser

1. Può la Commissione far sapere se è a conoscenza del fatto che:

- I sistemi di armi a raggio laser messi a punto negli Stati Uniti e conosciuti come Laser Countermeasure System (LCMS), Saber 203, Stingray, Outrider, Dazer, Cobra, Perseus, Coronet Prince, Compass Hammer und Cameo Bluejay rientrano fra le cosiddette armi laser potenzialmente accecanti?

- Il governo statunitense deciderà nei prossimi mesi se avviare la produzione in serie di alcune di tali armi?

- Si tratterebbe della prima produzione su tale scala negli Stati Uniti, se non addirittura nel mondo intero?

2. Quali misure intende adottare la Commissione al riguardo? Qualora non ne preveda alcuna, come motiva il suo atteggiamento?

3. È consapevole la Commissione del fatto che anche altri paesi, ad esempio Russia, Cina, Repubblica federale di Germania, Regno Unito e Israele, dispongono di programmi di ricerca e sviluppo concernenti le armi tattiche a raggio laser?

4. Risulta inoltre alla Commissione che più di venti paesi europei si stanno adoperando, sotto coordinamento svedese, per la messa al bando delle armi laser potenzialmente accecanti mediante una convenzione internazionale (sotto forma di protocollo alla Convenzione del 1980 sulle armi convenzionali)?

5. Da parte della Commissione si è presa in esame la possibilità di appoggiare il progetto? In caso affermativo, come intende muoversi la Commissione? In caso negativo, quali sono le sue motivazioni?

**Risposta data Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(9 ottobre 1995)

La Commissione si rende conto dell'esigenza di prevenire l'introduzione di nuove categorie di armi e, in tale contesto, è consapevole del problema potenziale rappresentato dai laser accecanti. La prossima conferenza di Vienna, che avrà il compito di riesaminare la Convenzione sugli armamenti del 1980, rappresenta un'occasione unica per affrontare il problema, e la Commissione si associa pienamente alla posizione comune degli Stati membri, che intendono promuovere attivamente l'adozione di un protocollo aggiuntivo alla Convenzione relativo ai laser accecanti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2493/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(11 settembre 1995)

(95/C 340/83)

Oggetto: Diritti dell'uomo

Facendo seguito alla presa di posizione del presidente della federazione italiana di Gico calcio, Antonio Matarrese, che ha espresso l'indisponibilità a mandare la nazionale italiana di calcio a Spalato per la partita di qualificazione ai campionati europei della primavera 1996 contro la Croazia;

tenuto conto delle contrastanti reazioni dell'opinione pubblica media e di tutto lo sport italiano;

constatato che la Croazia è a tutt'oggi in stato di guerra e che nello scorso mese, durante il pesantissimo conflitto dei Balcani, i croati stessi, al di là dei deprecabili atti di guerra, si sono resi responsabili di azioni di «pulizia etnica» in contrasto con i diritti dell'uomo difesi con determinazione dall'Unione europea;

chiedo, anche in considerazione dei non trascurabili problemi di sicurezza che l'incontro potrebbe determinare, ma soprattutto per il fatto che la partita dovrebbe svolgersi in un paese in stato di guerra, un intervento della Commissione presso gli organi di regolamentazione del calcio europeo (UEFA) affinché la partita venga cancellata, posticipata, o meglio, si svolga in un paese non in stato di guerra.

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione
(16 ottobre 1995)**

La Commissione segue con attenzione la situazione in materia di rispetto dei diritti umani in Croazia, tanto è vero che ne ha fatto una condizione basilare per l'istituzione di rapporti contrattuali con il paese in questione. I recenti sviluppi politico-militari verificatisi nella Craina hanno indotto la Comunità a sospendere i negoziati relativi a un accordo di cooperazione con la Croazia, nonché l'attuazione del programma Phare.

La Commissione auspica che un esito positivo del processo di pace avviato a Ginevra all'inizio del mese consenta di porre rapidamente termine al conflitto nell'ex Jugoslavia e al clima di insicurezza che ne deriva in talune regioni della Croazia.

Per quanto riguarda, in particolare, la data e il luogo dello svolgimento della partita di calcio a cui si riferisce l'onorevole parlamentare, la Commissione non è competente a intervenire in un settore la cui gestione spetta comunque a una federazione privata europea.

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2494/95
di Yannis Kranidiotis (PSE)
alla Commissione
(6 settembre 1995)
(95/C 340/84)**

Oggetto: Calendario delle proposte della Commissione per il settore tessile in Grecia

Nel rispondere alla nostra interrogazione scritta E-1168/95 ⁽¹⁾ concernente le difficoltà in cui si trova il settore tessile e dell'abbigliamento in Grecia, il Consiglio dichiara di non aver affrontato la questione perché la Commissione non ha tuttora presentato le sue proposte.

Vorrei ricordare alla Commissione che nella sua risposta alla nostra interrogazione E-1169/95 ⁽²⁾ ci aveva confermato che avrebbe affrontato il problema entro brevissimo tempo e d'intesa col governo ellenico e che avrebbe presentato proposte in merito agli interessi e ai problemi che a livello comunitario esistono in questo settore.

Vorrei pure ricordare che la situazione del settore tessile in Grecia continua ad aggravarsi come dimostrano i recenti avvenimenti culminati nella chiusura degli stabilimenti tessili di Filiates.

Può far saper la Commissione quando presenterà le sue proposte al Consiglio?

⁽¹⁾ GU n. C 230 del 4. 9. 1995, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. C 213 del 17. 8. 1995, pag. 37.

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione
(5 ottobre 1995)**

Per rispettare gli impegni derivanti dalla dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione del marzo 1995, la Commissione ha analizzato la situazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento in Grecia. Nel quadro di questa analisi, la Commissione ha contattato le autorità e gli operatori economici greci.

La Commissione conferma la sua intenzione di presentare, come convenuto, le sue proposte prima della fine dell'anno in corso, prendendo in considerazione la situazione del settore in tutta la Comunità.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2499/95
di Amedeo Amadeo (NI)
alla Commissione
(15 settembre 1995)
(95/C 340/85)**

Oggetto: Prezzi delle automobili

La Commissione ha individuato tre motivi fondamentali che hanno influenzato i divari di prezzi:

1. anche se le variazioni dei tassi di cambio sono moderate (+3,5% rispetto all'ecu), il deprezzamento della lira italiana (-11,5%) e della sterlina (-6,3%) ha scosso il mercato automobilistico italiano, in quanto la maggior parte dei costruttori stranieri ha mantenuto invariati i prezzi in lire, malgrado la svalutazione, per entrare in concorrenza con i modelli italiani. Quindi, per 51 su 75 modelli, l'Italia è lo Stato membro in cui i prezzi in ecu risultano i più bassi;

2. i costruttori hanno generalmente aumentato i prezzi negli Stati membri in cui i prezzi erano già i più elevati: Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo;
3. dal 1° gennaio 1995 l'Austria è membro dell'Unione europea e il mercato austriaco, già da tempo, è uno di quelli in cui i prezzi sono elevati (per 33 modelli su 75).

Cosa intende fare la Commissione per ridurre al minimo i divari tra i prezzi delle auto nei diversi Stati membri?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione
(16 ottobre 1995)**

Come ha constatato la Commissione nel suo recente studio «Prezzi delle automobili nell'Unione europea al 1° maggio 1995», le differenze di prezzo nella Comunità sono nuovamente aumentate durante il 1° semestre 1995.

La Commissione ha constatato inoltre che la maggior parte dei produttori esteri ha aumentato, tra il 1° novembre 1994 e il 1° maggio 1995, i propri prezzi raccomandati in Italia, senza riuscire a neutralizzare del tutto l'effetto negativo dovuto al deprezzamento della lira. Infine, va notato che ultimamente il corso della lira si è decisamente ripreso il che dovrebbe quindi determinare una netta riduzione delle differenze di prezzo.

Con il nuovo regolamento (CE) n. 1475/95 del 28 giugno 1995 relativo alla distribuzione degli autoveicoli⁽¹⁾, la Commissione ha rafforzato le disposizioni in materia per favorire le importazioni parallele effettuate dai consumatori finali, che permettono di approfittare delle differenze di prezzo e tendono così a farle diminuire. I produttori non hanno il diritto di bloccare o rallentare le importazioni parallele.

È anche opportuno ricordare che la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del regolamento quando siano costantemente praticati prezzi o condizioni che divergono considerevolmente tra Stati membri. Deve però essere accertato che tali differenze si basano soprattutto su impegni che fruiscono dell'esenzione in virtù di detto regolamento e non su fattori congiunturali come le fluttuazioni dei tassi di cambio. La comunicazione della Commissione del 18 dicembre 1991, riguardante il regolamento (CEE) n. 123/85 del 12 dicembre 1984⁽²⁾ che mira, tra l'altro, a spiegare quali siano le differenze di prezzo tra Stati membri considerate accettabili e quali quelle non ammissibili, è ancora in vigore.

Nella loro dichiarazione del 24 luglio 1995, i commissari de Silguy e Monti hanno riconosciuto le difficoltà di alcuni settori (ad esempio, il settore automobilistico) e di alcune regioni transfrontaliere in seguito alle recenti fluttuazioni dei cambi e hanno sottolineato la necessità di affrontare le cause dell'instabilità monetaria. Quest'instabilità non può tuttavia essere considerata una giustificazione di pratiche

consistenti nell'ostacolare le importazioni e le esportazioni parallele all'interno del mercato unico.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 18. 1. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2507/95

di **Amedeo Amadeo (NI)**

alla Commissione

(15 settembre 1995)

(95/C 340/86)

Oggetto: Assistenza sanitaria

In tutta Europa i costi della sanità gravano in misura sempre più rilevante sul bilancio dello Stato e si cercano quindi possibilità di risparmio che non facciano scadere la qualità del servizio.

Un'importante iniziativa in tal senso sembra essere l'assistenza domiciliare, che, peraltro, non è prevista nel programma comunitario concernente la promozione, l'informazione, l'educazione e la formazione in materia sanitaria.

Si chiede alla Commissione se non ritenga opportuna un'indagine onde avere un quadro esatto della situazione circa il ruolo dell'assistenza a domicilio nei diversi sistemi sanitari dell'Unione e se non sia necessario preparare una direttiva che regolamenti questo tipo di intervento determinando effetti di armonizzazione sulle regole della concorrenza e sui prezzi dei medicinali.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(30 ottobre 1995)

Il controllo dei costi della sanità, in costante aumento, è una questione che desta preoccupazione in tutta l'Unione europea e si osserva decisamente una tendenza sempre crescente a curare i pazienti, ove possibile, al di fuori dell'ambiente ospedaliero, se non altro per ridurre i costi.

Il funzionamento dei servizi sanitari, ivi compresa l'assistenza domiciliare, è una questione che rientra nelle competenze dei singoli Stati membri. Tuttavia la Commissione sta intraprendendo una serie di azioni destinate ad aiutare gli Stati membri a perfezionare l'efficacia e l'efficienza dei rispettivi sistemi, migliorando, ad esempio, la qualità dell'informazione e i dati sui servizi sanitari e favorendo lo scambio di esperienze e l'applicazione di norme di buona prassi, in particolare nel settore della prevenzione e della promozione della salute.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2513/95**di Amedeo Amadeo (NI)****alla Commissione***(15 settembre 1995)**(95/C 340/87)***Oggetto:** Violenze sui minori

In questo ultimo periodo i media europei hanno riportato una serie incredibile di violenze sui minori perpetrate in tutto il mondo e anche nei paesi della Comunità. È un capitolo che anche in passato aveva ricevuto attenzione, ma ora le dimensioni del fenomeno sono diventate veramente preoccupanti e quindi richiedono attenzione e risposte.

Direi che su questo piano devono assolutamente intervenire con urgenza sia il Consiglio, sia la Commissione, sia il Parlamento europeo, perché è macroscopica la necessità di un impegno globale a difesa di uno dei più naturali diritti dell'uomo.

Quali iniziative intende adottare la Commissione?

È troppo chiedere che in occasione della conferenza intergovernativa si valuti la possibilità di inserire nel Trattato sull'Unione europea una sezione dedicata totalmente alle violenze e agli altri abusi sui minorenni?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(12 ottobre 1995)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare per quanto riguarda la situazione difficile, a volte intollerabile, nella quale sono costretti a vivere i minori in numerosi paesi del mondo e negli Stati membri della Comunità.

Per ovviare alle situazioni più gravi, la Commissione ha già avviato un certo numero di azioni destinate a promuovere l'assistenza e la protezione dei minori, il loro riadattamento e l'istruzione.

Attualmente, secondo il diritto comunitario, la normativa in materia di diritti dei minori rientra essenzialmente tra le competenze degli Stati membri. Per quanto riguarda l'inserimento nel Trattato sull'Unione europea di un capitolo interamente dedicato alle violenze e agli altri abusi contro i minori, la Commissione, in questo momento, non è in grado di prevedere l'esito dei lavori della conferenza intergovernativa.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2517/95**di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)****alla Commissione***(15 settembre 1995)**(95/C 340/88)***Oggetto:** Aiuti umanitari per la Sierra Leone

In base ad una notizia apparsa su «Agence Europe» in data 1° agosto 1995 la Commissione concede alla Sierra Leone un aiuto alimentare per un importo di 700 000 ECU. In pratica è previsto che l'Ufficio umanitario della CE (ECHO) approvvigioni per un periodo di tempo di sei mesi la popolazione di Freetow con riso e olio commestibile.

Dove (in quale paese o in quale regione) e a quali prezzi questi prodotti alimentari sono stati comprati?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(20 ottobre 1995)

La Commissione ha effettivamente deciso di concedere un aiuto alimentare alla Sierra Leone. È stato firmato un contratto con l'organizzazione non governativa (ONG) Catholic relief services (CRS), dell'ammontare di 700 000 ECU, per l'acquisto e la distribuzione di riso e di olio destinati alla popolazione di Freetown, costituita essenzialmente da profughi fuggiti dalle province dove infuria la guerra civile, e assolutamente privi di risorse in una città i cui prezzi sono in costante aumento.

La procedura del bando di gara di CRS è in corso e la scelta definitiva dei fornitori di olio non è ancora stata fatta. Il riso, proveniente dal Pakistan, sarà fornito da Euronaid al prezzo di 447 ECU/t DDP (delivery duty paid).

La Commissione coglie l'occasione per ricordare che, nel quadro delle azioni umanitarie, essa affida in genere la realizzazione dei progetti concreti ad ONG e ad organizzazioni internazionali (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).

Le organizzazioni internazionali e le ONG lanciano bandi di gara, in conformità dei loro regolamenti interni, per l'acquisto delle forniture.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2531/95

(ECU)

di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)**alla Commissione**

(12 settembre 1995)

(95/C 340/89)

Oggetto: Aiuti umanitari al Bangladesh

Secondo quanto riferito da «Agence Europe» il 5 agosto 1995, la Commissione concede alle vittime delle recenti inondazioni in Bangladesh un aiuto umanitario per un importo di 1,4 milioni di ECU, con cui vengono finanziati aiuti di carattere medico, logistico e alimentare.

Quali prodotti alimentari vengono messi a disposizione?

Dove (in quale paese o regione) sono o sono stati comprati tali prodotti e qual è il relativo costo?

Nell'ambito degli aiuti medici, vengono forniti anche medicinali?

In caso affermativo, qual è la loro provenienza e il loro costo?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(5 ottobre 1995)

La Commissione ha approvato la concessione di un aiuto umanitario a beneficio delle popolazioni vittime delle inondazioni verificatesi in Bangladesh, in seguito alle piogge torrenziali degli scorsi mesi di giugno e luglio, che hanno lasciato senza tetto milioni di persone.

Questo aiuto ammonta a 1,4 MECU e ha permesso il finanziamento di alcune organizzazioni non governative (ONG) che hanno così potuto aiutare le popolazioni maggiormente colpite dalla catastrofe.

Tra i prodotti finanziati figurano delle derrate alimentari, la cui distribuzione è stata assicurata dall'ONG irlandese Concern, nella provincia di Tangail, a nord-ovest di Dhaka. Queste derrate sono state acquistate in loco; si tratta di riso (220 t al prezzo di 0,27 ECU per chilogrammo) e di fagioli (9 200 Kg a 0,65 ECU per chilogrammo).

Forniture di medicinali hanno effettivamente costituito parte dell'aiuto medico e rientrano nel quadro di un programma di lotta contro l'epidemia di malaria intrapreso dalla sezione tedesca della Caritas. I medicinali in questione, anch'essi acquistati in loco, e i relativi prezzi, sono i seguenti:

Designazione dei medicinali	Prezzo unitario	Quantità
Destrosio al 5% in acqua — 500 ml	0,83	12 000
Destrosio al 5% in acqua — 1 000 ml	1,04	12 000
Iesuchina iniettabile — 2%	0,40	24 000
Oradexone iniettabile	0,25	12 000
Diphen iniettabile	0,22	12 000
Iesuchina compresse	5,56	9 000
Salfamina compresse	2,04	6 000
Primachina compresse	2,22	6 000
Clorochina sciroppo	0,30	12 000

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2550/95**di Richard Balfe (PSE)****alla Commissione**

(20 settembre 1995)

(95/C 340/90)

Oggetto: Accordo CEE-Turchia 1963 — Nuovi Stati membri

Quando intende la Commissione sottoporre ai tre nuovi Stati membri il protocollo supplementare relativo all'accettazione delle disposizioni dell'accordo CEE-Turchia 1963 e delle successive decisioni del Consiglio di associazione CEE-Turchia?

Considerando la presenza di una comunità turca in Austria relativamente consistente, e l'esistenza in tale paese di leggi alquanto restrittive per quanto concerne i permessi di soggiorno e di lavoro, quali misure potrebbe eventualmente adottare la Commissione qualora la firma e la ratifica di tale protocollo fossero rinviate oltre la fine del secolo?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(13 ottobre 1995)

Il protocollo relativo all'accordo di associazione tra la Comunità e la Turchia, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è attualmente in fase di discussione nell'ambito del Consiglio. Alcune questioni di carattere tecnico devono essere ancora risolte. Il protocollo dovrebbe tuttavia essere adottato entro la fine del 1995 per essere quindi trasmesso agli Stati membri della Comunità e alla Turchia per la firma.

Questo protocollo dovrà poi essere firmato dalla Comunità e ratificato dagli Stati membri e dalla Turchia. I tempi necessari alla ratifica dipendono dalle procedure costituzionali previste a tal fine in ciascuno degli Stati membri e in Turchia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2551/95

di Richard Balfe (PSE)
alla Commissione
(20 settembre 1995)
(95/C 340/91)

Oggetto: Accordi di associazione CEE — Disposizioni in materia di non discriminazione

In quali Stati membri si applicano gli accordi di associazione CEE con rispettivamente, Algeria, Marocco e Tunisia, in particolare per quanto riguarda le disposizioni concernenti la non discriminazione nei confronti dei lavoratori che sono cittadini di tali paesi e risiedono legalmente in uno Stato membro, per quanto attiene alle condizioni di lavoro o di remunerazione e alla sicurezza sociale?

Cosa intende fare la Commissione per assicurare l'applicazione di tali clausole negli altri Stati membri dell'UE?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(12 ottobre 1995)

Gli accordi di cooperazione conclusi con l'Algeria, il Marocco e la Tunisia⁽¹⁾ legano la Comunità e dunque l'insieme degli Stati membri. Il principio della non discriminazione in materia di condizioni di lavoro, di remunerazione e di sicurezza sociale, contenuto in questi accordi, s'impone quindi a tutti gli Stati membri.

L'applicazione effettiva di questo principio è assicurata dall'applicabilità diretta che a più riprese è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia alle disposizioni di questi accordi che prevedono parità di trattamento ai lavoratori tunisini, marocchini e algerini⁽²⁾.

La Commissione ha inoltre recentemente chiesto agli Stati membri di comunicarle i testi legislativi, le circolari amministrative e, al caso, le decisioni giurisdizionali riguardanti il rispetto del principio d'eguaglianza in materia di sicurezza sociale.

⁽¹⁾ GU n. L 263, 264 e 265 del 27. 9. 1978.

⁽²⁾ Causa C-18/90 Kziber, Raccolta 1991, pag. 199; Causa C-58/93 Yousfi, Raccolta 1994, pag. 1353; Causa C-43/93, Vander Elst, Raccolta 1994, pag. I-3803; Causa C-103/94 Krid, sentenza 5. 4. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2560/95

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)
alla Commissione
(22 settembre 1995)
(95/C 340/92)

Oggetto: Dazi antidumping sul carbonato di sodio proveniente dagli Stati Uniti

Il 10 marzo 1995 la Commissione ha stabilito — su richiesta del consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), cui aderiscono le imprese Solvay e Brunner Mond (già ICI), le quali concentrano la maggior parte della produzione europea di carbonato di sodio — l'applicazione di dazi antidumping provvisori contro i produttori statunitensi di carbonato di sodio, oscillanti tra il 5,4 % e il 14,3 % e destinati a rimanere in vigore per sei mesi dopo essere stati approvati dal Parlamento europeo, presumibilmente nel prossimo autunno. Di fronte a questi fatti, il comitato permanente delle industrie del vetro della CEE (CPIV) e le associazioni nazionali di fabbricanti di vetro dell'UE temono che, come già accadde tra il 1983 e il 1990 quando si istituirono misure antidumping, si ricominci a favorire lo sviluppo di attività chiaramente restrittive della concorrenza, che contribuirebbero ad aggravare la situazione di penuria di tale prodotto nonché il rialzo dei prezzi.

Considerando le vaste ripercussioni negative che l'applicazione di tale misura rischia di avere sull'industria del vetro europea, che inizia ora a riprendersi, quale motivo ha la Commissione di adottarla?

Il CPIV afferma che i dati economici e commerciali utilizzati dalla Commissione al momento di esaminare la richiesta del CEFIC sono del tutto inadeguati, giacché riguardano una congiuntura economica diversa dall'attuale, che vede la maggioranza dei produttori europei di carbonato di sodio realizzare cospicui profitti. Date queste affermazioni, potrebbe la Commissione far sapere se al momento di adottare la suddetta decisione si sono tenuti presenti i dati più recenti?

Considerando che nel 1990 la Commissione condannò i produttori europei di carbonato di sodio per comportamento restrittivo della concorrenza e irrogò multe onerose alla Solvay e alla ICI, non ritiene essa che dette imprese cerchino soltanto la protezione del mercato europeo e la restrizione della concorrenza?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(13 ottobre 1995)

I dazi antidumping provvisori sulle importazioni di carbonato di sodio originario degli Stati Uniti sono stati fissati

previa inchiesta da parte della Commissione, che ha permesso di constatare l'esistenza di pratiche di dumping (dallo 0,1% al 14,3%), di un notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria (che si è tradotto in una diminuzione delle quote di mercato, nel peggioramento dei risultati finanziari e nella perdita di posti di lavoro) e l'esistenza di un rapporto di causa-effetto tra le pratiche di dumping e il pregiudizio. È stato possibile stabilire, inoltre, che le misure sono state applicate nell'interesse comunitario. In tale ambito, la Commissione ha esaminato in particolare l'effetto che le misure avrebbero potuto avere sui costi di produzione dell'industria del vetro nella Comunità e ha appurato che l'effetto è trascurabile.

In conformità delle disposizioni del regolamento antidumping di base, l'inchiesta prende in esame un periodo determinato che precede immediatamente l'apertura del procedimento, nel caso specifico, il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1993, per fissare i margini di dumping e del pregiudizio subito. Invece, per quanto riguarda la valutazione dell'interesse comunitario, sono stati presi in considerazione episodi più recenti.

Per quanto riguarda la situazione sul mercato comunitario del sodio, niente porta a concludere che l'applicazione di misure definitive avrà l'effetto di ridurre la concorrenza. Al contrario, l'eliminazione dei vantaggi indebitamente conferiti dalle pratiche di dumping permetterà di arrestare il declino dell'industria comunitaria e contribuirà in tal modo a garantire l'esistenza di numerosi produttori, mantenendo la concorrenza. Inoltre, la dinamica della concorrenza dovrebbe essere potenziata da fattori quali l'indebolimento del dollaro rispetto alle valute europee e la possibilità di attingere ad altre fonti di approvvigionamento, segnatamente dai paesi dell'Est.

È stato esaminato attentamente l'impatto delle decisioni del dicembre 1990, che colpiscono le pratiche discriminatorie di taluni produttori di sodio. Queste decisioni hanno indubbiamente potenziato in maniera considerevole il carattere competitivo del mercato comunitario del sodio. Secondo la Commissione le misure antidumping succitate non rimetteranno in causa questo risultato positivo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2570/95

di Glyn Ford (PSE)

alla Commissione

(22 settembre 1995)

(95/C 340/93)

Oggetto: Risarcimento delle vittime di atti di violenza

In considerazione del fatto che in molti Stati membri vigono sistemi molto diversi per risarcire le vittime di atti di violenza e che un numero sempre maggiore di cittadini dell'Unione subisce tali violenze in uno Stato membro diverso dal proprio, può la Commissione far conoscere quali misure intende adottare per favorire lo sviluppo di un comune quadro giuridico europeo, al fine di porre rimedio a questa situazione?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(24 ottobre 1995)

La Commissione riconosce che i cittadini possano trovarsi in presenza di problemi di risarcimento quando sono vittime di atti di violenza in altri Stati membri. Essa favorisce pienamente il sorgere di sistemi di risarcimento per le vittime di atti violenti e si impegna ad assicurarsi che non sorgano discriminazioni su base nazionale.

Quand'anche sia necessario armonizzare tali sistemi o adottare un comune quadro giuridico a livello comunitario, la Commissione non ha, tuttavia, competenze dirette in materia, che permane responsabilità degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2576/95

di Susan Waddington (PSE)

alla Commissione

(22 settembre 1995)

(95/C 340/94)

Oggetto: Rischi per la salute dei lavoratori a seguito delle emissioni di diesel

In che modo provvede la Commissione a ridurre i rischi per la salute provocati dalle inalazioni di particelle e gas inquinanti (per es. PM10), emessi da piccoli motori diesel, come quelli dei carrelli elevatori a forca utilizzati nel posto di lavoro, spesso entro ambiti ristretti, (più di 30 studi eseguiti su scala mondiale hanno dimostrato l'esistenza di un nesso tra particelle e malattie)? Quali ulteriori misure intende adottare la Commissione per eliminare completamente questi rischi dal luogo di lavoro, dato che queste emissioni di particelle sono cancerogene, come dimostrato in un numero sempre maggiore di casi ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ Classificazione di emissioni di diesel di scarico, International Agency for Research on Cancer (OMS) 1988.

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(27 ottobre 1995)

I rischi corsi dai lavoratori in prossimità di emissioni di motori diesel rientrano nell'ambito delle disposizioni generali della legislazione comunitaria sulla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori dai rischi professionali

e in particolare la direttiva 80/1107/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio che riguarda la protezione dei lavoratori dalle sostanze chimiche, emendata dalla direttiva 88/642/CEE del Consiglio ⁽²⁾, (ivi comprese le emissioni di motori diesel) e il settore di riferimento della direttiva 89/391/CEE ⁽³⁾ sui provvedimenti generali per la protezione dei lavoratori. Questo quadro giuridico è completato dalla direttiva specifica relativa alle sostanze cancerogene sul luogo di lavoro (90/394/CEE) ⁽⁴⁾.

Inoltre, per migliorare la protezione della salute e la sicurezza dei lavori esposti a sostanze chimiche pericolose, la Commissione sta aggiornando e consolidando la normativa nel modo seguente:

- 1) una proposta di direttiva sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi alla presenza di agenti chimici sul posto di lavoro è stata presentata al Consiglio e al Parlamento nel 1993 ⁽⁵⁾. Nel giugno 1994 ⁽⁶⁾ è stata presentata una proposta emendata, basata sul parere del Parlamento. Non è ancora stato possibile giungere a una posizione comune;
- 2) presentazione nel 1995, al Consiglio e al Parlamento, di una proposta di direttiva che modifica la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione a sostanze cancerogene sul luogo di lavoro ⁽⁷⁾;
- 3) consultazione informale, sin dal 1990 e su richiesta del Consiglio, di un gruppo di esperti scientifici sui limiti di esposizione professionale. Con la decisione 95/320/CEE della Commissione del 12 luglio 1995 ⁽⁸⁾, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici, questo gruppo è stato costituito su base ufficiale. Il comitato presenterà alla Commissione pareri su qualsiasi questione relativa a un esame tossicologico delle sostanze chimiche in merito alle conseguenze sulla salute dei lavoratori;
- 4) per quanto riguarda i lavori in sotterraneo delle industrie estrattive, l'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive ha messo a punto delle proposte da presentare agli Stati membri in merito all'utilizzazione di motori diesel in sotterraneo. Attualmente l'organo permanente sta aggiornando il documento per inserirvi i risultati delle più recenti ricerche scientifiche.

Questi provvedimenti, considerati complessivamente, forniscono un quadro di insieme che presenta ai datori di lavoro la necessità di ridurre l'esposizione e i rischi che comportano le sostanze cancerogene e le altre sostanze chimiche, ivi comprese le emissioni dei motori diesel.

Infine, nel quadro del quinto programma di ricerca CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio), la Commissione finanzia una ricerca circa «l'esposizione professionale e l'insorgenza di tumori nelle miniere di carbone: conse-

guenze delle emissioni diesel e della composizione delle polveri». Il progetto è affidato all'Istituto di medicina del lavoro di Edimburgo e i risultati sono previsti per la fine del 1996. Questo studio contribuirà a stabilire se siano necessarie misure specifiche per le emissioni dei motori diesel.

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 3. 12. 1980.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989.

⁽⁴⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1990.

⁽⁵⁾ Doc. COM(93) 155.

⁽⁶⁾ Doc. COM(94) 230.

⁽⁷⁾ Doc. COM(95) 425.

⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 9. 8. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2589/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(27 settembre 1995)

(95/C 340/95)

Oggetto: Attività di ricerca

In riferimento alle risorse che l'Unione europea ha stanziato dal 1991 al 1995 per le attività di ricerca e di sviluppo, si chiede alla Commissione:

1. quale è stata l'entità degli stanziamenti per gli Stati membri negli anni 1991-1992-1993-1994 e in particolare quale è stato l'importo assegnato in tali anni all'Italia;
2. quali sono stati in Italia i beneficiari (università, istituti di ricerca, piccola e media industria, grande industria ecc.).

Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione

(11 ottobre 1995)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie a rispondere alla domanda e non mancherà di comunicare al più presto i risultati di tali ricerche.

La Commissione invierà direttamente, come prima informazione, all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento la relazione sugli indicatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2590/95

di Amedeo Amadeo (NI)
alla Commissione

(27 settembre 1995)
(95/C 340/96)

Oggetto: Incidenti in montagna

In considerazione dei numerosi incidenti che si verificano in alta montagna (ben 31 morti quest'anno in Italia a partire da gennaio) e soprattutto tenendo conto che molti escursionisti fanno spesso scalate e affrontano la montagna come fosse un gioco, ovvero senza preparazione e senza equipaggiamento, e reputandosi bravi,

si chiede alla Commissione se non ritenga opportuno studiare la possibilità di predisporre, a livello di Unione europea, per chi volesse scalare, andare sui ghiacciai o vedere i crepacci, una serie di esami di abilitazione e di istituire, dopo corsi ed esami, un «patentino europeo» che porterebbe, senz'altro, a una drastica diminuzione degli incidenti.

Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione
(21 novembre 1995)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2596/95

di Georg Jarzembowski (PPE)
alla Commissione

(14 settembre 1995)
(95/C 340/97)

Oggetto: Circolazione rotatoria nel traffico stradale

Sulla base di informazioni molto recenti basate su indagini scientifiche e su positive esperienze fatte soprattutto in Francia e in Gran Bretagna sembra che una più ampia introduzione di circolazioni rotatorie sulle strade dell'Unione sia estremamente sensata. La circolazione rotatoria offre rispetto all'abituale sistema di incroci dotati o meno di semafori i seguenti vantaggi:

- un numero considerevolmente minore di incidenti,
- un traffico più fluido,

- un conseguente minore inquinamento ambientale e
- a lungo termine, costi di gestione più ridotti.

Per una potenziata introduzione a livello europeo della circolazione rotatoria è inoltre ragionevole, oltre che necessario sotto il profilo della sicurezza del traffico, prevedere una regolamentazione unitaria in materia di regole di precedenza con un unico cartello «circolazione rotatoria».

Chiedo quindi alla Commissione:

1. Condivide la Commissione il concetto precedentemente illustrato dei vantaggi della circolazione rotatoria e, in caso negativo, per quali motivi?
2. Intende la Commissione sostenere una potenziata introduzione della circolazione rotatoria negli Stati membri e, in caso positivo, in che modo e con quali prospettive in termini di tempo?
3. È disposta la Commissione ad impegnarsi a favore dell'introduzione di un cartello di segnalazione stradale uniforme «circolazione rotatoria» con una uniforme disciplina in materia di norme di precedenza e, in caso positivo, in che modo?

Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione
(5 ottobre 1995)

1. Il gruppo di lavoro infrastruttura, istituito dagli alti rappresentanti degli Stati membri per la sicurezza stradale di concerto con la Commissione, raccomanda, fra l'altro, l'introduzione di isole rotatorie per motivi di sicurezza stradale. La Commissione condivide appieno questo parere.

2. Benché la Commissione ritenga che un diffuso ricorso alle isole rotatorie sia opportuno, la loro pianificazione viene decisa dalle autorità degli Stati membri caso per caso tenendo conto dei vari fattori locali. Dato che le decisioni sono di norma adottate a livello locale o regionale, la Commissione ha naturalmente una competenza solo limitata in questo campo.

3. Per motivi di sicurezza stradale la Commissione opera da anni a favore di una armonizzazione della segnaletica stradale che vada al di là della Convenzione di Vienna. In relazione alle reti transeuropee la maggioranza degli Stati membri ha respinto una prima azione congiunta in questo campo. Benché le prospettive di successo di una segnaletica stradale uniforme per le isole circolatorie non siano molto incoraggianti per il futuro prossimo, la Commissione continuerà ad impegnarsi per far progredire questo problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2639/95**di Joan Colom i Naval (PSE)****alla Commissione***(2 ottobre 1995)**(95/C 340/98)*

Oggetto: Il concetto di «straniero» nello sport professionistico

Nella legislatura 1984-1989 il Parlamento europeo si è già interessato alla compatibilità col diritto comunitario della normativa di alcuni Stati membri in materia di disciplina dello sport professionistico. Sono state in particolare oggetto di attenzione la discriminazione fra sportivi professionisti comunitari a seconda che siano o meno cittadini dello Stato membro interessato e l'equiparazione degli stranieri ai cittadini di paesi terzi.

Successivamente alla risposta data alle interrogazioni scritte n. 2767/86, n. 2785/86, n. 3038/86 e n. 28/87 ⁽¹⁾, quali azioni concrete ha intrapreso la Commissione affinché siano cancellate tali discriminazioni?

⁽¹⁾ GU n. C 198 del 27. 7. 1987, pag. 38.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(8 novembre 1995)

La domanda posta dall'onorevole interrogante ha costituito oggetto di un'interpellanza pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia nel corso della causa C-415/93, Bosman. L'avvocato generale ha tratto le sue conclusioni il 20 settembre 1995 dichiarando che le clausole di nazionalità sono contrarie agli articoli 48 e 85 del Trattato CEE. La risposta della Corte di giustizia è attesa per la fine dell'anno corrente. La Commissione studierà tutti i mezzi a sua disposizione per far sì che la sentenza venga correttamente eseguita negli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2649/95**di Marilena Marin (UPE)****alla Commissione***(21 settembre 1995)**(95/C 340/99)*

Oggetto: Piano d'azione per l'introduzione dei servizi televisivi avanzati

Il Consiglio dell'UE ha stabilito nel luglio del 1993 un piano d'azione per l'introduzione dei servizi televisivi avanzati. L'Italia, paese promotore del progetto, è impegnata con un'alta percentuale di finanziamento. Ogni anno vengono divulgate tre chiamate, di cui una riservata ai prestatori di servizi di radiodiffusione e due ai produttori di programmi.

L'Italia ha partecipato per la prima volta rispondendo al «piano d'azione» nel 1995 con quattro progetti, due dei quali ammessi a prequalifica. Il primo è stato presentato da un consorzio di emittenti del Mezzogiorno d'Italia, «Syntesia», cui fanno riferimento 5 emittenti (Antenna Sicilia, Tele Etna, RTP e TGS, siciliane; Antenna Sud pugliese). Azionisti di riferimento di tali emittenti sono i principali editori di quotidiano del Mezzogiorno, quali *La Sicilia*, *La Gazzetta del Mezzogiorno*, *Il Giornale di Sicilia*, *La Gazzetta del Sud*. Il secondo progetto è stato presentato dall'Editoriale San Marco. Gli azionisti della società presentatrice sono i principali industriali del Veneto: Rossi, Benetton, Coin, Stefanel, Riello, Tognana, ecc. Entrambi i progetti rispondono ampiamente ai requisiti tecnici ed economico-finanziari richiesti dalla legge.

Nel giugno scorso tre membri della Commissione hanno visitato le emittenti e riscontrato che rispondevano tecnicamente ai requisiti richiesti. Il 30 giugno scorso è scaduto il termine per la conclusione dei contratti con le emittenti qualificate. A distanza di oltre due mesi la Commissione non ha dato alcun cenno di riscontro formale. Si è saputo di recente per via informale che, senza alcuna plausibile spiegazione, i progetti italiani sono stati «sospesi». Della cosa non è stata data comunicazione ufficiale né ai referenti delle emittenti né ai rappresentanti del governo italiano presenti nel comitato o alla RP presso la UE.

Si fa presente che tra i criteri di assegnazione la Commissione è tenuta ad attuare un «equa distribuzione tra gli Stati membri» ed evitare «cartelli anche tra i singoli soggetti». Sono poi evidenziati dei criteri di priorità tra i progetti selezionati, ai quali rispondono pienamente entrambi i progetti, che provengono infatti da uno dei paesi che beneficiano di una percentuale più alta di finanziamento rispetto a quella del 50% stabilita dalla legge. I progetti italiani hanno richiesto complessivamente un finanziamento per 850 ore, sulle oltre 20 000 previste dal piano d'azione.

Può quindi la Commissione rendere note al PE le ragioni di tale orientamento che penalizza pesantemente ed inutilmente l'Italia, che — si ribadisce — è paese promotore e finanziatore del «piano d'azione»?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(10 ottobre 1995)

Il 18 settembre 1995 la Commissione ha approvato l'elenco di progetti destinati a ricevere il sostegno finanziario comunitario per la radiodiffusione nel formato 16:9, a seguito del piano d'azione per l'introduzione di servizi televisivi avanzati. Anteriormente a tale data non era possibile informare coloro che avevano presentato proposte in merito all'esito delle stesse.

Effettivamente nel 1995, per la prima volta dall'avvio del piano d'azione nel 1993, le imprese italiane hanno presentato due progetti. La Commissione li ha esaminati con molta attenzione, organizzando anche una visita alle imprese in questione per raccogliere dati chiarificatori in merito alle proposte. La Commissione ha appurato l'elevata capacità tecnica e la solidità finanziaria dei proponenti, ma le due proposte non sono state accolte in quanto giudicate insufficienti, tali quali erano formulate, per quanto concerne il piano commerciale.

Si deve ricordare che il piano d'azione ha l'obiettivo di accelerare lo sviluppo del mercato della televisione in formato panoramico. I progetti che soddisfano i criteri essenziali a livello tecnico e finanziario sono pertanto valutati, in primo luogo, sulla base delle reali opportunità di cui dispongono per poter conseguire tale obiettivo.

Nel corrente anno è comunque uscito un ulteriore invito a presentare proposte. La Commissione sta ora discutendo con i proponenti per poter spiegare loro dettagliatamente i requisiti necessari, onde agevolare la presentazione di una proposta più valida nel caso le imprese in questione fossero interessate a riproporsi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2670/95

di Anita Pollack (PSE)
alla Commissione
(4 ottobre 1995)
(95/C 340/100)

Oggetto: Aiuti alla penisola di Jaffna (Sri Lanka)

Facendo seguito alla risposta all'interrogazione E-1266/95 ⁽¹⁾, che riporta una ripartizione dell'aiuto umanitario e medico fornito alla popolazione della penisola di Jaffna per un importo totale di 360 000 ECU può la Commissione far sapere di quali garanzie dispone in merito all'effettiva trasmissione degli aiuti alla popolazione interessata?

⁽¹⁾ GU n. C 202 del 7. 8. 1995, pag. 50.

Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione
(20 ottobre 1995)

Gli aiuti umanitari finanziati dalla Commissione sono stati trasmessi allo Sri Lanka ad opera del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) già attivo da tempo in questa zona.

La Commissione si è assicurata dell'effettiva trasmissione degli aiuti attraverso scambi di informazioni durante l'attuazione del programma e sulla base della tempestiva presentazione delle relazioni intermedia e finale a progetto concluso.

Quando la Commissione ha il minimo dubbio procede senza esitare ad una valutazione per determinare l'efficacia e l'efficienza dei suoi partner.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2671/95

di Arthur Newens (PSE)
alla Commissione
(4 ottobre 1995)
(95/C 340/101)

Oggetto: Parità di trattamento dei cittadini dell'Unione europea negli Stati membri

Può la Commissione far sapere se il rifiuto di concedere prestazioni sociali nel Regno Unito, rifiuto motivato dalla mancanza del requisito della «residenza abituale» e opposto a persone che risiedono nel Regno Unito da tre anni, sia compatibile con il diritto di tutti i cittadini dell'Unione europea alla parità di trattamento in tutti gli Stati membri per quanto concerne la concessione di prestazioni sociali?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(27 ottobre 1995)

Nell'agosto 1994 il Regno Unito ha introdotto il requisito della «residenza abituale» per aver diritto al complemento di reddito, al sussidio per l'alloggio e al sussidio per l'imposta comunale. Questo requisito viene applicato soltanto a coloro che richiedono i sussidi in questione e non a coloro che richiedono le indennità di sicurezza sociale.

Secondo la legislazione del Regno Unito in base alla quale è stato introdotto il requisito della residenza abituale, i regolamenti del 1994 sui sussidi connessi al reddito (emendamenti vari, n. 3) recitano che «non sarà considerato come non abitualmente residente nel Regno Unito:

- un lavoratore che rientra nella sfera di applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 ⁽¹⁾ del Consiglio (sulla libertà di circolazione per i lavoratori nel territorio comunitario) ovvero il regolamento (CEE) n. 1251/70 ⁽²⁾ del Consiglio (sul diritto dei lavoratori a rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo essere stati occupati in quello Stato), ovvero
- una persona che abbia diritto a risiedere nel Regno Unito conformemente alla direttiva 68/360/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio (sulla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno nella Comunità per i lavoratori degli Stati membri e i loro familiari) ovvero 73/148/CEE ⁽³⁾ (sulla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi)».

In effetti questo significa che un lavoratore o un cittadino di uno Stato membro che rientra nella sfera d'applicazione della normativa indicata prima deve essere considerato come abitualmente residente, per quanto riguarda il diritto alle prestazioni.

Nel settore delle prestazioni di sicurezza sociale, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio che coordina i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, non vieta l'applicazione del requisito della residenza abituale per aver diritto alle prestazioni. La Commissione si rende conto che il requisito della residenza abituale viene anche applicato nel caso di una richiesta delle indennità indicate prima da parte di una persona che è alla ricerca di un'occupazione nel Regno Unito. Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Lebon (C-316/85), la parità di trattamento per quanto riguarda i vantaggi sociali e fiscali indicata all'articolo 7 (2) del regolamento (CEE) n. 1612/68 si applica, in linea di massima, soltanto ai lavoratori occupati e non si applica ai cittadini degli Stati membri che si spostano alla ricerca di un'occupazione.

(¹) GU n. L 257 del 19. 10. 1968.

(²) GU n. L 142 del 30. 6. 1970.

(³) GU n. L 172 del 28. 6. 1973.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2683/95

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)

alla Commissione

(4 ottobre 1995)

(95/C 340/102)

Oggetto: Applicazione della direttiva 89/391/CEE

Da un'indagine condotta dalla Commissione in dodici Stati membri della UE nel 1992-1993, risulta che la Grecia è l'unico paese a non disporre di statistiche circa le malattie professionali che colpiscono i lavoratori nel settore dell'agricoltura, della pesca, della silvicoltura e della marina mercantile.

Se si considera:

- la direttiva 89/391/CEE (¹) concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro,
- l'articolo 2 di detta direttiva secondo cui essa si applica a tutti i settori d'attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali ecc.),
- l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva, secondo cui «gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie

per conformarsi alla direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992» e «comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi già adottate nel settore disciplinato dalla direttiva»,

— e che continuano a verificarsi molti infortuni sul lavoro e malattie professionali,

può far sapere la Commissione:

1. se e quando la Grecia le ha comunicato il testo delle disposizioni di diritto interno per conformarsi alla direttiva 89/391/CEE,
2. se la Grecia dispone di elementi statistici globali sulle malattie professionali,
3. se ritiene che la Grecia, ignorando le malattie professionali nei settori dell'agricoltura, della pesca ecc, violi l'articolo 2 (campo di applicazione) della direttiva, e
4. se intende intervenire presso le competenti autorità elleniche affinché si conformino alla direttiva 89/391/CEE?

(¹) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione

(7 novembre 1995)

1. Il 12 febbraio 1995 la Grecia ha comunicato misure nazionali di esecuzione della direttiva 89/391/CEE che la Commissione sta esaminando. Se i risultati dell'esame dovessero far riscontrare una trasposizione incompleta o difettosa della direttiva, la Commissione adotterebbe le iniziative adeguate a porvi rimedio.
2. La Grecia ha un elenco di 52 malattie riconosciute di origine professionale, con un sistema statistico per raccogliere i dati corrispondenti ad esse. Nel settore dell'agricoltura e della pesca vengono riconosciute le malattie professionali dei lavoratori assunti dalle imprese del settore di appartenenza.
3. La direttiva 89/391/CEE intende prevenire i rischi professionali nell'impresa o nello stabilimento mediante una partecipazione attiva sia dei datori di lavoro che dei lavoratori all'organizzazione e alla gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro. Le modalità di raccolta delle statistiche in materia di malattie professionali e di infortuni sul lavoro da parte delle autorità degli Stati membri non dipendono dall'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2687/95**di José Valverde López (PPE)****alla Commissione***(4 ottobre 1995)**(95/C 340/103)*

Oggetto: Recepimento da parte della Spagna della direttiva relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro

Può la Commissione far sapere se il governo spagnolo ha recepito la direttiva 89/654/CEE ⁽¹⁾ relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro?

⁽¹⁾ GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(27 ottobre 1995)

La Commissione rende noto all'onorevole interrogante di aver presentato alla Corte di giustizia, in data 16 marzo 1995, un ricorso per omissione contro il Regno di Spagna ⁽¹⁾ per la mancata trasposizione della direttiva 89/654/CEE.

⁽¹⁾ Causa C-95/79.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2699/95**di Peter Skinner (PSE)****alla Commissione***(28 settembre 1995)**(95/C 340/104)*

Oggetto: Informazioni concernenti le relazioni sindacali in Europa

La Commissione può informare il Parlamento europeo sulle disposizioni attualmente in vigore per il controllo quotidiano della situazione delle relazioni sindacali nell'ambito dell'Unione europea? Ad esempio, in che modo la Commissione fornirebbe a un parlamentare europeo informazioni affidabili e aggiornate su una disputa sindacale in uno Stato membro, che abbia ripercussioni economiche e politiche in tutta l'Europa? Non ritiene la Commissione che queste disposizioni siano essenziali in modo da poter controllare le relazioni sindacali e dirigere il dialogo sociale?

Come può la Commissione europea sostenere che esiste un dialogo sociale se il sistema di controllo delle relazioni sindacali è inesistente da 12 mesi? La Commissione normalmente evita di applicare le proprie procedure? Non ritiene la

Commissione che ha avuto regolarmente la migliore collaborazione possibile da parte dell'osservatorio sulle relazioni sindacali e che ciò rappresentava una parte essenziale del dialogo sociale? Può la Commissione spiegare il motivo per cui questo sistema è stato modificato e perché il suo campo d'azione e il modo in cui è organizzato il controllo hanno subito modifiche?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(30 ottobre 1995)

Nel programma d'azione sociale a medio termine (Pasmt) 1995-1997 ⁽¹⁾, la Commissione ha dichiarato quanto segue (punto 9.3.1.):

«Osservatorio delle relazioni industriali europee: nel corso del 1995 la Commissione consoliderà gli accordi per un funzionamento efficace dell'Osservatorio delle relazioni industriali europee, in stretta collaborazione con la Fondazione europea per il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro. Una prima relazione sui lavori dell'Osservatorio è prevista prima della fine del 1996».

L'inserimento di questo progetto nel programma a medio termine dimostra quanta importanza annessa a questo obiettivo la Commissione. Inoltre la Commissione ritiene che l'Osservatorio sia necessario per controllare quotidianamente la situazione delle relazioni industriali nella Comunità, soprattutto poiché la disponibilità di informazioni affidabili e dettagliate sull'evoluzione delle relazioni industriali negli Stati membri costituisce un elemento importante nel processo di formulazione delle politiche, nel quale le istituzioni europee, gli Stati membri e le organizzazioni delle parti sociali svolgono un ruolo particolare. Inoltre l'Osservatorio costituisce uno strumento atto a sostenere lo sviluppo di un dialogo fra dirigenti e manodopera, a livello europeo, conformemente all'articolo 118b del Trattato CE.

Poiché il contratto con il precedente Osservatorio (EURI) è scaduto alla fine del giugno 1994 e non poteva essere prorogato, la Commissione si è impegnata nei preparativi con la fondazione europea per il miglioramento del tenore di vita e delle condizioni di lavoro (Dublino) per fornire un nuovo impulso all'Osservatorio delle relazioni industriali europee. Inizialmente era stato previsto di iniziare nel 1995, ma a causa di difficoltà, in particolare di natura finanziaria, l'inizio è stato rimandato al 1996.

I particolari operativi del nuovo Osservatorio non sono ancora stati decisi. Sono ancora in corso consultazioni con le organizzazioni che rappresentano le parti sociali, per quanto riguarda le loro esigenze e i loro suggerimenti.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 134 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2707/95

di Guido Podestà (UPE)
alla Commissione
(6 ottobre 1995)
(95/C 340/105)

Oggetto: Lager per bimbi in Cina

È la Commissione a conoscenza delle notizie riportate dalla stampa in merito al problema dei lager per bimbi in Cina?

Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione
(20 novembre 1995)

No.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2709/95

di Stephen Hughes (PSE)
alla Commissione
(6 ottobre 1995)
(95/C 340/106)

Oggetto: Programma Now

Può la Commissione comunicare quante sono le donne dell'Inghilterra nord-orientale che hanno beneficiato dal programma Now e a quanto è ammontato il contributo comunitario?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(8 novembre 1995)

Nel nord-est dell'Inghilterra (Cleveland, Durham, Northumberland, Tyne and Wear) nel periodo 1991-1994, 15 785 donne si sono avvalse del programma Now e lo stanziamento del Fondo sociale europeo è stato pari a 15 137 987 £.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2737/95

di Luigi Florio (UPE)
alla Commissione
(28 settembre 1995)
(95/C 340/107)

Oggetto: Appalto per la bonifica dall'amianto dell'edificio Berlaymont

È al corrente la Commissione dei pesanti sospetti di irregolarità relativi all'appalto per la bonifica dall'amianto

dell'edificio Berlaymont, vinto da un'associazione temporanea di imprese che ha praticato un prezzo superiore di 140 milioni di FB rispetto all'offerta di un'altra associazione temporanea di imprese, scartata per aver presentato una polizza assicurativa di valore lievemente inferiore (100 000 FB) a quella dell'associazione aggiudicataria? È al corrente che la voce «esperienza professionale», prevista dal bando d'appalto, non è stata successivamente tenuta in alcun conto dalla commissione aggiudicatrice?

È al corrente che l'associazione vincitrice intende smaltire le circa 5 000 t di amianto in una discarica in cui non se ne possono smaltire più di 500 l'anno, con ciò rendendo impossibile lo smaltimento del suddetto materiale entro i tempi previsti per la bonifica dell'edificio? È al corrente che l'associazione di imprese scartata di cui si è detto aveva, al contrario, proposto di smaltire l'amianto con sistemi di maggiore sicurezza ambientale, quali la cementificazione e la vetrificazione? Ritiene la Commissione di interessarsi alla scottante questione, intervenendo sulla società «Berlaymont 2000», l'immobiliare del comune di Bruxelles proprietaria dell'edificio?

Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione
(13 ottobre 1995)

Come sicuramente consta all'onorevole parlamentare, il risanamento e il rinnovamento del Berlaymont sono di competenza esclusiva del proprietario, la società per azioni «Berlaymont 2000», nella quale lo Stato belga è azionista maggioritario.

La Commissione ha avviato dei negoziati con detta società in previsione di un suo eventuale ritorno nell'edificio dopo che questo sarà stato rinnovato. È soltanto a questo titolo, e per assicurarsi dell'eliminazione integrale dell'amianto, che la Commissione si è informata della natura dei lavori previsti a tale riguardo.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la procedura seguita per la designazione dell'associazione di impresa incaricate dell'eliminazione dell'amianto risulta essere stata conforme alle direttive europee in materia di appalti di lavori pubblici e i metodi previsti per l'eliminazione dell'amianto risultano parimenti conformi alle prescrizioni belghe ed europee in materia di trattamento dell'amianto.

La Commissione non è autorizzata ad intervenire né sui prezzi né sulla scelta dei partecipanti. Non le è stato infatti presentato alcun reclamo che possa condurre all'apertura di una procedura di infrazione al diritto comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2750/95

di David Hallam (PSE)
alla Commissione
 (12 ottobre 1995)
 (95/C 340/108)

Oggetto: Istituzione di un Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia

Può la Commissione far sapere quali iniziative sono state adottate con riferimento alle proposte avanzate dalla commissione consultiva in occasione del Consiglio europeo di Corfù, del giugno 1994, circa l'istituzione di un Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia?

Può la Commissione indicare le motivazioni alla base della decisione presa in occasione del Consiglio europeo di Cannes di limitarsi a «studiare la fattibilità» di un siffatto Osservatorio e indicare le ragioni per cui, a quanto pare, le proposte della commissione consultiva sono state in buona parte ignorate?

Con riferimento alla pressante necessità di un impegno deciso per porre fine alla frammentazione e alle divisioni all'interno del tessuto sociale dell'Unione europea causate dal razzismo e dalla xenofobia, può la Commissione precisare qual è il calendario previsto per lo studio di fattibilità e quali sono le misure in programma ovvero già adottate per garantire la presentazione dello studio stesso in tempi il più possibile brevi?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
 (27 ottobre 1995)

Il comitato consultivo sul razzismo e la xenofobia è stato istituito dal Consiglio e ne fanno parte membri designati da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nonché osservatori del Parlamento e del Consiglio d'Europa.

Le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes sono state elaborate dal Consiglio degli Affari generali.

Il comitato consultivo si è riunito il 1° e il 29 settembre 1995 e sono previste ulteriori riunioni per ottobre, novembre e dicembre, in modo da studiare, in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa, la possibilità di istituire un Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia, come richiesto nelle conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 1995.

Prossimamente, entro l'anno, la Commissione presenterà una comunicazione sulla lotta contro il razzismo, inserendovi un piano d'azione e una proposta per designare il 1997 anno europeo contro il razzismo. La comunicazione prenderà in considerazione le raccomandazioni del comitato consultivo sul razzismo e la xenofobia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2769/95

di Peter Crampton (PSE)
alla Commissione
 (12 ottobre 1995)
 (95/C 340/109)

Oggetto: L'attività privata di sicurezza nell'UE

La Commissione ha in programma di presentare regolamentazioni relative all'attività privata di sicurezza (investigatori privati/detectives e quanti sono coinvolti nella custodia di proprietà) nell'UE?

La regolamentazione UE esistente ha un impatto di qualche genere su quest'attività?

Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione
 (16 novembre 1995)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data alla sua interrogazione scritta E-2478/95 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si veda pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2789/95

di Peter Truscott (PSE)
alla Commissione
 (5 ottobre 1995)
 (95/C 340/110)

Oggetto: Uniformazione dell'età pensionabile

Può la Commissione far sapere se il programma del governo britannico di portare l'età pensionabile a 65 anni sia per gli uomini che per le donne è equo? Inoltre considera corretto il fatto che l'uniformazione dell'età pensionabile nel Regno Unito sarà applicata solo a decorrere dall'anno 2020?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
 (30 ottobre 1995)

Il progetto del governo britannico di rendere uguale per gli uomini e per le donne l'età della pensione (65 anni) a partire dall'anno 2020 è assolutamente conforme al diritto comunitario vigente in materia di parità di trattamento fra uomini e donne.

Infatti la fissazione dell'età per la concessione delle pensioni di vecchiaia o di scadenza del periodo lavorativo in virtù di un regime statutario di sicurezza sociale è un settore di esclusiva competenza degli Stati membri. La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla progressiva attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne nei regimi legali di sicurezza sociale ⁽¹⁾, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, comma a), autorizza gli Stati membri (ai sensi della sentenza del 17 maggio 1990 e delle sentenze interpretative successive, la Corte di giustizia ritiene che le prestazioni offerte dai regimi complementari o professionali debbono essere considerate retribuzioni ai sensi dell'articolo 119 del Trattato CE che si occupa della parità salariale fra uomini e donne. Di conseguenza qualsiasi deroga al principio della parità retributiva fra uomini e donne, anche nel settore dell'età del pensionamento per la concessione di pensioni di vecchiaia o di cessazione dell'attività in virtù di un regime professionale, non è più consentita per i lavoratori dipendenti (l'articolo 119 si applica soltanto ad essi) a mantenere in vigore età di pensionamento diverse secondo il sesso.

Una proposta di direttiva del 23 ottobre 1987 ⁽²⁾ che integra l'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne nel settore della sicurezza sociale tende, fra l'altro, a risolvere il problema dell'età della pensione. L'articolo 9 della proposta di direttiva propone due soluzioni:

- stessa età per gli uomini e per le donne;
- oppure istituzione di un sistema di pensionamento flessibile alle stesse condizioni per i due sessi.

Tale proposta di direttiva è ancora all'esame del Consiglio, nonostante i pareri favorevoli del Parlamento e del Comitato economico e sociale.

Conformemente al programma d'azione sociale a medio termine ⁽³⁾, nonché al quarto programma d'azione comunitaria a medio termine sulla parità di possibilità fra gli uomini e le donne (1996-2000) ⁽⁴⁾, la Commissione dovrebbe riesaminare questa proposta di direttiva ed eventualmente proporre modifiche che tengano conto anzitutto dello sviluppo della giurisprudenza nel settore dei regimi professionali. Occorre ribadire che, anche se la parificazione delle età di pensionamento per gli uomini e le donne avverrà un giorno tramite l'approvazione di una direttiva comunitaria, il problema di stabilire l'età stessa rimane pur sempre di esclusiva competenza delle autorità nazionali.

⁽¹⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1979.

⁽²⁾ Doc. COM(87) 494 def.

⁽³⁾ Doc. COM(95) 134 def.

⁽⁴⁾ Doc. COM(95) 381 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2809/95

di Salvador Garriga Polledo (PPE)

alla Commissione

(16 ottobre 1995)

(95/C 340/111)

Oggetto: Miglioramento della gestione di bilancio

Nel quadro della politica di trasparenza nella gestione di bilancio che la Commissione desidera promuovere, si è riflettuto sulla possibilità di aprire al pubblico una via d'accesso informatica attraverso quelle reti internazionali di libero accesso, come Internet o altre, che consentono di ottenere istantaneamente informazioni sull'utilizzo dei fondi comunitari?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(22 novembre 1995)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2968/95

di Luigi Vinci (GUE/NGL)

alla Commissione

(27 ottobre 1995)

(95/C 340/112)

Oggetto: Mozione anti-omosessuali

In data 27 aprile 1995 il consiglio comunale di Verona ha impegnato, con mozione allegata, l'amministrazione comunale a non deliberare provvedimenti che tendano a parificare i diritti delle coppie omosessuali a quello delle famiglie cosiddette naturali. La mozione in questione fa riferimento a come l'omosessualità sarebbe in contraddizione rispetto ad una cosiddetta legge naturale e quindi a come l'applicazione della risoluzione A3-28/94 ⁽¹⁾ del PE avrebbe effetti fortemente negativi sulla formazione dei giovani e sulla famiglia.

Il professor Padovani, membro del consiglio comunale di Verona, presentatore in detto consiglio della mozione in questione, ha anche argomentato su come la donna debba essere orientata al matrimonio, a diventare madre e a voler fare la casalinga attraverso una sorta di «imprinting» da imporre alla sua psiche, nel contesto della primissima fase

della sua esistenza, attraverso un «ambiente» appositamente costruito.

Ciò premesso, si chiede alla Commissione se non ravvisi in quanto sopra elementi sufficienti ad un intervento presso le autorità italiane affinché anche in quel di Verona i diritti civili ed il principio di eguaglianza tra cittadini sui quali si fondano gli accordi portanti dell'Unione europea vengano rispettati.

(¹) GU n. C 61 del 28. 2. 1994, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(15 novembre 1995)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-2354/95 dell'onorevole Vecchi (¹).

(¹) GU n. C 326 del 6. 12. 1995, pag. 40.